

IL RAPPORTO AMASES 2022/01 – LE RAGIONI DEL CONTRASTO CON IL DIRITTO.
QUANDO LA MATEMATICA FINANZIARIA FINISCE PER RINNEGARE SE' STESSA.

Premessa

Il presente scritto costituisce lo sviluppo ed il completamento della seconda parte (intitolata “*Considerazioni giuridiche – Prime note in punto di diritto sul Rapporto AMASES 2022/1*”) del precedente articolo “*Anatocismo nei processi di ammortamento. Il rapporto scientifico dell’AMASES 2022/01. Considerazioni critiche di tipo matematico-giuridico*”, già pubblicato nel n. 65 (Gennaio 2023) della Rivista “Le Controversie Bancarie”.

Il Rapporto scientifico AMASES dal titolo “*Anatocismo nei piani di ammortamento standardizzati tradizionali*” (d’ora innanzi “Rapporto”) ha il dichiarato obiettivo di dimostrare, attraverso un’ “*Analisi integrata tra Matematica e Diritto*”¹ - e compendiando le argomentazioni già anticipate in precedenti contributi elaborati nell’ambito dell’Associazione, riconducibili ad un medesimo indirizzo programmatico (sia pure non formatosi all’unanimità, per la presenza di posizioni differenti, riconosciuta nella stessa Prefazione del Rapporto)² – l’insussistenza di profili di illegittimità di sorta nei piani di ammortamento “alla francese” in uso nel mercato del credito (ricondotti alla più ampia categoria dei “PAST”), segnatamente in riferimento alla disciplina codicistica dell’anatocismo (art. 1283 c.c.) ed all’impiego del regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata costante e dell’ammortamento progressivo attraverso il quale viene ripartita nel corso del tempo l’esecuzione dell’obbligazione restitutoria e dell’obbligazione remuneratoria, trasfusa nei vari pagamenti periodici di identico ammontare; regime il cui utilizzo connota, per tradizionale e consolidata definizione (unitamente alla rata costante ed al computo degli interessi sul capitale non ancora rimborsato, oggetto delle rate destinate a scadere), lo stesso sistema “francese”. Chi scrive ha già avuto modo di proporre una ricostruzione giuridica organica e coordinata con i principi matematico-finanziari implicati dalla tematica in un precedente Documento a “più mani”, risalente a circa tre anni orsono³ e ad esso si fa rinvio. Lo scopo del presente scritto è evidenziare le principali criticità ed incongruenze che emergono dal citato Rapporto, in riferimento ai principi ed alle disposizioni normativi che vengono in rilievo ed ai quali si è fatto ivi richiamo; Rapporto attraverso il quale, peraltro, sono stati rinnegati secoli di dottrina matematico-finanziaria classica.

§ 1) La nozione di anatocismo come produzione di interessi (secondari) calcolati su interessi (primari) “scaduti (e non pagati?)”

Nella “Premessa”, a pag. 8 e a pag. 12 del Par. 2 (“*Il Mutuo per il Diritto*”), si fornisce una rappresentazione della nozione di anatocismo (asseritamente) recepita dall’art. 1283 c.c., laddove, rispettivamente, si sostiene che tale disposizione “*vieta di trasformare interessi scaduti e non pagati in debito produttivo di altri interessi*” e, nel definire il fenomeno, si fa ricorso alla locuzione “*interessi scaduti e ovviamente non pagati alla scadenza*” (ribadita, conclusivamente, anche a pag. 34) per

1) Tale viene espressamente definito l’obiettivo nelle slides intitolate “*Commissione AMASES. sull’anatocismo - Risultati*”, presentate in occasione del convegno del 23.09.2022.

2) In particolare, nelle slides presentate in taluni convegni organizzati a ridosso della pubblicazione del Rapporto, ovvero nel convegno ODCEC di Roma del 14.03.2022 dal titolo “*L’anatocismo del piano di ammortamento alla francese. Due tesi a confronto*”, in quelle diffuse in occasione del convegno del 16.09.2022 dal titolo “*L’anatocismo nei mutui standardizzati tradizionali fra matematica e diritto. Circolo virtuoso o circolo vizioso?*”, in quelle intitolate “*Commissione AMASES. sull’anatocismo - Risultati*” presentate al convegno del 23.09.2022 e, da ultime, in quelle predisposte per il convegno ODCEC di Milano del 14.10.2022, rubricato “*Il Position Paper AMASES e il presunto anatocismo nei piani di ammortamento tradizionali: una soluzione coerente dal punto di vista giuridico e matematico*”.

3) G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, “*Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto*” – Documento condiviso redatto a margine di convegno Assuba, Maggio 2020, in www.ilcaso.it, 30 Giugno 2020 e in “*Il Diritto del Risparmio*”, Luglio 2020.

individuare quelli “primari” (prodotti da capitale e soltanto da capitale) sui quali vengono calcolati quelli “secondari” (anatocistici)⁴. Siffatto postulato si risolve in un’apodittica petizione di principio, priva di fondamento nella disciplina giuridica ed essenzialmente basata, per un verso, sulla confusione (o comunque sulla indebita necessaria identificazione) tra interessi anatocistici ed interessi di mora⁵; per altro verso – e correlativamente - sulla predicata preesistenza, rispetto alla stipulazione del patto anatocistico, di un’obbligazione avente ad oggetto interessi primari già “scaduta” e rimasta insoluta⁶. Tale assunto ha trovato riscontro anche in parte della giurisprudenza, che ha per l’appunto dato per scontato che “*si ha anatocismo per gli effetti dell’art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente*”⁷; ciò che, in base a tale teorica ricostruttiva, si verificherebbe,

4) Già nelle slides dal titolo “*Commissione AMASES sull’anatocismo – Risultati*” (a pag. 7), si era sostenuto che “*l’art. 1283 c.c. non proibisce il regime composto, ma solo una particolare situazione: (l’) accordo ex ante di trasformazione degli interessi scaduti e non pagati in capitale fruttifero*”.

5) Basti pensare che, pur potendo (legittimamente) gli interessi moratori (secondari) essere applicati (anche) su quelli corrispettivi (primari), in particolare nel caso di inadempimento nel pagamento di questi ultimi alla scadenza (come espressamente già previsto, per le operazioni di finanziamento, dall’art. 3, comma 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall’art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B.), l’effetto anatocistico può però consistere anche nell’incremento degli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento (pertanto anche nello scenario di regolare e tempestivo adempimento dell’obbligo restitutorio frazionato) in virtù dell’impiego del regime composto nella determinazione della rata costante e, quindi, a prescindere dall’inadempimento del debitore. Nello scenario appena prefigurato (quello del cd. anatocismo “genetico”, descritto sub b) a pag. 8 del testo), pare evidente come la capitalizzazione composta (dalla quale deriva, necessariamente, l’effetto anatocistico) opera indipendentemente dal fatto che gli interessi primari si configurino insoluti o regolarmente pagati alla scadenza; e ciò in quanto il piano di ammortamento è predefinito all’atto della costituzione del vincolo obbligatorio, pertanto anche il quantitativo complessivo degli interessi distribuito nelle rate viene determinato ancor prima che inizi la fase esecutiva del rapporto e che possa verificarsi l’adempimento o l’inadempimento del mutuatario.

6) Siffatta affermazione era già stata anticipata in occasione di un precedente contributo in ambito AMASES., preparatorio rispetto al Rapporto: “*l’art. 1283 c.c. non proibisce il regime composto, ma solo una particolare situazione: (l’) accordo ex ante di trasformazione degli interessi scaduti e non pagati in capitale fruttifero*” (cfr. “*Commissione AMASES. sull’anatocismo – Risultati*”, pag. 7). Onde comprendere l’infondatezza di tale affermazione, basti pensare alla acclarata “anatocisticità” della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dei conti correnti bancari dichiarata dalla Corte di Cassazione con il *revirement* inaugurato con le sentenze del 1999 (citate nella nota 7, sub 2), per quanto la scadenza dei periodi trimestrali assuma, in tale tipologia contrattuale, rilievo meramente contabile, essendo inidonea a determinare un credito esigibile (per sorte capitale, come per interessi) rimasto insoluto, che si configura soltanto con la chiusura del conto, allorché il saldo (attivo o passivo) diventa effettivamente esigibile.

7) Cfr. App. Torino, 21.05.2020, n. 544 (Giudice G.P. Macagno); in termini analoghi, cfr. anche App. Torino 06.10.2020, Trib. Tivoli, 12.08.2020 n. 1000, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 (Giudice E. Colazingari). In tale contesto, prefigurando, per l’appunto, la preesistenza di una obbligazione avente ad oggetto interessi (primari) rimasta inadempita, in talune pronunce si è giustificato l’incremento esponenziale del carico anatocistico determinato dalla produzione di interessi su interessi, in quanto esso assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un (ipotetico) omesso o tardivo adempimento da parte del debitore: “*Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”)*” (cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Giudice E. Astuni; conf. Id. 18.02.2022 n. 718, Giudice E. Astuni). Tale soluzione esegetica recepita in parte della giurisprudenza di merito è stata influenzata dalla ricostruzione propugnata da una certa dottrina, secondo la quale la produzione di interessi anatocistici prefigurata dall’art. 1283 c.c. costituirebbe necessariamente “*oggetto di una nuova obbligazione*”, vale a dire “*un’attribuzione patrimoniale avente una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella degli interessi semplici*”, fonte rappresentata “*da un inadempimento ulteriore, consistente nel mancato pagamento degli interessi semplici alla scadenza*” (cfr. G. La Rocca, “*L’anatocismo*”, Napoli, 2002, pag. 155); di tal che, nell’ipotesi in cui non sussista siffatto (pregresso) inadempimento (perché mai “*ulteriore?*”), la fattispecie risulterebbe estranea all’ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) non sarebbe dato accedere alla tutela offerta dall’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell’indebitto oggettivo, dovendosi, in tal caso, la ripetizione piuttosto riconoscere in ragione della violazione dell’art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: “*La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell’art. 120, comma 2, Tub, laddove ... dispone che <<nelle operazioni creditizie ... gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>*” (cfr. G. La Rocca, “*Problemi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese tra usura e possibile <<anatocismo>> nel piano di ammortamento*”, in Atti del Convegno “*Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti matematici dei piani di ammortamento e criticità delle condizioni contrattuali*”, organizzato da Assoctu e tenutosi in Milano, il 18.01.2019). Siffatta ricostruzione non può condividersi, per varie (univoche e convergenti) ragioni:

- 1) In primo luogo, in base a tale inquadramento, l’addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate precedenti andrebbe considerato illegittimo, nei finanziamenti a rimborso progressivo, soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall’art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, tale novella dovesse considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponesse necessariamente l’esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R.,

mai effettivamente emanata); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato dall'indirizzo ermeneutico qui criticato) in tale scenario non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all'art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell'indebito.

- 2) La soluzione esegetica qui criticata, peraltro, è smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095/2004, che (ben prima delle novelle normative appena citate), nel qualificare come meramente "ricognitivo" il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell'art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000); in tal modo confermando la persistenza della portata precettiva imperativa dell'art. 1283 c.c. anche per i rapporti contrattuali sorti nel periodo antecedente alla data appena indicata.

- 3) Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - sempre nell'ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) fino al 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l'illegittimità degli interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento "alla francese", sarebbe costretto a rendersi inadempiente all'intera obbligazione relativa agli interessi corrispettivi e quindi ad omettere il pagamento di tutte le rate, in modo da potere, per l'appunto, recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato sperando l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza tutte le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguirne la ripetizione (nel secondo caso), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell'anatocismo ("convenzionale"), consistente nella presenza del preesistente inadempimento relativo ad interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della clausola anatocistica, non potendo quindi in tali ipotesi - in base alla teorica qui criticata - trovare applicazione l'art. 1283 c.c.. In altri termini, l'interpretazione qui criticata finisce di fatto per elidere il fenomeno dell'anatocismo "convenzionale" dall'ambito applicativo della medesima disposizione, che, invece, lo contempla espressamente, ponendosi così in radicale contrasto con il fondamentale criterio esegetico logico-testuale (art. 12 Preleggi).

- 4) La necessità di avere tuttora riguardo - per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. permane, peraltro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella (che fa esplicito riferimento agli interessi "maturati"), la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi "scaduti" deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purché vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica e ciò in ragione del rapporto di specialità "bilaterale" sussistente tra le due norme (che si configura "quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica" (cfr. Cass. SS.UU. Penali n. 21.01.2011 n. 1963), implicante interferenza reciproca tra le stesse disposizioni, con la conseguente l'impossibilità di ipotizzare l'integrale prevalenza dell'una rispetto all'altra: l'art. 1283 c.c. (disposizione "generale") regola l'anatocismo con riguardo agli interessi (primari) "scaduti" (o, comunque, destinati a scadere nel corso dell'esecuzione del rapporto), implicando quindi tale ultimo aggettivo un *quid pluris* rispetto alla condizione di quelli semplicemente "maturati" (ovvero acquistati "giorno per giorno" sul capitale di riferimento, in base all'art. 820 comma 3 c.c.), vale a dire l'esigibilità del credito accessorio (primario); l'art. 120 comma 2 lett. b) (previsione applicabile ai rapporti inerenti all'attività bancaria, ovvero alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito, conclusi con istituti bancari ed intermediari autorizzati e quindi in tal senso "speciale") vieta la produzione di "interessi ulteriori" generati da "interessi debitori" (primari) semplicemente "maturati", integrando la "maturazione" (degli interessi primari) una nozione sicuramente più ampia di quella che definisce gli interessi (primari) esigibili (pervenuti a scadenza). Anche sotto tale profilo, quindi, l'assunto dell'inconferenza dello stesso art. 1283 c.c. ai fini della regolamentazione degli interessi (ulteriori) computati sulle quote interessi comprese nelle rate precedenti nei finanziamenti a rimborso graduale con ammortamento in regime composto ("alla francese") pare destituito di fondamento.

- 5) Va considerato, poi, che qualora l'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. fosse effettivamente limitato alla sola sfera degli interessi primari già esigibili (al momento della conclusione del patto anatocistico), mentre quelli non ancora esigibili (in quanto destinati a scadere nella fase esecutiva del rapporto sorto dal medesimo contratto di credito nel quale è inserito quel patto) ne sarebbero sottratti, dovrebbe allora affermarsi, per coerenza, che prima della scadenza degli interessi primari le parti ben potrebbero convenire anticipatamente la produzione di interessi ulteriori su interessi primari per il caso in cui, al momento della scadenza di questi ultimi, non intervenga l'inadempimento. Ed è per l'appunto in virtù di tale assunto che, a ben vedere, viene escluso da parte della dottrina sopra richiamata il contrasto del fenomeno dell'anatocismo "genetico" (che si configura nel piano di ammortamento "alla francese") con l'art. 1283 c.c.. Ma viene allora da chiedersi: quest'ultimo scenario non integra forse anch'esso - a pieno titolo ed a maggior ragione - quel "pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi", ovvero quella situazione di "incalcolabilità ex ante", del carico feneratizio "prima che l'inadempimento si sia verificato"? (cfr. in tali termini testuali cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605); situazione che, secondo l'indirizzo interpretativo qui criticato, costituirebbe, per l'appunto, condizione di applicabilità dell'(intera) disciplina posta dal citato art. 1283 c.c.?

- 6) L'utilizzo dell'aggettivo "scaduti" (in ipotesi rispetto al momento di stipulazione della clausola anatocistica) in riferimento agli interessi, piuttosto che in funzione di necessario presupposto della disciplina dell'anatocismo convenzionale posta dall'art. 1283 c.c., trova piuttosto ragionevole giustificazione nel fatto che, affinché gli interessi primari possano legittimamente produrre ulteriori interessi (in presenza delle condizioni ivi indicate), essi devono risultare, per l'appunto, "scaduti" (ovvero esigibili in rapporto al termine di pagamento pattuito relativo alla rata nella quale essi sono inseriti) da almeno sei mesi; e ciò sia che la loro scadenza si sia già verificata al momento della conclusione del contratto nel quale la clausola anatocistica sia trasfusa, sia che (come più di frequente accade e secondo prassi nei finanziamenti a rimborso progressivo) la scadenza degli interessi medesimi intervenga soltanto nella fase esecutiva del rapporto. In altre parole, la locuzione "interessi scaduti" sta semplicemente a significare che perché possano maturare interessi "secondari" computati su quelli "primari", questi ultimi devono essere per l'appunto "scaduti", in quanto la loro scadenza (*id est* il decorso del relativo

per l'appunto, soltanto nell'ipotesi in cui non venisse integralmente e tempestivamente adempiuto l'obbligo di pagamento della rata alla scadenza, di modo che la quota interessi che compone quella stessa rata (proprio perché non pagata e soltanto in ragione di tale inadempimento) potrebbe confluire (unitamente al capitale residuo, non ancora rimborsato alla scadenza della rata precedente)

termine di pagamento) rappresenta il presupposto di decorrenza (non già di configurabilità) di quelli anatocistici (nella concorrente ricorrenza, giova ribadire, delle condizioni stabilite dall'art. 1283 c.c., rappresentate dalla posteriorità della convenzione che ne preveda la produzione e della semestralità della loro debenza); ciò, del resto, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 2948 n. 4 e 2395 c.c., in virtù dei quali la maturazione degli interessi (anche "secondari") decorre dal momento di scadenza dell'obbligo solutorio relativo alla somma sulla quale essi sono conteggiati (si tratti di capitale o di interessi primari), momento dal quale decorre il termine di prescrizione. Ciò non esclude, evidentemente, che, come solitamente accade nei finanziamenti a rimborso progressivo, la clausola anatocistica possa essere contenuta nello stesso contratto integrante il titolo dell'obbligazione restitutoria e di quella remuneratoria del prestito; occorrendo che gli interessi "secondari" vengano computati dal momento in cui, di rata in rata, divengono esigibili quelli "primari" (che compongono le varie quote delle rate). In altri termini, nello sviluppo del piano di ammortamento, gli interessi anatocistici (in quanto tali "secondari") possono maturare (ed essere addebitati all'*accipiens*) soltanto dal momento in cui quelli "primari" sui quali essi sono calcolati sono (di rata in rata) "scaduti" e quindi divenuti esigibili; ciò che, peraltro, non esclude che il quantitativo di interessi complessivi venga predefinito nella prima fase del processo matematico sotteso al sistema "francese", vale a dire sin dal momento della determinazione della rata costante e quindi ancor prima della (seconda) fase, rappresentata dalla distribuzione degli interessi nelle varie rate. Sotto tale profilo, la ricostruzione esegetica sin qui delineata circa il significato che assume l'aggettivo "scaduti" nella disciplina posta dall'art. 1283 c.c. trova riscontro, in chiave sistematica, nella stessa collocazione della disposizione appena citata (nell'ambito della Sezione I, dedicato alle "Obbligazioni Pecuniarie", del Capo VII - "Di alcune specie di obbligazioni", del Libro III); trattandosi di disposizione posta immediatamente dopo quella relativa agli "Interessi nelle obbligazioni pecuniarie" (art. 1282 c.c.). Quest'ultimo articolo fa in effetti esplicito riferimento alla produzione di interessi "di pieno diritto" da parte dei "crediti liquidi ed esigibili". La specificazione "scaduti" nel contesto dell'art. 1283 c.c., quindi, si spiega con l'esigenza che il termine di pagamento relativo al credito per interessi "primari" deve risultare, per l'appunto, già decorso nel momento in cui decorre la produzione di quelli "secondari"; dovendosi precisare che, con riguardo a ciascuna rata (successiva alla prima), la base di calcolo degli interessi nel piano di ammortamento "alla francese" (il cd. "debito residuo") è rappresentata da un "ibrido", costituito - se si ha riguardo alla data di scadenza di ciascuna rata successiva alla prima presa in considerazione - in parte da un credito non scaduto (quello avente ad oggetto il capitale distribuito nelle rate successive, il cui obbligo restitutorio non è ancora esigibile al momento in cui quella determinata rata perviene a scadenza), in parte da un credito "scaduto" (la quota capitale inclusa in quella medesima rata posticipata, sulla quale pure si computano gli interessi per il periodo della stessa) ed in parte da un credito (magari non più effettivamente tale) sicuramente "scaduto" ma non necessariamente ancora esigibile (ben potendo essere stato già regolarmente estinto al momento della scadenza della rata presa in considerazione), costituito dagli interessi contabilizzati nelle rate precedenti. Sul piano storico, del resto, la soluzione ricostruttiva appena prospettata trova riscontro nel disposto di cui all'art. 1232 del Codice civile del 1865 (che, a sua volta, ebbe quale proprio antesignano l'art. 1154 del *Code Civil* napoleonico del 1804), nel quale la qualificazione "scaduti" correlata agli interessi primari assumeva rilievo proprio in funzione di precisazione della decorrenza della produzione di quelli secondari (anatocistici), laddove si prevedeva, per l'appunto, l'ammissibilità di tale fenomeno "per effetto di giudiziale domanda e dal giorno di questa", ovvero "in forza di una convenzione posteriore alla loro scadenza", rispettivamente in riferimento all'anatocismo giudiziale e convenzionale. Già il Codice Civile "Albertino" del 1937, peraltro, per effetto della modifica dell'art. 1245 intervenuta nel 1957, nell'ammettere l'anatocismo giudiziale e convenzionale (rispettivamente al saggio legale ed a quello pattuito) "sugli interessi scaduti sopra debiti civili", aveva precisato che l'interesse secondario "non comincia (s)se) a decorrere se non quando trattasi d'interessi dovuti per un'annata intera". Fin dalla fine del XVII secolo, del resto, un insigne matematico inglese aveva definito l'interesse composto "ciò che è prodotto da ogni capitale e dal suo interesse messi assieme, non appena l'interesse di quel capitale diventa dovuto" ("*that which is produced from any Principal and its put together, as the Interest of that Principal becomes due*", (cfr. J Ward, "A Compendium of Algebra", Londra, 1695, pag. 159); laddove la locuzione "non appena" ("as") valeva a designare proprio il momento di decorrenza della maturazione degli interessi "secondari", calcolati sulla "miscela" di capitale ed interessi primari già contabilizzati nei periodi precedenti denominata "montante".

- 7) Dal punto di vista storico, peraltro, l'esigenza di porre limiti al fenomeno anatocistico è sorta proprio con riferimento agli interessi correlati ai prestiti di denaro e risulterebbe quindi incongruente con tale constatazione che l'ordinamento escludesse proprio i contratti di credito dall'ambito di applicazione della disciplina codicistica (*id est* art. 1283 c.c.) che limita l'ammissibilità dell'anatocismo. Accreditata dottrina, del resto, ha posto in luce come, una volta preso atto che la codificazione vigente ha ricondotto gli interessi alla nozione di "frutti civili" (art. 820 c.c.), nel concetto di interessi devono essere ricomprese (in senso proprio) "solo quelle obbligazioni di interessi che trovano la propria fonte in un contratto mediante cui i privati attribuiscono ai terzi il godimento del proprio denaro" (cfr. O.T. Scozzafava, "Gli interessi monetari", 1984, pag. 67), vale a dire solo alle obbligazioni feneratorie che derivano, per l'appunto, dai contratti di credito (ovvero che hanno ad oggetto il corrispettivo della concessione a terzi della liquidità monetaria).

- 8) In chiave logica, infine, sarebbe singolare che, nel disciplinare l'anatocismo "convenzionale", il sistema abbia riservato un trattamento più severo al creditore di interessi (primari) già "scaduti" (ed in ipotesi ancora insoluti) al momento della stipulazione del patto anatocistico, stabilendo (con l'art. 1283 c.c.) condizioni e limiti precisi per l'addebito di ulteriori interessi (anatocistici) calcolati sui primi, rispetto al creditore di interessi (primari) non ancora "scaduti" al momento della conclusione del patto anatocistico (sui quali potrebbe essere invece pattuita liberamente, fino al momento della loro scadenza, la produzione di interessi secondari, indipendentemente dalla verifica del loro tempestivo ed integrale pagamento alla scadenza).

nella base di calcolo degli interessi distribuiti nelle rate successive. In altri termini, atteso che “*nel sistema progressivo*” il pagamento di ciascuna rata comporterebbe “*la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce*”, ciò non darebbe luogo alla capitalizzazione degli interessi già contabilizzati e corrisposti, “*atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale*”⁸. E’ proprio per tale ragione, a ben vedere, che in taluni contributi si dà per presupposto che gli interessi che producono ulteriori interessi debbano essere oltre che “*scaduti*”, anche “*insoluti*”, intendendosi indurre il convincimento che interessi già pagati non possano confluire (unitamente al capitale non restituito) nella base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive. Ed anche il Rapporto in esame aderisce a tale (suggestivo ed ingannevole) approccio esegetico, laddove (a pag. 21), nel predicare che “*gli interessi scaduti in T1 siano regolarmente pagati*”, si ritiene che ciò, di per sé solo, comporti necessariamente (e “*coerentemente*”), che “*nel debito residuo D1 non vi è presenza di interessi scaduti e non pagati*”; di modo che “*nel periodo successivo, non vi è produzione di interessi su interessi*”. L’indirizzo sin qui esaminato, in definitiva, finisce per limitare l’ambito applicativo dell’art. 1283 c.c., in riferimento ai finanziamenti a rimborso graduale, agli interessi di mora computati (anche) sulle quote interessi incluse nelle rate insolte (beninteso, negli scenari contrattuali in relazione ai quali siffatta pratica va considerata legittima, *ratione temporis*, ai sensi dapprima dell’art. 3 comma 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2010 e poi dell’art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B., come novellato dall’art. 17 bis del D.L. 14.02.2016 n. 18, convertito in L. n. 49/2016); in tal modo trascurando di considerare l’anatocismo (“genetico”), che si sostanzia nell’incremento degli interessi corrispettivi, determinato (*ab origine*) dall’impiego del regime composto nell’elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti. In realtà, in relazione all’anatocismo “convenzionale” (nel cui ambito va ricondotto quello che si configura nei piani di ammortamento progressivo dei prestiti), l’art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi “*scaduti*”, non già (in ipotesi) necessariamente a quelli rimasti insoluti alla scadenza (come invece per l’anatocismo “giudiziale”, che presuppone tale ultimo scenario, almeno in base all’allegazione attorea)⁹. In effetti, nei contratti di credito, le clausole anatocistiche attengono normalmente non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (distribuiti nelle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare (ed a scadere, al termine dei periodi rateali) nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (anatocismo “genetico” che si configura tipicamente nei mutui a rimborso frazionato); ragion per cui non è corretto predicare la necessaria “*esigibilità immediata*”¹⁰ (ovvero la preesistenza) di interessi primari (già “*scaduti*”) all’atto della sottoscrizione della clausola anatocistica quale condizione della pratica (“convenzionale”) regolata dall’art. 1283 c.c.. Del resto, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare, *expressis verbis*, che non si sottrae al citato divieto la convenzione che “*stipulata successivamente alla stipulazione di un contratto di garanzia e relativa alle obbligazioni derivanti da quel rapporto, preveda l’obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro*”, essendo “*idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi*”¹¹, considerando quindi assodata l’applicabilità dell’art. 1283 c.c. anche ai finanziamenti a rimborso progressivo; soluzione che, del resto, risulta aderente alla stessa complessa *ratio* della disciplina codicistica dell’anatocismo, quale ricostruita nella giurisprudenza del Supremo Collegio, che, non a caso, ha espressamente affermato, per l’appunto, che l’art. 1283 c.c. trova applicazione anche alle convenzioni che prevedano “*l’obbligo ...di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro*” (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.), evidenziando, l’operatività dei limiti e delle

⁸) Cfr. App. Torino 21.05.2020, n. 544 cit..

⁹) Anche nell’art. 1154 del Codice Civile francese (che, come noto, ha costituito storicamente il punto di riferimento del nostro art. 1283 c.c.) non è contenuta alcuna previsione del mancato pagamento degli interessi quale ipotetico ulteriore presupposto del fenomeno anatocistico, in aggiunta a quello dell’intervenuta scadenza degli stessi (“*echus*”): “*les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière*”, ovvero “*gli interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi o in seguito a una domanda giudiziale, o in forza di uno specifico accordo, a condizione che vuoi nella domanda, vuoi nell’accordo, si tratti di interessi dovuti almeno per un anno intero*”. Tale considerazione non può che assumere rilievo sul piano interpretativo.

¹⁰) Cfr. Trib. Torino 3005.2019 n. 605, Giudice E. Astuni.

¹¹) Cfr. Cass. n. 3805/2004.

condizioni dell'anatocismo legittimo (quali stabilite nella disposizione codicistica appena richiamata) anche con riguardo al mutuo ed agli altri contratti di finanziamento¹², contratti nei quali, per loro stessa conformazione strutturale e funzionale, gli interessi maturano nella fase esecutiva del rapporto. Se, quindi, anche al mutuo si applicano i limiti e le condizioni della pratica anatocistica imposti dall'art. 1283, ne discende *de plano* che il fatto che la clausola anatocistica sia inserita nello stesso contratto in forza del quale viene concesso il finanziamento, così come la constatazione che, in tale tipologia di contratti, gli interessi (maturano e) scadono soltanto nella fase esecutiva del rapporto, non possono valere ad escludere l'operatività della medesima disposizione anche alle fattispecie riconducibili a detto schema contrattuale. Nello stesso Rapporto, del resto, si precisa opportunamente (a pag. 12) che l'art. 1283 c.c. ha "*portata generale*", concernendo gli "*interessi scaduti nell'ambito di qualsivoglia rapporto obbligazionario (rectius, obbligatorio, n.d.r.)*" e, quindi, "*anche gli interessi scaduti nel contratto di mutuo*". Tenuto conto che, come chiarito, in tale contratto gli interessi maturano e scadono successivamente alla stipulazione dello stesso, la criticità di fondo, sotto tale profilo, attiene quindi al significato dell'aggettivo "*scaduti*" in tale contesto interpretativo, essendosi data evidentemente per scontata, nell'inquadramento esegetico sottoposto a critica, la necessaria preesistenza di un'obbligazione per interessi non ancora estinta quale presupposto non soltanto dell'anatocismo legittimo, ma anche di quello illegittimo (che, invece, si configura, per espressa *voluntas legis*, soltanto qualora la clausola anatocistica venga stipulata anteriormente alla "scadenza" delle rate e quindi anche degli interessi in esse inclusi). L'art. 1283 c.c., in realtà, nel fare riferimento agli interessi "*scaduti*" – lungi dal predicare la necessaria preesistenza di un'obbligazione per interessi già sorta rispetto alla stipulazione del patto anatocistico – intende fare riferimento anche gli interessi destinati a scadere nel corso del rapporto, ponendo quindi, in chiave "dinamica", il principio per cui nell'evoluzione del medesimo gli interessi calcolati sul capitale possono generare interessi secondari, per l'appunto, soltanto con decorrenza dalla data della scadenza dei primi (non prima di allora); in altre parole, il termine pattuito per il pagamento degli interessi primari (calcolati sul capitale) opera quale *dies a quo* di decorrenza della produzione degli interessi secondari (anatocistici), nel senso che è soltanto da quel momento che, nello sviluppo del piano, quelli primari vengono cumulati nel capitale non ancora rimborsato per costituire la base di calcolo (il cd. "debito residuo" conseguente all'applicazione del regime composto) degli interessi ripartiti nelle rate successive. Ne deriva che qualora gli interessi secondari (anatocistici) siano legittimi (vale a dire, a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti dalla medesima disposizione codicistica, rappresentati dalla semestralità della debenza di quelli primari e dalla posteriorità del patto anatocistico rispetto alla scadenza del debito inerente a questi ultimi), essi possono essere pretesi dal creditore e costituire oggetto di azione giudiziale tesa al loro pagamento; in caso contrario, una pretesa di tal genere non può che considerarsi destituita di fondamento, per l'appunto per contrasto con l'art. 1283 c.c.. E' soltanto per tale ragione, quindi, che nella disposizione è contenuta la specificazione "*scaduti*", tali risultando, per l'appunto, gli interessi primari (inclusi in ciascuna rata) una volta pervenuto a scadenza il loro termine di pagamento (corrispondente a quello della rata di cui fanno parte); non essendo invece previsto, ai fini dell'applicazione del medesimo art. 1283 c.c., che essi debbano essere necessariamente (anche) insoluti alla scadenza, onde integrare la base di calcolo di quelli secondari. In altre parole, l'interpretazione dell'art. 1283 c.c. è meno complessa di quanto possa ipotizzarsi e non può che essere aderente al suo tenore logico – testuale, nel senso che la disposizione, in riferimento all'anatocismo "convenzionale", disciplina sia quello legittimo che quello illegittimo: il primo presuppone che il patto anatocistico sia stipulato successivamente alla scadenza (del termine di pagamento) degli interessi primari (pertanto a rapporto obbligatorio già pendente) e che la debenza degli stessi si sia protratta per almeno sei mesi; il secondo si presenta laddove non sussistano le condizioni appena indicate (in particolare, qualora la clausola anatocistica sia antecedente alla scadenza degli interessi primari). Ne deriva che l'"*esigibilità immediata*" (ovvero la preesistenza) di interessi primari (già "*scaduti*")¹³ all'atto della stipulazione della clausola anatocistica (anche se inserita nello stesso contratto di credito

¹²) Cfr. Cass. n. 2593/2003: "*Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c.*"; conf., *ex plurimis*, Id. n. 2072/2013, Id. n. 603/2013, Id. n. 28663/2013, Id. n. 22204/2013, Id. n. 11638/2016, Id. n. 11400/2014, Id. n. 18275/2021, Id. n. 3500/1986, Id. n. 17813/2002, Id. n. 3804/2004, Id. n. 11097/2004.

¹³) Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, conf. Id. 18.02.2022 n. 618 (Giudice E. Astuni), Id. 15.09.2020 n. 3225, Id. 23.10.2019 n. 4822, Id. 05.03.2021 n. 1166.

dal quale derivano gli interessi) non può affatto considerarsi quale comune e necessaria condizione di entrambi gli scenari di anatocismo (sia quello legittimo che quello illegittimo) riconducibili al disposto di cui all'art. 1283 c.c., rappresentando, piuttosto, uno dei presupposti di configurabilità dell'anatocismo vietato; e ciò vale anche con riferimento ai finanziamenti a rimborso progressivo. Nello stesso Rapporto, infatti, a pag. 12, si precisa (correttamente) che, a mente della citata disposizione imperativa, "è illegittima" soltanto "la convenzione a priori (anatocismo illegittimo ex ante)", ovvero conclusa prima che gli interessi siano scaduti; assunto rispetto al quale risulta lampante la contraddizione con l'affermazione (pure contenuta nello stesso scritto e nella stessa pagina) per la quale la disciplina posta dall'art. 1283 c.c. farebbe riferimento, in generale, agli "interessi scaduti" al momento della stipulazione della convenzione anatocistica e quindi, come precisato, anche agli "interessi scaduti nel contratto di mutuo"; contratto nel quale, va ribadito, per sua stessa struttura e conformazione funzionale, gli interessi maturano (e scadono) soltanto nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, pertanto successivamente alla sottoscrizione del contratto nel quale la medesima convenzione anatocistica è inserita. Né viene chiarito, nel Rapporto (a pag. 13), quale mai possa essere, nella concreta casistica del mercato del credito, "la fattispecie dei mutui nei quali sia prevista a priori una capitalizzazione di interessi scaduti e non pagati", fattispecie alla quale soltanto si attaglierebbe l'art. 1283 c.c.¹⁴; restando invece preclusa, in base alla teorica nello stesso recepita,

¹⁴) Un tentativo di ricostruzione degli interessi primari "scaduti" cui farebbe riferimento l'art. 1283 c.c. è stato compiuto in un recente articolo - sulla scorta del richiamo all'indirizzo giurisprudenziale "antianatocistico", cui pare aderire l'Autrice (indirizzo al quale vengono ascritte, in particolare, le pronunce App. Torino n. 807/2019, Id. n. 844/2019, Id. n. 905/2020, App. Napoli n. 3506/2022, Trib. Roma n. 6897/2020, Id. n. 11344/2021, App. Bari n. 866/2021, Trib. Campobasso n. 208/2022, Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1464/2022, Trib. Taranto n. 1987/2022) - e si sostanzia nell'assunto secondo cui gli interessi che si presentano nell'ammortamento "francese", pur configurandosi "composti" (tali essendo quelli che "maturano su sé stessi"), non risulterebbero anatocistici (tali dovendosi considerare soltanto quelli che "maturano su interessi precedentemente scaduti"); più precisamente, si sostiene che, essendo nell'ammortamento "francese" rinvenibili soltanto interessi "primari", essi non potrebbero risultare anatocistici, tali essendo "solo gli interessi secondari" (cfr. G. Stompanato, "Mutuo con piano di ammortamento alla francese", in "Il Diritto del Risparmio", n. 1/2023 e in www.dirittodelrisparmio.it). Tale suggestivo approccio ricostruttivo non è affatto appagante, presentando plurimi profili di incoerenza e di infondatezza, frutto del mancato coordinamento tra linguaggio giuridico e linguaggio matematico (lacuna che caratterizza gran parte degli studi sul tema e che concorre ad alimentare la diffusa confusione che si registra in merito). In primo luogo, la distinzione tra interessi "primari" e interessi "secondari" è appannaggio della Matematica Finanziaria, nel cui precipuo ambito scientifico essa è stata enucleata: i primi sono generati (soltanto) dal capitale, i secondi (soltanto) da interessi; ragion per cui, una volta definitivi (correttamente) gli interessi "composti" come quelli maturati "su sé stessi" (ovvero, pare doversi intendere, su altri interessi già in essere), non può che concludersi che gli interessi composti si configurano (necessariamente) "secondari", non già "tutti ... primari", secondo quanto ivi contraddittoriamente sostenuto. Va poi ribadito che - una volta chiarito che l'addebito di interessi secondari (anatocistici) avviene, di periodo in periodo, a partire dal momento in cui scade ciascuna rata (successiva alla prima) e, quindi, dal momento in cui scade anche la quota interessi nella stessa inclusa - detta quota interessi deve, per l'appunto, considerarsi anch'essa "scaduta" ex art. 1283 c.c.: basti pensare che l'eventuale inadempimento nel pagamento della rata alla scadenza comporta, in virtù dell'inciso "salvo quelli di mora" contenuto nel vigente art. 120 comma 2 lett. b del T.U.B., e prima ancora in forza dell'art. 3 comma 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, l'addebito di interessi moratori, calcolati sull'intera rata, comprensiva della quota interessi corrispettivi di pertinenza (è evidente che la mora presuppone la scadenza dell'obbligazione inadempita). Trattasi, quindi, di scenario riconducibile a pieno titolo all'ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c., configurandosi la clausola anatocistica contenuta nel contratto di credito (che costituisce la fonte dello scenario appena delineato) evidentemente antecedente (e quindi illegittima) rispetto a quella medesima "scadenza" degli interessi che generano ulteriori interessi. E se è vero che, nell'ammortamento "francese", gli interessi primari e quelli secondari si confondono, attesa la fungibilità del bene denaro e confluendo essi (gli uni come gli altri) nelle medesime quote interessi che compongono le varie rate costanti, resta il fatto gli unici interessi "tutti primari" che si presentano nell'ammortamento sono quelli inclusi nella prima rata (i soli calcolati esclusivamente sulla sola sorte capitale residua), mentre gli interessi compresi nelle quote delle rate successive risultano in parte primari (quelli calcolati sul capitale residuo), in parte secondari e quindi anatocistici (quelli calcolati sugli interessi già contabilizzati nei periodi precedenti). In definitiva, ribaltando la ricostruzione in questa sede criticata, possono fissarsi le seguenti linee ricostruttive del sistema "francese": gli interessi composti (anatocistici) sono tutti "secondari" (risultando primari, e quindi non anatocistici, soltanto quelli che compongono la quota interessi della prima rata); gli interessi che compongono le rate successive alla prima sono in parte primari (quelli computati sul capitale residuo), in parte secondari, vale a dire (necessariamente) anatocistici (quelli computati sugli interessi già contabilizzati in precedenza che confluiscono nel "debito residuo"); il carico generativo è calcolato - dal momento che si fa applicazione del regime composto nella determinazione della rata costante e nello sviluppo dell'ammortamento - su una "miscela" di capitale ed interesse, in virtù delle leggi che regolano quel medesimo regime; gli interessi trasfusi (pro quota) in ciascuna rata partecipano (unitamente al capitale residuo) a formare la base di calcolo (id est il "debito residuo") non soltanto degli interessi inclusi nella rata immediatamente successiva, ma anche, in forma ricorsiva, di quelli compresi in tutte le altre rate a venire, fino al completamento del piano. Va in ogni caso ribadito che, per espressa voluntas legis, il rilievo della specificazione "scaduti" contenuta nell'art. 1283 c.c., in rapporto agli interessi primari che generano quelli anatocistici, è ormai venuto meno, in riferimento ai finanziamenti concessi da istituti bancari e da

l'applicazione ("analogica?") di detta disposizione "ai mutui che prevedano a ogni scadenza concordata (alla fine di ogni periodo) il pagamento a ogni rata che comprende (oltre a una quota capitale non negativa) gli interessi calcolati sull'importo del debito residuo all'inizio del periodo"¹⁵.

Assume poi scarsa utilità accertare se, in virtù della medesima norma, l'anatocismo costituisca, in generale, pratica consentita o vietata nel nostro ordinamento, ovvero se le ipotesi della sua legittimità costituiscano eccezioni rispetto al principio generale che lo configura illegittimo, o viceversa. Ciò che rileva – al fine di individuare il discrimine – è verificare se le condizioni previste dall'art. 1283 c.c. sussistano o meno (restando inteso che, in caso negativo, il patto anatocistico si configura nullo per violazione di normativa imperativa, ex art. 1418 comma 1 e 1283 c.c.); quanto appena esposto, chiaramente, fatte salve le previsioni settoriali che legittimano l'anatocismo in riferimento a ben determinati scenari (quali l'applicabilità dei interessi moratori sull'intera rata insoluta alla scadenza, comprensiva di interessi corrispettivi, e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti, rispettivamente ai sensi dell'art. 3 comma 3 e dell'art. 4 della vigente Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016).

Per il Diritto, in effetti, la capitalizzazione degli interessi (intesa come trasformazione degli interessi in capitale) – ed il conseguente effetto anatocistico (ex art. 1283 c.c.) che ne deriva – può verificarsi secondo un duplice schema operativo, vale a dire: a) nei casi di inglobamento degli interessi nel capitale in funzione di trasformazione "ontologica", ad ogni effetto di legge (*quoad essentiam*), dell'obbligazione accessoria in obbligazione principale in riferimento ad ogni profilo di disciplina giuridica (come nello scenario della capitalizzazione trimestrale, attualmente legittima, degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 385/1993, laddove si è stabilito espressamente che, qualora il correntista autorizzi l'addebito sul conto corrente degli interessi debitori divenuti esigibili il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui essi sono maturati, la somma in tal modo addebitata a titolo di interessi "è considerata capitale", evidentemente sotto ogni profilo di disciplina giuridica), inglobamento ("ontologico") non a caso già dichiarato illegittimo (per l'appunto per contrasto con l'art. 1283 c.c.) dalla Corte di Cassazione nella vigenza della disciplina antecedente all'art. 120 comma 2 T.U.B., quale modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, ed all'art. 2 comma 2 della Delibera attuativa del C.I.C.R. del 09.02.2000); b) nello scenario dell'anatocismo "cd. genetico", nel quale gli interessi primari (anche quelli destinati a maturare ed a scadere, al termine di ciascun periodo, nella fase esecutiva del rapporto, quali quote delle rate periodiche in base al piano di ammortamento) vengano invece cumulati al capitale (non ancora rimborsato) soltanto in funzione di base di calcolo (montante) ai fini del computo degli interessi nei periodi successivi – attraverso un calcolo compiuto con l'impiego del T.A.N. contrattuale applicato sull'intero "debito residuo" (in tal modo ottenuto), declinato secondo il regime della capitalizzazione composta – ed alla stessa scadenza pagati, senza mutare la natura giuridica dell'obbligazione accessoria, ovvero senza che assumano la stessa natura giuridica del capitale anche ai fini del *quantum* dell'obbligazione restitutoria, ma essendo comunque destinati a costituire un distinto capitale nel portafoglio del creditore. Entrambe le tecniche operative appena delineate determinano il medesimo effetto finanziario della lievitazione esponenziale degli interessi che qualifica l'anatocismo (produzione di interessi secondari da interessi primari), quale definito dall'art. 1283 c.c., implicando, l'una come l'altra, l'inclusione nella base di calcolo degli interessi a scadere di quelli già contabilizzati nei periodi precedenti. In definitiva, sono riconducibili all'art. 1283 c.c. sia l'ipotesi di anatocismo cd. "scaduto" (quale è la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari) in cui gli interessi siano, alla scadenza (*rectius*, al termine) dei vari periodi in cui si articola l'esecuzione del rapporto (e la relativa registrazione contabile), cumulati al capitale fruttifero, incrementandolo ed assumendone (*quoad essentiam*) la medesima natura giuridica ad ogni effetto di legge; sia quella dell'anatocismo cd. "genetico" nella quale gli interessi ("scaduti", o "maturati", o anche destinati a maturare ed a scadere al termine di ciascun periodo, nella fase

intermediari autorizzati, avendo l'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., quale risultante dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016) – disposizione speciale applicabile alle fattispecie oggetto della comune casistica giudiziaria - vietato (in radice) la produzione di "interessi ulteriori" anche da parte di interessi semplicemente "maturati" (giorno per giorno, ex art. 821 comma 3 c.c.); ciò che ha, per l'appunto, ormai escluso (almeno per i finanziamenti progressivi stipulati successivamente all'entrata in vigore della disposizione appena citata) equivoci o fraintendimenti di sorta basati sulla dissociazione scadenza – maturazione degli interessi.

¹⁵) Ibidem

esecutiva del rapporto, quali quote delle rate in base al piano di ammortamento) confluiscono nella base di calcolo (rappresentata dal cd. "debito residuo", *id est* "miscela" di capitale non ancora rimborsato e di interessi già contabilizzati nei periodi precedenti) degli interessi da ripartire nei periodi successivi. Nello scenario b), la capitalizzazione composta è un "mezzo" attraverso il quale si può verificare il fenomeno anatocistico.

Il pagamento periodico degli interessi (*sub specie* di quote incluse nelle rate costanti), pertanto, non può considerarsi di per sé incompatibile con l'effetto anatocistico. A fronte del collegamento "diacronico" tra fase genetica e fase esecutiva del rapporto, il fatto che gli interessi distribuiti nelle rate vengano (in fase esecutiva) pagati alle rispettive scadenze periodiche non esclude l'effetto economico-finanziario del regime composto applicato nel piano, vale a dire che interessi secondari (anatocistici) vengano generati da interessi primari (e ciò già nella fase della costituzione del vincolo contrattuale, vale a dire all'atto della formazione della rata e della determinazione degli interessi complessivi distribuiti nelle rate di ammortamento); non assumendo pertanto concreto rilievo, ai fini della quantificazione del carico feneratizio dovuto in base al contratto, che le rate vengano o meno integralmente e puntualmente onorate. Costituisce, del resto, principio consolidato in Matematica Finanziaria che elemento qualificante il regime di capitalizzazione composta è proprio la disponibilità delle quote interessi - alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo economico-finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il rimborso del finanziamento. Anche il Rapporto AMASES, a ben vedere, nell'aderire (acriticamente) all'approccio ricostruttivo che presuppone che nell'art. 1283 c.c. gli interessi debbano essere necessariamente insoluti alla scadenza, trascura di considerare che la formazione del piano di ammortamento (e quindi la determinazione del monte interessi complessivo, comprensivo della componente anatocistica) avviene fin dalla fase genetica del rapporto obbligatorio, ben prima che pervengano a scadenza le varie rate (e le quote interessi che sono in esse incluse) e, quindi, indipendentemente dalla verifica dell'adempimento (o dell'inadempimento); di modo che il pagamento o il mancato pagamento di quelle stesse rate (e delle pertinenti quote) risulta, a ben vedere, del tutto indifferente ai fini della (vincolante) quantificazione dell'obbligazione feneratizia (comunque conseguente all'impiego del regime composto fin dalla fase di determinazione della rata costante). Ciò consente che gli interessi ripartiti (*pro quota*) nelle rate successive alla prima partecipino (sia che vengano puntualmente pagati, sia che non lo siano) alla formazione della base di calcolo degli interessi inclusi nelle rate successive (costituita dal "debito residuo", ovvero da un "montante"), in base ad un ammortamento predisposto, per l'appunto, fin dal momento della costituzione del vincolo contrattuale. Non si vede, pertanto, come gli interessi possano giocare "*un ruolo neutro nell'evoluzione del debito residuo*", come affermato nel Rapporto (pag. 19)¹⁶.

E' proprio in virtù della consapevolezza della varietà delle metodologie di produzione degli interessi con cui può realizzarsi l'anatocismo che il Legislatore del 1942 lo ha definito in riferimento al suo effetto economico-finanziario, piuttosto che descrivendo le varie fattispecie concrete attraverso le quali esso può essere conseguito. Quella enucleata dalla tecnica operativa sub b) (cd. anatocismo "genetico"), a ben vedere, costituisce l'essenza della capitalizzazione composta in Matematica Finanziaria, coincidente con il "*concetto elementare di anatocismo*", che è costituita, per l'appunto, dal cumulo di interessi e capitale al mero fine di integrare la base di calcolo degli interessi dei periodi successivi¹⁷. Anche la migliore dottrina giuridica, del resto, mostra analoga consapevolezza

¹⁶ Il fatto che il "debito residuo" riveniente a seguito di ciascuna scadenza periodica (successiva alla prima) venga ricostruito sottraendo dal "debito residuo" in essere alla scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione la sola quota capitale compresa in quest'ultima rata costituisce, a ben vedere, dimostrazione del fatto che la quota interessi di quella medesima rata (proprio perché non sottratta da esso) confluisce nel "debito residuo" che risulta a seguito della sua scadenza. In definitiva, il "debito residuo" non corrisponde affatto al debito per sorte capitale residuo a seguito della rata (successiva alla prima) presa in considerazione, ma rappresenta un "montante" (ovvero una "miscela" di capitale non ancora rimborsato e di interessi già contabilizzati nelle rate precedenti).

¹⁷ "*Capitalizzazione significa capitalizzazione degli interessi, cioè trasformazione degli interessi in capitale, è dunque il fatto per cui contrattualmente si stabilisce (nelle obbligazioni a lunga scadenza) che periodicamente gli interessi si aggiungono al capitale e da quel punto in poi l'interesse si calcola sul montante ... è questo il concetto elementare di anatocismo*", essendosi precisato che - a seconda che, rispettivamente, non si faccia o si faccia ricorso a tale aggregazione di capitale ed interessi per computare gli interessi dei periodi successivi - "*in questo senso ci possono essere leggi di interesse senza capitalizzazione e leggi con capitalizzazione*"; soggiungendo che "*Si è però diffusa l'abitudine di usare il termine capitalizzazione per intendere variazione dell'entità del capitale con il passare del tempo, cioè andamento del montante nel tempo*" ed evidenziando che "*in questo senso ogni legge di interesse è una legge di capitalizzazione*" (Cfr. E. Levi, "*Corso di Matematica Finanziaria*", 1953, pag.

dell'essenza della capitalizzazione composta, quale accorpamento degli interessi al capitale al solo fine del computo degli interessi (ciò che comporta l'effetto anatocistico), ferma restando, quindi, l'autonomia delle due obbligazioni ad ogni altro effetto di legge¹⁸.

Dato per assodato il dato inconfutabile per cui il totale degli interessi che si presentano in qualsivoglia finanziamento a rimborso graduale (con rate comprensive di quote capitale e di quote interessi) consiste nella somma delle quote interessi incluse nelle singole rate ed una volta acclarato che, nello sviluppo del piano, il "debito residuo" integrante la base di calcolo degli interessi è rappresentato (in ragione del regime finanziario esponenziale adottato per l'elaborazione dell'ammortamento), di rata in rata (fatta eccezione per la prima), da una "miscela" di capitale (non ancora rimborsato, in quanto distribuito nelle rate successive) e di interessi già contabilizzati nelle rate precedenti a quella presa in considerazione (anche ove risultino regolarmente e tempestivamente pagati), pare evidente la riconducibilità a pieno titolo della dinamica di determinazione della prestazione feneratizia nei prestiti gradualmente in regime composto allo scenario dell'anatocismo convenzionale illecito prefigurato dall'art. 1283 c.c., ove si consideri che gli interessi inclusi nel ridetto "debito residuo", oltre che "maturati" "giorno per giorno" (ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b del T.U.B. e dell'art. 821 comma 3 c.c.), sono anche sicuramente "scaduti" (ai sensi del citato art. 1283 c.c.), in quanto per l'appunto già compresi nelle rate precedenti a quella di volta in volta assunta a riferimento, i cui termini di pagamento sono già decorsi; non essendo revocabile in dubbio neanche che la convenzione anatocistica stipulata nella fase genetica del vincolo (in quanto trasfusa nel regolamento contrattuale e/o nel piano di

31). La letteratura matematico-finanziaria tradizionale, del resto, è assolutamente concorde nel rappresentare la capitalizzazione composta, nel suo nucleo "essenziale", come non necessariamente implicante la trasformazione degli interessi in capitale ad ogni effetto giuridico, risolvendosi essa, per l'appunto, nella confluenza degli interessi primari (già contabilizzati) e del capitale (non ancora rimborsato) nella base di calcolo utilizzata per determinare gli interessi inclusi nelle rate successive; ciò che implica la riconduzione del cd. anatocismo "genetico", per "costruzione", al profilo effettuale dell'impiego della capitalizzazione composta (cfr. E. Levi, "Corso di Matematica Finanziaria", 1953, da pag. 171 a pag. 194 del "Capitolo III - Costituzione e Ammortamento"; Id., "Corso di Matematica Finanziaria", 1959, da pag. 141 a pag. 270 dello stesso Capitolo; Id. "Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale", 1964, da pag. 219 a pag. 237 dello stesso Capitolo; C.E. Bonferroni, "Fondamenti di Matematica Attuariale", Anno Accademico 1936-1937, da pag. 290 a pag. 343 del Capitolo "Ammortamenti"; G. Varoli, "Matematica Finanziaria", 1983, da pag. 134 a pag. 139; G. Varoli e M. Cerè, "Esercitazioni di Matematica Finanziaria", 1991, da pag. 112 a pag. 129 del "Capitolo V - Ammortamento di un prestito"; F. Moriconi, "Matematica Finanziaria", 1994, da pag. 57 a pag. 81 del "Capitolo 3 - Rendite e piani di ammortamento"). Già alla fine del '700, del resto, l'interesse composto è stato definito "ciò che è prodotto da ogni capitale e dal suo interesse messi assieme, non appena l'interesse di quel capitale diventa dovuto: cioè ad ogni pagamento, o piuttosto nei tempi in cui i pagamenti diventano dovuti, viene ancora creato un nuovo capitale dall'incremento dell'interesse che matura; e perciò è chiamato interesse su interesse o interesse composto: il quale è basato su una serie di proporzioni geometriche continue" (J Ward, "A Compendium of Algebra", Londra, 1695, pag. 159). La Matematica Finanziaria non si occupa, infatti, di quegli altri vari effetti giuridici che assumono invece rilievo per il Diritto, che invece si occupa di regolare anche la questione se ed a quali fini sia dato distinguere l'obbligazione principale (per sorte capitale) e quella accessoria (per interessi), se tale distinzione valga per ogni profilo di disciplina e se l'accessorietà di quest'ultima obbligazione sia presente soltanto nella fase genetica o anche in quella successiva.

¹⁸) In particolare, si è posto in luce, in tale contesto: come "la stessa lettera dell'art. 1283 c.c. chiarisca che per anatocismo si deve intendere la sola produzione di interessi sopra gli interessi senza che con ciò si abbia necessariamente a determinare un meccanismo di confusione tra questi e la somma capitale su cui sono maturati"; in altri termini, che "l'anatocismo di per sé non è idoneo a determinare una modifica della natura giuridica, giacché essi sempre interessi rimangono, con l'ulteriore e decisiva conseguenza che la disciplina loro applicabile risulterà essere sempre, per l'appunto, quella degli interessi" (cfr. C. Colombo, "L'anatocismo", Milano, 2007, pag. 2; in tal senso, cfr. anche E. Simonetto, "Interessi", I, Diritto Civile, in Enc. Giur. XVII, Roma, 1989, pag. 5, ove in proposito si sottolinea che "secondo l'art. 1283 c.c., l'interesse tende a rimanere distinto dal capitale, conservando la sua causa"; G. Capaldo, "L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie", Padova, 2010, pag. 56, ove si chiarisce "Altro l'interesse semplice, ossia l'interesse proporzionale al tempo e al capitale, altro l'interesse anatocistico, ossia l'interesse che in luogo di essere pagato o riscosso, o meglio sarebbe dire, nell'attesa che venga pagato o riscosso, è aggiunto al capitale che lo ha prodotto, senza con ciò fondersi in quello. ... Si tratta ... di interesse composto, perché una volta che il capitale ha prodotto interessi, questi ultimi vengono idealmente sommati al capitale, al fine di calcolare gli interessi del periodo successivo"; P. Ferro Luzzi, "Una nuova fattispecie giurisprudenziale: <<l'anatocismo bancario>> postulati e conseguenze", in Giur. comm., 2001, I, pag. 18, ove si evidenzia che "gli interessi, quand'anche, eccezionalmente, ad esempio per usi, producano a loro volta interessi, non si trasformano in capitale, restando ad esempio applicabile l'art. 1194 c.c."; in linea con tale osservazione, cfr. F.A. Magni, "Le regole sull'anatocismo", in "Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento", a cura di V. Cuffaro, 2005, pag. 134, nota 6). Nello stesso Rapporto, del resto, si sottolinea a chiare lettere che "la prestazione accessoria si aggiunge alla principale, ma resta giuridicamente ben distinta", costituendo "l'esigenza di tenere le due prestazioni rigorosamente ben distinte ... un punto chiave del nostro ordinamento" (cfr. nota 6, a pag. 10); consapevolezza che pare svanire di colpo laddove, nel legittimare l'impiego del regime composto - nella cui cornice si inquadrano le regole del PAST proposto - si finisce per considerare priva di contrasto di sorta con l'ordinamento giuridico la produzione di interessi ulteriori calcolati non soltanto sul capitale, ma anche su interessi primari già contabilizzati.

ammortamento costituente parte integrante dello stesso) sia antecedente alla scadenza degli interessi medesimi (che, evidentemente, maturano e scadono nella fase esecutiva del rapporto). Nell'impiego degli interessi già contabilizzati nei periodi precedenti ai fini del computo di quelli confluenti nelle rate successive è dato ravvisare, in buona sostanza, la produzione di interessi secondari (anatocistici) calcolati su interessi "scaduti", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1283 c.c.¹⁹.

Alla luce di tali considerazioni è dato pervenire alla definizione del rapporto tra il regime finanziario della capitalizzazione composta e l'anatocismo in riferimento ai piani di ammortamento progressivi: per la Matematica Finanziaria la prima consiste nel conglobamento (o "fusione") degli interessi primari nel capitale, sia pure ai soli fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive (e ferma restando, sul piano giuridico, la formale distinzione tra l'obbligazione principale e quella accessoria per tutti gli altri profili di disciplina)²⁰; mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione di interessi ulteriori da precedente obbligazione accessoria ("scaduta" nel corso della fase esecutiva, ex art. 1283 c.c., o anche semplicemente "maturata", ex art. 120, comma 2 lett. b del T.U.B., nel testo vigente, espressione, quest'ultima, che, in virtù della specialità della disposizione in cui è inserita, vale ad escludere l'effettivo rilievo della prima per i finanziamenti concessi da istituti bancari ed intermediari autorizzati). In virtù di tale inquadramento, è dato allora comprendere le ragioni per le quali con lo stesso art. 1283 c.c. il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione composta degli interessi in sé, bensì soltanto (e specificamente) la produzione di "interessi su interessi" e ciò sebbene l'una come l'altra siano accomunate, sotto il profilo funzionale, dallo stesso effetto economico-finanziario: a ben vedere, dire che il capitale maggiorato degli interessi produce a sua volta interessi (cd. secondari), calcolati sull'importo globale, comprensivo dell'uno e degli altri (*id est*, su quello che la Matematica Finanziaria definisce "montante", costituito da capitale non ancora rimborsato e da interessi già contabilizzati nei periodi precedenti, per quanto regolarmente pagati alla scadenza delle rate di cui fanno parte) equivale a dire che gli interessi ("scaduti", ex art. 1283 c.c., o anche soltanto "maturati" ex art. 120 comma 2 lett. b del T.U.B.) producono ulteriori interessi (cd. "secondari"); ciò che vale ad integrare, per l'appunto, la fattispecie e/o l'effetto che, ex art. 1283 c.c., rispettivamente realizza o qualifica l'anatocismo giuridico²¹.

.....

¹⁹) Per tali rilievi, cfr. D. Provenzano, "Alla ricerca di una sintesi tra Matematica e Diritto nell'analisi del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese stilato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta", in www.ilcaso.it, 21 Novembre 2019, in particolare a pagg. 38-39.

²⁰) In dottrina (cfr. G. Capaldo, "L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie", Padova, 2010, pag. 56) si è rilevato che l'anatocismo si verifica quando "l'interesse ..., nell'attesa che venga pagato o riscosso" (e quindi a prescindere dall'adempimento o dall'inadempimento), "è aggiunto al capitale che lo ha prodotto" (al solo scopo di formare la base di calcolo degli interessi successivi), "senza con ciò fondersi in quello" (con conseguente autonomia di disciplina dell'obbligazione accessoria nella fase successiva a quella genetica); tale definizione, in effetti, corrisponde al "concetto elementare di anatocismo" predicato nella Matematica Finanziaria classica (cfr. nota 13).

²¹) Vedasi, per tali rilievi, G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, "Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto" – Documento condiviso redatto a margine di convegno Assuba, Maggio 2020, in www.ilcaso.it, 30 Giugno 2020 e in "Il Diritto del Risparmio", Luglio 2020. In generale, il collegamento funzionale tra la capitalizzazione composta (quale regime finanziario impiegato per la produzione degli interessi) e il fenomeno anatocistico è tradizionalmente analizzato nella letteratura scientifica, tanto da dar luogo ad una sorta di diffusa sinonimia delle due nozioni, al punto che si è eloquentemente affermato che "l'anatocismo è ... consustanziale all'interesse composto" (cfr. F. Cacciafesta, "Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN", in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 3/2019, parte II, pag. 373). Il principio riportato nel testo risulta acquisito, del resto, fin dai secoli scorsi, nei più diffusi testi istituzionali ed articoli di Matematica Finanziaria, dovendosi evidenziare che taluni dei loro Autori risultano (inopinatamente) firmatari del Rapporto AMASES in commento: cfr. A. Casano, "Elementi di Algebra", Palermo, 1845, pag. 277; C.E. Bonferroni, "Fondamenti di Matematica attuariale", 1938; E. Levi, "Corso di matematica Finanziaria e Attuariale", 1964, pagg. 223, 227 e 231; B. de Finetti, "Lezioni di Matematica Finanziaria", 1955; F. Insolera, "Teoria della capitalizzazione", 1949; A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice", 2016; Idd., "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato", 2016, G. Olivieri – P. Fersini "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese", in *Banche e Banchieri*, 2/2015; C. Mari e G. Aretusi, "Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare", in "Il Risparmio", n. 1/2018, Idd., "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in "Il Risparmio", n. 1/2019; G. Aretusi, "Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici", 2019; M. Caliri, "Matematica Finanziaria", 2001, pagg. 169 e 173; S. Vianelli – A. Giannone jr, "Matematica Finanziaria", 1965, pag. 125; F. Cacciafesta, "Matematica Finanziaria", 2006, pagg. 89 e 112; Id., "In che senso

Le ragioni per le quali il Legislatore del 1942, nel definire l'anatocismo, si è concentrato sul profilo effettuale (la produzione di interessi su interessi), piuttosto che sul regime finanziario (quello della capitalizzazione composta) attraverso il quale si realizza siffatta amplificazione del carico feneratizio, attengono, in primo luogo, ad una fondamentale esigenza di coerenza sistematica con l'ordinamento codicistico. Lo stesso Legislatore presupponeva, infatti, che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale (con conseguente equivocità e scarsa compatibilità del termine "capitalizzazione" con la disciplina codicistica delle obbligazioni pecuniarie), a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., richiama espressamente soltanto ipotesi di interessi primari, ovvero generati da capitale); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dall'art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano configurarsi fruttiferi. La Corte regolatrice, non a caso, ha sempre rimarcato il principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico ed espresso riferimento al contratto di mutuo, laddove ha per l'appunto precisato che *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"*; e, nel medesimo contesto, ha eloquentemente evidenziato anche la differente metrica di produzione degli interessi, sotto il profilo effettuale, a seconda dell'impiego del regime semplice o di quello composto: *"... una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in vent'anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni"*²². Del resto, costituisce *ius receptum* il principio

l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", in Politeia, 120/2015; F. Moriconi, *"Matematica Finanziaria"*, 1995, pagg. 17 e 67; C. Polidori *"Matematica Finanziaria"*, 1954, pag. 7; G. Ottaviani, *"Lezioni di Matematica Finanziaria"*, 1988; F. Moriconi, *"Matematica Finanziaria"*, 1994; M. D'Amico, E. Luciano, L. Peccati, *"Calcolo finanziario. Temi base e temi moderni"*, Milano, 2018, pag. 14).

²²) Cfr. Cass. n. 2593/2003, pronuncia (emessa in relazione a fattispecie cui era applicabile, *ratione temporis*, la disciplina del D.Lgs. n. 385/1992, anteriormente all'entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000) nella quale la *"capitalizzazione"* è intesa come quella conseguente all'impiego del regime esponenziale; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, Id. n. 4095/2005, Id. n. 20904/2005, Id. n. 602/2013, d. n. 603/2013, Id. n. 6022/2003, Id. n. 11400/2014, Id. n. 2374/1999, Id. n. 3500/1986, Id. n. 3805/2004, Id. n. 17813/2002, Id. n. 9653/2001, Id. n. 20094/2005, Id. n. 9510/2007, Id. n. 16448/2009, Id. n. 3359/2009, Id. n. 5707/1997, Id. n. 28663/2013 (parte motiva), Id. n. 2072/2013 (parte motiva), Id. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, Id. n. 3479/1977, Id. n. 1724/1977. Con la sentenza n. 602/2013, in particolare, la Corte di legittimità ha disatteso la teorica che esclude la configurabilità dell'anatocismo nei prestiti rateali, secondo la quale *"non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un'unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo il piano di ammortamento contrattualmente stabilito"* (teorica della rata comprensiva di quote capitale ed interessi quale *"unicum inscindibile"*, recepita dalla giurisprudenza più risalente, in particolare, oltre a quella n. 1092 del 18.04.1941, nelle sentenze n. 5409/1983, n. 6153/1990, n. 9227/1995 della Corte regolatrice). In proposito, la Corte ha espressamente osservato: *"L'argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l'eventuale "ammortamento" comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi"*. Ancor più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha ribadito che *"Nei c.d mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composta predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrono, allo scopo di consentire all'obbligazione di adempiersi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia"* (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.; conf. Id. n. 18275/2021). In virtù di tale consolidato principio, non può che evidenziarsi l'infondatezza - sotto il profilo giuridico - della teorica (di matrice essenzialmente dottrinale), che ricostruisce la rata comprensiva di quota capitale e quota interesse come un *"unicum inscindibile"*, oggetto di un'obbligazione autonoma ed unitaria (la rata nella sua interezza), nella quale non sarebbe dato distinguere (né sotto il profilo economico-contabile, né dal punto di vista giuridico) tra capitale ed interessi: *"... una volta ammessa la producibilità di interessi da parte del capitale monetario, non si vede come si possa distinguere, da un punto di vista economico, la produzione di interessi anche per quella parte di capitale che definiamo giuridicamente come interessi già maturati"* (cfr. B. Inzitari, *"La produzione degli interessi degli interessi o anatocismo"*, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, diretto da F. Galgano, Vol. VI, 1983, pag. 292.); *"... al momento dell'inadempimento ci si trova al cospetto di una sola obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale ed interessi. L'inadempimento della rata trasforma le due obbligazioni, seppure originariamente distinguibili ... in un unico debito"* (cfr. A. De Simone e M. L. Ienco, *"Sulla inconfigurabilità dell'anatocismo nel conto corrente operativo"*, in www.expartecreditoris.it e in Gazzetta forense, 2015, fasc. 6, pagg. 35 e ss.; conf., V. Lenoci, *"Gli interessi nei contratti bancari"*, in Giur. merito, 2005, pagg. 70 e ss., G. Mantovano, *"Rinvio agli usi di piazza, commissioni massimo scoperto, giorni valute"*, in Contratti, 2003, pag. 190 e ss.). La ricostruzione della rata quale *unicum inscindibile*, del resto, ha trovato smentita anche nella recente ordinanza n. 33964/2022 del 07.11.2022, con la quale la Suprema Corte, nel dissentire con il convincimento espresso nella sentenza impugnata (della Corte di Appello di Torino) circa l'esclusione della capitalizzazione

per il quale l'accessorietà dell'obbligazione per interessi attiene soltanto alla fase genetica, assumendo essa obiettiva ed innegabile autonomia di disciplina in riferimento agli altri vari profili giuridicamente rilevanti²³. Nello stesso Rapporto AMASES, del resto (nota 6 a pag. 10), si riconosce che *"la prestazione accessoria si aggiunge a quella principale, ma resta giuridicamente ben distinta"* e ciò *"anche in caso di contemporaneità"* delle due obbligazioni; rappresentando tale principio (che ha quindi *"rilevanza non meramente algebrica"*) *"un punto chiave del nostro ordinamento"*. Non è del resto casuale che nell'intera disciplina delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine *"capitalizzazione"* in relazione agli interessi (intesa come trasformazione, inglobamento, degli stessi nel capitale, significato venuto in rilievo soltanto in tempi relativamente recenti, con gli artt. 2 e 3 della nota Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, emanata, in attuazione dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 342/1999), risultando tale espressione utilizzata nel Codice in tutt'altro senso²⁴. Un'elementare considerazione, del resto, vala a confermare quanto appena precisato: una volta dato per assodato che - fatte salve le ipotesi di anatocismo *"legittimo"* tassativamente stabilite dal Legislatore (ai sensi dell'art. 1283 c.c. e delle altre disposizioni speciali) - gli interessi nei contratti di credito si configurano tali (e sono legittimi) soltanto ove calcolati (esclusivamente) sul capitale (l'art. 820 comma 3 annovera tra i frutti civili, per l'appunto, gli *"interessi dei capitali"*, l'art. 1815 c.c., nel porre, salva diversa pattuizione, a carico del mutuatario l'obbligo di pagamento degli interessi, fa espresso richiamo, ai fini della loro *"determinazione"*, all'art. 1284, che, a sua volta, ne prescrive il calcolo attraverso l'applicazione di un'aliquota percentuale in ragione di anno, il combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1283 c.c. individua la base di calcolo sulla quale va ad operare il tasso, costituita, per l'appunto, dal solo capitale, essendo vietata la produzione di interessi *"secondari"*), allora nell'ipotesi in cui, in base a una clausola negoziale, agli interessi *"primari"* vengano aggiunti interessi (ulteriori) computati su altri interessi, di interessi computati (sia pure in parte) su altri interessi, tale peculiare incremento dell'obbligazione pecuniaria accessoria (i cd. *"interessi composti"*, per l'appunto); e la verifica della legittimità o meno della pattuizione che attiene a siffatto *aliud* non può che essere affidata al giudizio di meritevolezza della loro previsione (art. 1322 c.c.), integrando siffatta porzione del carico *"feneratizio"*, in tal guisa, una prestazione *"atipica"*, o comunque esorbitante rispetto alla sistematica codicistica afferente alla natura ed alla funzione degli *"interessi"*, per quanto appena chiarito. Altra ragione per la quale l'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo attraverso la descrizione del suo peculiare effetto economico - finanziario (la produzione di interessi secondari generati da interessi primari già maturati e contabilizzati) è che tale soluzione semantica consente di comprendere nell'ambito applicativo dello stesso precetto imperativo (che subordina la pratica in esame alla ricorrenza di determinate e rigorose condizioni) varie fattispecie (e vari strumenti tecnico-operativi) attraverso le quali l'effetto in questione (comune, per l'appunto, a tutte le fattispecie *de quibus*) può (alternativamente) in concreto realizzarsi: l'ipotesi (invero priva di riscontro

degli interessi passivi *"dal novero delle voci economiche rilevanti"* ai fini del controllo antiusura, ha rimarcato che siffatto assunto si fonda *"sull'erroneo presupposto che la capitalizzazione degli interessi comporti la trasformazione di un'obbligazione accessoria in una obbligazione principale"*. Pare evidente, in effetti, che se tale rilievo vale per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti (nella quale gli interessi passivi di periodo si confondono nel saldo periodico, comprensivo del capitale), esso non può che valere anche in riferimento ai finanziamenti a rimborso rateale con il sistema *"francese"*, nei quali è dato distinguere, in ciascuna rata, tra quote capitali e quote interessi.

²³) In particolare, l'autonomia dell'obbligazione per interessi nella fase successiva a quella genetica attiene ai seguenti aspetti: all'attività dispositiva inerente al corrispondente diritto di credito, che può costituire oggetto di atti dispositivi distinti rispetto al capitale dal quale è prodotto); al regime della prescrizione (ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.); al termine prescrizione degli interessi (art. 2948 n. 4 c.c.); alla disciplina dei privilegi (art. 2749 c.c.), del pegno (art. 2788 c.c.) e dell'ipoteca art. 2855 c.c.); all'estensione (solo presuntiva) al debito per interessi dell'efficacia della quietanza relativa a quello per capitale (art. 1199 comma 2 c.c.); all'autonoma azionabilità in giudizio della pretesa concernente gli interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale; all'autonomia delle due obbligazioni (*"salvo patto contrario"*) in riferimento alla cedibilità dei rispettivi crediti (art. 1263 comma 3 c.c.); alla disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., ispirata, per l'appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni.

²⁴) Vedasi art. 580 c.c. (assegno spettante ai figli naturali non riconoscibili), art. 971 c.c. (affrancazione del fondo enfiteutico) e art. 1866 c.c. (riscatto della rendita perpetua). A ben vedere, in tali casi il termine è impiegato non con riferimento agli interessi (quale regola o criterio di calcolo degli stessi), bensì per indicare l'operazione di conversione del valore di una somma (capitale) da corrispondere periodicamente nel tempo a venire in una somma da corrispondere *una tantum*, cioè l'operazione di valutazione al tempo presente di una somma disponibile in futuro; operazione che in Matematica Finanziaria è invece designata con il termine *"attualizzazione"* (concetto esattamente inverso a quello che, nel peculiare ambito in questione, la medesima scienza definisce *"capitalizzazione"*, termine che attiene invece al calcolo del valore a un determinato tempo futuro di un capitale disponibile al tempo presente).

nell'ordinaria casistica, per la sua palese e "smaccata" riconducibilità alla pratica vietata descritta dall'art. 1283 c.c.) nella quale un'espressa clausola contrattuale stabilisca che gli interessi primari maturati di periodo in periodo generino, a loro volta, ulteriori interessi, anche indipendentemente dal loro accorpamento contabile nella sorte capitale (cd. anatocismo "separato"), scenario nella quale, in buona sostanza, lo stesso art. 1283 c.c. risulterebbe fungere anche da descrizione di una "fattispecie" (ancor prima di un "effetto"), a prescindere da qualsivoglia verifica del regime finanziario; l'ipotesi dell'inglobamento dell'obbligazione accessoria nell'obbligazione principale ad ogni effetto di legge, con la conseguente assunzione (*quoad essentiam*), da parte degli interessi, della medesima natura del capitale in relazione a qualsivoglia profilo di trattamento giuridico (si pensi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, già caduta sotto la scure della Corte di Cassazione con l' "overruling" del 1999 e da ultima regolata dall'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 del T.U.B., come novellato dall'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016); infine, il caso dell'adozione del regime composto nell'elaborazione dei piani di ammortamento progressivi stilati in regime composto, soluzione attraverso la quale, come chiarito, pur non assistendosi (apparentemente) alla trasformazione (in chiave di "conversione" della natura giuridica) in capitale degli interessi maturati nei periodi precedenti (restando le due obbligazioni distinte in relazione ai restanti profili di disciplina), i primi sono comunque destinati a comporre (esattamente come nel caso dei finanziamenti "Zero Coupon Bond" e "Bullet") la base di calcolo (montante) degli interessi contabilizzati nei periodi successivi (cd. anatocismo "genetico")²⁵. Quest'ultima forma di manifestazione dell'anatocismo - implicando la periodica ridefinizione, di scadenza in scadenza, del "debito residuo" sul quale calcolare gli interessi ripartiti nei periodi successivi, attraverso l'inglobamento nel capitale non ancora rimborsato di quelli già in precedenza contabilizzati - comporta l'artificioso frazionamento contabile del mutuo - contratto unitario (di durata) anche qualora l'esecuzione dell'obbligo di rimborso e di remunerazione del prestito sia strutturata con il susseguirsi di rate comprensive di quote capitale e quote interessi da pagarsi a scadenze periodiche (e ciò in quanto "le diverse rate ... non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione"²⁶) - in una pluralità di finanziamenti *sub specie* di prestiti elementari (e quindi, in sostanza, di distinti e successivi rapporti contrattuali), nei quali la "base di calcolo" degli interessi di pertinenza di ciascun prestito successivo al primo è costituita dal capitale residuo (rappresentato dalla differenza tra la somma di tutte le somme capitale distribuite nelle varie operazioni e le somme capitale di pertinenza dei prestiti precedenti a quello preso in considerazione) alla data di scadenza del termine di rimborso del finanziamento immediatamente precedente, maggiorato degli interessi già contabilizzati in riferimento a tutti i prestiti pregressi (anche se già puntualmente ed integralmente rimborsati)²⁷.

²⁵ Per tali rilievi, sia consentito il richiamo a D. Provenzano, "Alla ricerca di una sintesi tra Matematica e Diritto nell'analisi del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese stilato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta", in www.ilcaso.it, 21 Novembre 2019 e in www.assocut.it.

²⁶ Cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 19291/2010, Id. n. 18951/2013, Id. n. 17798/2011, Id. n. 1546/1965.

²⁷ La conclusione riportata nel testo trova riscontro nella descrizione della dinamica di produzione degli interessi fornita in un testo istituzionale di Matematica Finanziaria, laddove si è evidenziato che nell'ammortamento "alla francese" "occorre ricalcolare di scadenza in scadenza l'ammontare del debito che genera interessi, sicché questi, ancorché semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta"; sicché, in siffatta ipotesi, "il capitale viene frazionato in più quote e ad ogni scadenza il debitore rende una di tali quote assieme agli interessi generati (a partire dalla scadenza immediatamente precedente) dalla somma delle quote non ancora rese in precedenza" (cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, "Matematica Finanziaria", 1998, pagg. 187-188). Analogamente, anche nella dottrina giuridica si è osservato che "in matematica, nel regime composto l'interesse si somma al capitale (si capitalizza) ad ogni valore di t producendo l'interesse sull'interesse nel successivo periodo (anatocismo), sicché questi, ancorché semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, si incrementano in modo esponenziale (progressione geometrica)"; di modo che la loro crescita si rappresenta sul piano cartesiano con una curva con la concavità rivolta verso l'alto (cfr. G. Colangelo, "Ammortamento alla francese e anatocismo: applicabilità, effetti e legittimità", in F. Fiorucci (a cura di), "Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei mutui bancari", Altalex Editore, 2019, e in www.altalex.com; in termini analoghi, cfr. E. Simonetto, Voce "Interessi", in Enc. Giur. Treccani, 1989, pag. 2). Da quanto esposto emerge la non divisibilità della ricostruzione proposta in un contributo a firma di due degli Autori del Rapporto, che ne ha preceduto ed ispirato la pubblicazione, secondo cui, postulando l'esigibilità periodica degli interessi in un ammortamento progressivo, scomponendo lo stesso in una serie di prestiti elementari tipo Zero Coupon Bond, "gli interessi non pagati" (ovvero, giova precisare, quelli prodotti alla scadenza di ciascuno dei prestiti ZCB risultanti dalla scomposizione) "si trasformerebbero ad ogni cadenza periodale in debito aggiuntivo (nuovo capitale)", di modo che "gli interessi generati da tale debito si dovrebbero interpretare non come interessi su interessi, ma come interessi su capitale" (cfr. F. Pressacco, L. Ziani, "Sull'anatocismo nell'ammortamento progressivo: un'impostazione non convenzionale", in www.assocut.it. Un inquadramento di tal genere, in

Anche qualora la tecnica operativa definita “anatocismo genetico”, quale configurata nell’ammortamento “alla francese”, non venisse ricondotta nell’ambito operativo dell’art. 1283 c.c.²⁸, ove si consideri che essa comunque consente (in maniera indiretta e surrettizia) il conseguimento del medesimo risultato economico-finanziario prefigurato dalla citata disposizione²⁹, andrebbe rimarcato

effetti, si pone in radicale ed insanabile contrasto con l’autonomia ontologica, contabile e giuridica che connota, in forza di principio consolidato sia in giurisprudenza che in dottrina, l’obbligazione per interessi nella fase successiva a quella genetica, di modo che gli interessi, una volta sorti, non possono confondersi nel capitale; avendo la Corte regolatrice, in particolare, espressamente respinto la teorica della rata di ammortamento quale *unicum inscindibile* (cfr., da ultima, Cass. n. 33964/2022 del 07.11.2022 cit.), vale a dire come oggetto di unica obbligazione nella quale gli interessi sono confusi nel capitale, mutandone la natura giuridica (vedasi, al riguardo, note 14, 17, 18, 21). Nello stesso Rapporto, del resto, si riconosce che “*la prestazione accessoria ... resta giuridicamente ben distinta*” (nota 6, pag. 10). Va peraltro dato atto che anche uno degli Autori del Rapporto in un precedente articolo ha avuto modo di rimarcare la possibilità di scomposizione di un prestito graduale in una serie di prestiti elementari (tipo “*Bullet*”) strutturati in regime composto, la cui somma determina il medesimo risultato (in termini di capitale restituito e di interessi corrisposti) del primo: “*bullet e prestiti <<alla francese>> simul stabunt, simul cadent*”; traendo da tale constatazione le seguenti conclusioni: “... *la tesi che l’ammortamento alla francese sia in forte odore di irregolarità è ormai condivisa da molti: nel calcolo della sua rata, l’interesse composto appare in modo troppo evidente perché si possa fingere di non vederlo*”; “*In altra sede*” (cfr. F. Cacciafesta, “*Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TA N*; Riv. del Dir. Comm. e del Dir. Gen. delle Obbligaz., CXVII, 2019, pp. 373-386), “*abbiamo dimostrato che si può in realtà, per quel calcolo, fare a meno del ricorso esplicito all’interesse composto. Le due condizioni: (a) rata costante*; b) *pagamento periodico degli interessi su tutto il debito ancora non rimborsato individuano infatti la stessa rata delle due: (a’) rata costante (b’) impiego dell’interesse composto*”; ed infine, “*Ma allora, se (b) e (b’) sono equivalenti, e l’impiego della seconda va giudicato contra legem, non si vede come possa accettarsi l’utilizzo della prima; e come si possano non respingere tutti i piani di ammortamento che la prevedono*” (cfr. F. Cacciafesta, “*Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent*”, pagg. 5-6, in www.assocctu.it).

²⁸) Tale è la posizione di quella giurisprudenza che continua a considerare la capitalizzazione degli interessi quale necessario conglobamento degli stessi nel capitale ad ogni effetto di legge, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica, da obbligazione accessoria ad obbligazione principale (cfr., ad es., App. Torino, 05.05.2020, n. 464, in www.cloudfinance.it e in www.assocctu.it, Trib. Siena 29.07.2019, n. 824; App. Milano, 16.03.2021 n. 835, conf. Id. 05.09.2021 n. 9021, Id. n. 849/2022, Id. n. 3807/2021, Id. n. 22052021, Id. n. 1918/2021). La teorica ricostruttiva recepita in tali pronunce deriva, a ben vedere, dall’inadeguata conoscenza del meccanismo della capitalizzazione composta: il pagamento periodico degli interessi non vale ad escludere che, ai fini della determinazione della rata costante – e quindi fin dal momento della contrattazione – gli interessi computati nelle rate precedenti vengano “aggiunti” al capitale non ancora rimborsato, formando in tal modo il debito residuo (che quindi non è costituito soltanto da capitale) sul quale vengono calcolati gli interessi (a prescindere dal fatto che il mutuatario adempia regolarmente o si riveli inadempiente nel pagamento delle rate). Siffatto meccanismo risulta sconosciuto anche a quella dottrina giuridica che, all’oscuro delle modalità di formazione del piano, sostiene che nell’ammortamento “francese” l’impiego dell’interesse composto non comporterebbe effetto anatocistico di sorta nel conteggio degli interessi, dal momento che “*al termine di ciascun anno, ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data*”, di modo che gli interessi verrebbero “*quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi*” (cfr. C. Colombo, in “*Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti sui tassi parametrati all’Euribor, pattuizione floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese e TAEG/ISC*”, in Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia, n. 2/2020). Va al riguardo precisato che l’affermazione appena citata non può porsi come spiegazione generale del sistema “alla francese”, facendo riferimento a rate annuali (e, quindi, ad un’ipotesi di costruzione del piano in base ad un tempo unitario, scenario nel quale le funzioni del regime esponenziale e di quello lineare coincidono, e ciò, beninteso, soltanto qualora venga adottata la ponderazione dei periodi rateali (*days count convention*) secondo l’anno commerciale, contrastante con il disposto di cui all’art. 821 comma 3 c.c.); ed, in ogni caso, non risponde al vero laddove definisce il “*debito residuo*” come costituito soltanto da capitale. Come è stato correttamente rilevato, siffatto inquadramento è condizionato da un errore prospettico, in quanto, in buona sostanza, “*viene a capovolgere il rapporto causale fra le variabili indipendenti fissate in contratto e quelle dipendenti*”: tenuto conto che “*la variabile indipendente fissata in contratto è la rata e con essa l’obbligazione accessoria*”, mentre “*il debito residuo costituisce la variabile dipendente da detti valori*”, ne deriva che “*in termini matematici sono le variabili indipendenti a determinare la costruzione del piano ed i valori assunti dalle variabili dipendenti, espresse sia dagli interessi della rata k-esima, sia dal debito residuo*” (cfr. R. Marcelli, “*Finanziamento con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.*”, in www.dirittodelrisparmio.it). Sfugge alla ricostruzione giurisprudenziale e dottrinarie sin qui criticata, in definitiva, il reale meccanismo operativo dell’ammortamento “alla francese” (in regime composto), in virtù del quale gli interessi non sono calcolati (soltanto) sul debito capitale residuo, bensì su un montante (costituito da una “miscela” di capitale ed interessi contabilizzati nelle rate successive alla prima).

²⁹) L’identità del risultato numerico è assolutamente incontrovertibile, sia nella dottrina contabile e nella letteratura scientifica (cfr., *ex plurimis*, R. Marcelli, “*Nella rata si annida l’anatocismo*”, in www.altalex.it, 23.04.2019, Id. *Ammortamento alla francese e all’italiana: la matematica contro il diritto*”, in www.filodiritto.com, 20.06.2019, A. Casano, “*Elementi di Algebra*”, Palermo, 1845 ed, in generale, i riferimenti bibliografici citati nelle note 19, 46, 62), sia nella giurisprudenza che, nel raccordare le due discipline, ha fatto emergere le criticità del sistema “francese” rispetto alla disciplina giuridica di riferimento (cfr., ad es., Trib. Massa, n. 384 03.08.2020, pubblicata il 05.08.2020, Giudice D. Provenzano, in www.ilcaso.it e in www.contenziosobancario.it, Trib. Taranto, 29.03.2022 n. 796, in www.assocctu.it, Trib. Cremona, 12.01.2022, Giudice N. Corini, in

che costituisce *ius receptum* in giurisprudenza il principio per il quale deve considerarsi affetta da nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, ex 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l'impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) tesi al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore³⁰. È per l'appunto in virtù di tale principio, del resto, che la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha ravvisato la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario; trattandosi di disciplina imperativa, in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all'art. 1283 c.c. consentita all'autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi). Deve pertanto ritenersi che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all'accordo preventivo che preveda in modo diretto ed esplicito la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch'essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.) - che producano comunque, sotto il profilo economico-finanziario, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi già contabilizzati nei periodi precedenti. Sotto tale profilo, alla stregua di un'esegesi ispirata al criterio teleologico (cui occorre avere precipuo riguardo ai fini dell'interpretazione di norme imperative), non pare revocabile in dubbio che - in considerazione della complessa *ratio* (anche pubblicistica) della disciplina posta dall'art. 1283 c.c. (consistente nell'impedire l'incremento fuori controllo degli interessi, con conseguenze distorsive ed aberranti sul mercato del credito, oltre che nella tutela della sfera patrimoniale del soggetto finanziato) - l'intento del Legislatore è stato quello di evitare la verifica (sostanziale) dell' "effetto" anatocistico *tout court* (*eventus*); piuttosto che semplicemente ripudiare la "fattispecie" (*quomodo*) in ipotesi definita nella disposizione appena citata (e, quindi, lo specifico strumento tecnico-operativo, ivi descritto, attraverso il quale si può determinare quell'effetto, consistente nella produzione di interessi computati su interessi, "scaduti" o "maturati" che siano). In proposito, la vicenda giurisprudenziale che ha portato la Suprema Corte - con indirizzo costante a far tempo dal 1999 - a dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari è emblematica e chiarificatrice³¹.

In definitiva, l'apodittico assunto da cui muove il Rapporto AMASES., secondo cui l'anatocismo regolato dall'art. 1283 c.c. sarebbe ravvisabile (soltanto) nell'ipotesi di "*trasformazione degli interessi scaduti e non pagati in debito aggiuntivo produttivo di interessi nei periodi successivi*", è fondato su una nozione di "*trasformazione*" (degli interessi in capitale) che pare evocare quella ("ontologica") della conversione dell'obbligazione accessoria in quella principale ad ogni effetto di legge (*quoad essentiam*), che si è chiarito non essere in realtà l'unica riconducibile all'effetto anatocistico prefigurato dall'art. 1283 c.c. e che si pone in contrasto, in chiave sistematica, con la disciplina codicistica, permeata dal principio di distinzione ed autonomia delle due obbligazioni nella fase esecutiva. Nel Rapporto si insiste nel dare per presupposto che gli interessi primari da cui si generano quelli secondari debbano essere necessariamente "*scaduti e non pagati*" (alla scadenza); e ciò al fine di

www.ilcaso.it), sia nella stessa giurisprudenza che, pur negando la riconducibilità della fattispecie all'ambito applicativo di cui all'art. 1283 c.c., ha comunque compreso l'esigenza di confrontarsi con la Matematica Finanziaria ai fini della trattazione del tema (cfr. Trib. Torino, 30.05.2019 n. 605, Id. 18.02.2022 n. 718, Giudice E. Astuni e le altre pronunce citate nella nota 60), costituendo del resto patrimonio "comune" degli studi con i quali si è adottato un approccio integrato interdisciplinare ai fini dell'analisi del tema (cfr. G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, "*Anatocismo ed usura nei mutui - Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto*" - Documento condiviso redatto a margine di convegno Assuba, Maggio 2020, in www.ilcaso.it, 30 Giugno 2020 e in "Il Diritto del Risparmio", Luglio 2020).

³⁰) Cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. Id. n. 5740/2011, Id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006; analogamente deve quindi ritenersi riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato dalla stessa norma imperativa.

³¹) Cfr. Cass. n. 2374/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004: anche in quel caso il conseguimento dell'effetto economico-finanziario prefigurato dall'art. 1283 c.c. avveniva con un artificio contabile, attraverso il quale la fittizia chiusura trimestrale del conto, finalizzata al conglobamento degli interessi maturati nel periodo nel capitale, consentiva l'addebito di interessi secondari computati su interessi primari; e ciò sebbene questi ultimi non potessero considerarsi giuridicamente "scaduti", atteso che in quel modello contrattuale il saldo (comprensivo di capitale ed interessi) diventa esigibile soltanto al momento della chiusura effettiva del conto, allorché soltanto si configura un credito (in capo alla banca o al correntista).

postulare l'incompatibilità dell'anatocismo con il pagamento periodico degli interessi e, in definitiva, per escludere contrasto di sorta tra l'impiego del regime composto nell'ammortamento progressivo dei contratti di credito e lo stesso art. 1283 c.c.; trascurando in tal modo di considerare che, in chiave finanziaria, "pagare vuol dire capitalizzare"³².

.....

§ 2) L'erronea rappresentazione della posizione degli "Anatocisti", asseritamente basata su un'"interpretazione estensiva" dell'art. 1283 c.c. e/o sull'affermazione dell'illegittimità dei finanziamenti con rimborso progressivo mediante rate comprensive di quote capitale e quote interessi (calcolati sul "debito residuo") – La vera criticità: il rapporto tra art. 1283 e art. 821

Come già accennato, l'"interpretazione estensiva" dell'art. 1283 c.c. propugnata dagli "Anatocisti" secondo la ricostruzione del Rapporto (pag. 13) implicherebbe l'affermazione dell'"illegittimità dei mutui che prevedono a ogni scadenza concordata (alla fine di ogni periodo) il pagamento a ogni rata che comprende (oltre a una quota capitale non negativa) gli interessi calcolati sull'importo del debito residuo all'inizio del periodo". Al di là della semplificazione della rappresentazione in questione (a fronte dell'ampio e variegato "panorama" di opinioni che si evidenziano profili di criticità nel rapporto tra l'ammortamento "alla francese" in uso nel mercato del credito e la disciplina di legge), giova al riguardo precisare l'approccio ricostruttivo corretto nell'affrontare adeguatamente il tema.

L'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) consente sicuramente ai contraenti di convenire l'estinzione contemporanea, periodica e frazionata dell'obbligazione restitutoria e di quella remuneratoria mediante rate comprensive di quote capitale e quote interessi (non ravvisandosi aspetti di non meritevolezza in un assetto pattizio di tal genere). Ed il fatto che sia concordato di calcolare gli interessi, di scadenza in scadenza, applicando il tasso di interesse al "capitale residuo" non ancora rimborsato riveniente al termine del periodo immediatamente precedente a quello della rata presa in considerazione – operazione alla quale parte di dottrina e giurisprudenza hanno dedicato particolare attenzione, ricostruendola in chiave di "anticipazione" dell'esigibilità dell'obbligazione per interessi rispetto all'esigibilità di quella avente ad oggetto la sorte capitale sulla quale questi ultimi vengono computati (soluzione comunque legittima, costituendo espressione di autonomia privata) – risulta rispondente, a ben vedere, allo stesso fondamento giustificativo dell'obbligazione feneratizia derivante dai contratti di credito (tali dovendosi intendere, ex art. 1815 c.c., quelli attraverso i quali viene concesso un finanziamento, in cambio del pagamento di interessi, quali corrispettivo, per l'appunto, della concessione della disponibilità del denaro altrui); fondamento che va individuato nell'art. 820 comma 3 c.c., a mente del quale gli "interessi dei capitali", così come gli altri "frutti civili", rappresentano il "corrispettivo del godimento che altri ne abbia" di un bene fruttifero (nel caso specifico, il corrispettivo del godimento del capitale altrui), essendo opportuno precisare, sin da ora, che, a norma all'art. 821 comma 3 c.c., gli stessi interessi "si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata" del godimento del capitale sul quale sono computati. In effetti, il mutuatario, all'atto del pagamento di ciascuna rata (attraverso la quale rimborsa soltanto una frazione del capitale finanziato) continua a detenere il capitale residuo concessogli (non ancora rimborsato con quella rata e con quelle precedenti) e il fondamento giustificativo del calcolo degli interessi sullo stesso capitale residuo consiste, per l'appunto, nella protrazione del godimento di quest'ultimo; soluzione che, oltre che

³²) Cfr. A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Barracchini, F. Olivieri, "Pagare vuol dire capitalizzare", in www.attuariale.eu, Ottobre 2020. Vedasi, fin da ora, pag. 29 e nota 65 ivi riportata. Un altro Autore, firmatario del Rapporto, pur avendo suo tempo sostenuto che "l'anatocismo "è ... consustanziale all'interesse composto" (vedasi nota 19), ha recentemente affermato che, laddove gli interessi vengano "periodicamente pagati", sarebbe, per ciò solo, "escluso che siano capitalizzati, e messi con ciò in condizione di produrre nuovi interessi", di modo che risulterebbe "fuor di luogo ... ogni riferimento all'interesse composto ed alla categoria dell'anatocismo" (cfr. F. Cacciafesta, "Il regime dei prestiti. Osservazioni critiche su un articolo di D. Nardone e F. Cappelluti", pag. 2, in www.ilcaso.it); assunto che pare difficilmente conciliabile con il (condivisibile) rilievo, contenuto in precedente scritto a sua firma, secondo cui "prevedere il pagamento (o la capitalizzazione) periodica degli interessi trasforma un impiego in interesse semplice in uno in interesse composto, ad un tasso maggiore; tanto maggiore quanto più frequente è la capitalizzazione" (cfr. F. Cacciafesta, "Le leggi finanziarie dell'interesse semplice e composto e l'ammortamento dei prestiti", in Atti del Convegno organizzato da Assocutu in Roma, il 16.11.2018, in www.assocutu.it.)

espressione di autonomia negoziale (ex art. 1322 e 1183 c.c.), si configura in perfetta conformità al disposto di cui agli artt. 1815 e 820 comma 3, per quanto appena precisato, oltre che all'art. 1820 c.c. (che, nel prevedere la facoltà per il mutuante di chiedere la risoluzione del contratto a fronte dell'inadempimento, da parte del mutuatario, all'obbligo di pagamento degli interessi, dà evidentemente per presupposta la periodicità di detto obbligo solutorio, anticipato rispetto a quello relativo al capitale sul quale gli stessi interessi sono calcolati). Non sussiste, quindi (nella prospettiva degli "Anatocisti"), incompatibilità di sorta tra impiego del regime lineare (nella definizione della rata costante e dell'ammortamento) e pagamento periodico degli interessi (in corrispondenza della scadenza delle rate in cui essi sono ripartiti *pro quota*); ciò sempre che il fondamento della prestazione feneratizia nei contratti di credito venga individuata nella funzione di frutti civili assunta dagli interessi, quale corrispettivo del godimento del capitale concesso a terzi (ex art. 820 comma 3 c.c.), piuttosto che nell'art. 1282 c.c.³³.

L'effettiva criticità dell'ammortamento "alla francese", in definitiva, non sta nell'applicazione di interessi conteggiati su un capitale non ancora esigibile (o, se si vuole, nell' "anticipazione" dell'esigibilità del credito per interessi rispetto all'esigibilità del credito relativo alla sorte capitale sulla quale sono computati gli interessi medesimi), trattandosi comunque di capitale rimasto nella disponibilità del mutuatario, in quanto tale produttivo di interessi ("compensativi" secondo la definizione contenuta nel § 570 della Relazione al Codice), ex art. 820 comma 3 c.c.; ciò che vale ad escludere che possa essere posta in discussione la legittimità di detta "anticipazione" in base all'art. 1282 c.c. (disposizione il cui richiamo risulta improprio ed inconferente in tale contesto, prevedendo la produzione di interessi, comunemente definiti "corrispettivi", sui crediti "*liquidi ed esigibili*", tale non potendosi considerare quello inerente al capitale residuo non ancora rimborsato, distribuito in rate non ancora scadute e quindi non ancora esigibili)³⁴. Né possono tanto meno ipotizzarsi profili di illegittimità di sorta per la (talora affermata) debenza di interessi non ancora maturati³⁵ (risultando essi sicuramente maturati negli ammortamenti progressivi, ai sensi del citato art. 820 comma 3 c.c., per effetto del godimento, giorno per giorno, del capitale finanziato e non ancora rimborsato), o non ancora "*scaduti*" (coincidendo la scadenza delle singole quote interessi con quelle delle rate nelle quali esse risultano rispettivamente incluse). L'unica e vera criticità è da ravvisare,

³³) Non a caso, anche uno degli Autori del Rapporto, ha avuto modo di sottolineare, in un precedente articolo a sua firma, che "*in generale, la modalità di formazione dell'interesse (se si vuole: la velocità con cui il capitale investito cresce con il passare del tempo) non ha niente a che fare con quella secondo la quale l'interesse prodotto viene staccato e reso disponibile*" (cfr. F. Cacciafesta, "*In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*", in Politeia, 120/2015). L'individuazione del fondamento giustificativo degli interessi nei finanziamenti a rimborso graduale nell'art. 1282 c.c., anziché nell'art. 820 c.c. si rinviene in quella dottrina (citata nella nota che segue) che ravvisa un'anomalia ciò che invece rappresenta una caratteristica normale di tale tipologia di contratti (ex artt. 820 comma 3, 1183 e 1820 c.c.), vale a dire la scadenza convenzionale dell'obbligo di pagamento periodico e frazionato degli stessi interessi rispetto all'esigibilità del capitale non ancora restituito sul quale essi sono conteggiati. Sulla scorta di tale erronea premessa la suindicata dottrina perviene ad affermare che gli interessi non sarebbero esigibili prima dell'avvenuta restituzione dell'intero capitale preso in prestito, o, in subordine, che sarebbe esigibile la sola quota parte di interessi maturata in relazione alla quota di capitale rimborsata con ciascuna rata.

³⁴) La stessa Corte di Cassazione si è espressa nel senso precisato nel testo, laddove, nel pronunciarsi su una fattispecie di deposito bancario (produttivo di interessi, al pari del mutuo, la cui disciplina è stata non a caso richiamata dal Giudice di legittimità) – ma alla luce di un principio applicabile anche ai finanziamenti a rimborso progressivo, per identità di *ratio* – ha espressamente sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 1282 c.c., rigettando il motivo di ricorso che, a fronte dell'inesigibilità delle somme depositate (per essere in quell'ipotesi state sottoposte a sequestro), invocava l'improduttività di interessi ad opera delle stesse: "*L'obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma dagli artt. 1834 e 1835 c.c., non è legato all'esigibilità del credito restitutorio. Esso invece discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 c.c.). Si tratta, pertanto, di interessi conaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria: essi perciò spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri*" (cfr. Cass. n. 17945/2003).

³⁵) In tal senso, cfr., in giurisprudenza, Cass., ord. 24.05.2021 n. 14166 (Presidente M. Acierio, Giudice estensore A.A. Dolmetta), Trib. Cremona 28.03.2019, n. 227 (Giudice. N. Corini); in dottrina, a titolo esemplificativo, N. de Luca, "*Interessi composti, preammortamento e costi occulti, Note sul mutuo alla francese e all'italiana*", in "Banca, borsa, tit. credito", 2019, I, pagg. 371 e segg.; Id., "*Mutuo alla francese, anatocismo od altro. Di sicuro, c'è qualcosa che non va*", in "Banca, borsa, tit. credito", fasc. II, 2021, pagg. 233 e segg. e in www.iusexplorer.it); A.A. Dolmetta, "*A margine dell'ammortamento <<alla francese>>: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*", in Banca, borsa, tit. cred. 2022/5).

piuttosto, nel contrasto con il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) che deriva dall'impiego del regime composto attraverso il quale viene determinata la rata costante e stilato l'ammortamento. A ben vedere, l'effettiva "anomalia" che si configura nel piano di ammortamento "alla francese" rispetto al sistema prefigurato dal Codice Civile - e che vale ragionevolmente ad inficiarne la legittimità - va piuttosto (ed esclusivamente) individuata nella consistenza e nell'ammontare della base di calcolo sulla quale, alle singole scadenze periodiche, gli interessi medesimi sono computati; base di calcolo costituita da un "montante" formato dall'intera sorte capitale residua (non ancora rimborsata), maggiorata (*sub specie* di "debito residuo") - per effetto del regime finanziario esponenziale utilizzato sia nella formazione della rata costante, sia nella predisposizione dell'ammortamento - degli interessi già contabilizzati nelle rate precedenti, anziché dal solo capitale residuo; ciò che, peraltro, comporta l'artificioso frazionamento del prestito (operazione di durata unitaria sotto il profilo giuridico) in una pluralità di finanziamenti (e, di conseguenza, di obbligazioni restitutorie e remuneratorie), in contrasto con il principio di unitarietà del rapporto contrattuale. L'impiego del regime composto ai fini appena indicati comporta, in effetti, violazione del principio di proporzionalità nella produzione degli interessi, posto dall'art. 821 comma 3 c.c. - principio il cui rispetto soltanto la formula del regime di capitalizzazione semplice è in grado di garantire ($I = C * i * t$), evitando che gli interessi (esigibili solo al termine dell'operazione di rimborso) possano produrre interessi ulteriori - oltre che violazione dell'art. 1283 c.c., disposizione imperativa (in quanto tale inderogabile e non eludibile attraverso l'esercizio dell'autonomia privata); ciò fatte salve, beninteso, le specifiche e tassative ipotesi di anatocismo "legale". Il tema è più che mai di stretta attualità, considerato che con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. (come novellato dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016), è stato reintrodotta il "divieto" di anatocismo (ovvero ripristinata l'operatività dell'art. 1283 c.c.), fatte salve, per l'appunto, le "eccezioni" costituite dagli interessi di mora e dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti. La Delibera C.I.C.R. attuativa del 06.08.2016, del resto, ha espressamente previsto l'applicabilità di detta nuova disciplina alle operazioni bancarie regolate dal Titolo VI T.U.B. (che si occupa della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti); disciplina cui occorre quindi avere sicuramente riguardo in riferimento al mutuo bancario, cui pure attiene il "divieto" di anatocismo per gli interessi corrispettivi ribadito dall'art. 2 della stessa Delibera C.I.C.R. del 2016; regola, questa, cui però si contrappone l'anatocismo che deriva (per costruzione) dall'impiego del regime composto nei piani di ammortamento comunemente in uso nel mercato del credito.

Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l'unico effettivamente aderente (anche in relazione al calcolo ed all'entità del carico feneratizio periodico e del debito residuo che si presentano ad ogni scadenza intermedia, in conformità all'imposta maturazione quotidiana) al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso), recepito dal citato art. 821 comma 3 c.c. (ai sensi del quale "*i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto*"); principio sotteso anche al disposto dell'art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, "*in ragione*" di un determinato arco temporale (l'anno), pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche secondo le quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi debbano essere pagati. Ed è per l'appunto alla luce dell'enunciato principio che va intesa l'affermazione della Corte regolatrice secondo la quale "*le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione*"³⁶. L'ordinamento

³⁶) Cfr. Cass. n. 3224/1972; conf. Id. n. 191/1974, Id. n. 878/1978, Id. n. 2374/1999 (parte motiva), Cass. SS.UU. n. 3797/1974. Nella medesima prospettiva, si è evidenziato in dottrina che "*Il riferimento al «saggio di interesse ... in ragione d'anno» dell'art. 1284 c.c. prescinde dai tempi della corresponsione degli interessi ed è riferito esclusivamente alla proporzionalità al capitale finanziato e al godimento dello stesso, che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice d'interessi*" (cfr. R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, "*TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso rateale*", in "*Banche, Borsa e Titoli di Credito*", 01.12.2019, pag. 913). L'"indifferenza" (desumibile dal disposto del richiamato art. 1284 comma 1 c.c.) della tempistica infrannuale di scadenza delle rate rispetto all'entità del tasso (espresso in ragione d'anno) si spiega, per l'appunto, in ragione della recezione, da parte dell'ordinamento codicistico, del principio di proporzionalità diretta (rispetto sia al capitale finanziato che alla durata del suo impiego) che regola la produzione degli interessi, ex art. 821 comma 3 c.c., principio in virtù del quale T.A.N. e T.A.E. devono coincidere, di tal che il tasso periodale infrannuale non può che configurarsi finanziariamente equivalente al T.A.E. (senza che occorran, a tal fine, nel contenuto precettivo della norma, correttivi o formule di conversione di sorta); proporzionalità che invece non si presenta affatto in caso di adozione del regime composto (in tal caso, infatti, gli

codicistico, in effetti, ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, non già rispetto al “montante” via via maturato, bensì rispetto alla sola obbligazione principale (avente ad oggetto il capitale finanziato) in rapporto al tempo³⁷; anche in chiave sistematica, il concetto di proporzionalità (diretta) dei frutti (sia naturali che civili) rispetto al tempo nel corso del quale essi maturano permea anche le altre disposizioni del Codice Civile che fanno riferimento alla produzione e/o alla ripartizione dei frutti medesimi “in ragione” del tempo³⁸. Non a caso, la più autorevole dottrina giuridica ha tradizionalmente individuato, per l'appunto, nella “proporzionalità” (oltre che nell' omogeneità e nella periodicità) uno dei caratteri tipici dell'obbligazione per interessi³⁹.

Nella giurisprudenza del Supremo Collegio risulta tradizionalmente recepito il principio per cui il regime lineare, conforme al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c., costituisce modello legale tipico di produzione degli interessi nel nostro ordinamento codicistico: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che *“In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare”*⁴⁰; in altri termini, la previsione della maturazione dei frutti civili “giorno per giorno”, di cui all'art. 821 comma 3 c.c., *“sta a significare un acquisto uguale in ogni giorno, sicché i frutti di un giorno sono pari alla somma dei frutti del periodo considerato divisa per il numero dei giorni di cui esso si compone”*⁴¹, avendo la Corte regolatrice evidentemente fatto riferimento, in tale contesto, alla

interessi risultano funzione esponenziale del tempo). Da tale constatazione si evince che l'art. 1284 c.c. postula la nozione di tasso di interesse (in ragione d'anno) come tasso “effettivo”, vale a dire finanziariamente equivalente a quello applicato alle scadenze delle rate (infrannuali), scenario che si configura soltanto laddove il tasso medesimo sia espresso in regime lineare. Proprio per questo motivo la nota 5 del Prototipo di Foglio informativo dei Mutui diffuso da Banca d'Italia (Allegato 4 B delle *Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”, in vigore fino al 31.10.2016) imponeva la formula di equivalenza intertemporale per la “conversione del tasso di interesse annuale *i*1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale *i*2 (e viceversa)”, formula atta, per l'appunto, a ricavare - ed a consentire di esplicitare in contratto - il tasso effettivo (annuo, ex art. 1284 comma 1 c.c.) applicato al rapporto, nel pieno rispetto degli artt. 1418 comma 2 e 1346 (vedasi anche nota 69); del resto, lo stesso art. 117 comma 6 T.U.B., nel sanzionare con la nullità le clausole che prevedano *“tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”* non può che inquadrarsi in un'ottica di tasso effettivo. L'esigenza di fare ricorso alla suddetta formula di conversione, in definitiva, costituisce ulteriore conferma della difformità del regime di capitalizzazione composta rispetto a quello previsto *ex lege*.

³⁷) Alla stregua di un'esegesi logico-letterale, in effetti, la locuzione “in ragione di” corrisponde a “in proporzione a” (cfr. *“Nuovo Dizionario della Lingua Italiana”* di Tullio De Mauro); di modo che *“qualora si volesse uscire dalla precisata proporzionalità, la locuzione da utilizzare sarebbe dovuta essere, non già <<in ragione di>>, ma ... <<in funzione di>>, secondo le ben note definizioni di Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1694) e Leonhard Euler (1750)”* (cfr. A. Annibaldi, C. Barracchini, A. Annibaldi, F. Olivieri, *“Gli articoli 1283 e 821 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Boole”*, in www.attuariale.eu).

³⁸) Ad es., l'art. 984 c.c. (che, nel fare fa esplicito richiamo agli artt. 820 e 821 c.c., costituisce specificazione del principio generale negli stessi trasfuso), dopo aver stabilito che i frutti naturali e i frutti civili *“spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto”* (comma 1), dispone che *“se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa durante l'anno agrario, o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso”*, costituendo quindi lo stesso art. 984 c.c. specificazione (e naturale corollario) dell'art. 821 comma 3 c.c.; il godimento *“pro rata temporis”* (in proporzione al tempo del diritto) si applica anche nel caso in cui l'usufrutto sorga per effetto di legato (artt. 649 e 678 c.c.), così da spartire equamente gli interessi tra erede e legatario.

³⁹) In tale contesto, si è rimarcato, ad es. che gli interessi *“sono determinati in base all'applicazione di un'aliquota, fissa o variabile, alla somma capitale nel corso del tempo (proporzionalità)”* (cfr. R. Sacco, in *“Trattato di diritto civile - Il rapporto obbligatorio”*); che *“la spettanza dei frutti civili è proporzionale alla durata del rapporto con la cosa-madre”* (id est, il capitale) e che il loro acquisto *“avviene giorno per giorno”* (cfr. M. Barcellona, in *“Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici”*, in *“Quadrimestre”*, 1987, pag. 126); che l'interesse, quale *“utilità-corrispettivo”* della concessione a terzi del godimento del denaro, *“si consegue giorno per giorno ed in proporzione alla durata del godimento”* (cfr. L. Bigliuzzi Geri, *“Usufrutto, uso e abitazione”*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, 1979, pag. 122 e segg.); che *“il modo di acquisto dei frutti civili delineato dall'art. 821 c.c.”* implica la *“loro maturazione e proporzionalità rispetto alla durata del godimento del bene”* (Cfr. C. Spagna, *“Dei beni in generale”*, in *Il Codice Civile Commentato* fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, 2015, pag. 341).

⁴⁰) Cfr. Cass. 27.01.1964, n. 191, conf. Id. n. 3224/1972, Id. n. 987/1978, Id. n. 191/1974, Cass. SS.UU. n. 3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito.

⁴¹) Cfr. Cass. n. 3224/1972 cit.

crescita degli interessi in progressione aritmetica (non già geometrica)⁴². Con la sentenza n. 2593/2003, la Corte regolatrice, nell'affermare l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. anche al contratto di mutuo e nell'escludere che si sia formato uso normativo derogatorio di sorta alla disciplina posta da detta disposizione, ha evidenziato che talune Raccolte degli Usi tenute dalle Camere di Commercio si occupano del mutuo *"solo per certificare che gli interessi relativi a frazione di anno si calcolano computando i giorni secondo l'anno civile e dividendo il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale"*, in tal modo dando atto della ricezione, anche negli usi *de quibus*, del principio di proporzionalità (che connota il regime lineare quale criterio di computo degli interessi). Nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi *"si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)"*, il Supremo Collegio ha rimarcato che *"il saggio di interesse costituisce ... la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)"*. La stessa Corte regolatrice, nella sentenza n. 870/2006, nel richiamare *"il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma ... corrispettiva al godimento ricevuto"* (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), ha qualificato espressamente tale somma come *"proporzionale"* e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c., definendo il criterio trasfuso in detta norma *"principio generale"*⁴³. Con la sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (per contrasto con la disposizione imperativa di cui all'art. 1283 c.c.) e nell'escludere il ricorso alla capitalizzazione annuale, hanno concluso nel senso che *"gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna"*, facendo quindi riferimento, per l'appunto, alla capitalizzazione semplice, ovvero a quella operata (soltanto) al momento della chiusura del conto. Anche i lavori preparatori del Codice Civile (costituenti, come noto, utile indice ermeneutico della normativa per l'interprete) risultano in linea con la ricostruzione esposta: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi, al § 391 si legge infatti che *"Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono "per occasione della cosa" (locuzione che riconduceva la nozione di interesse a quella di frutto del capitale) ... ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa*

⁴² Cfr. App. Torino, n. 567 del 21.05.2020; Trib. Torino, del 15.09.2020. Le sentenze della Corte di Cassazione n. 3224/1972, Id. n. 191/1974, Id. n. 987/1978 e n. 3797/1974 (quest'ultima a Sezioni Unite) attenevano ad un contenzioso seriale diffusosi in quegli anni, in occasione di taluni espropri dell'Enel, per i quali la L. n. 1643/1962 prevedeva interessi del 5,50% annuo, sussistendo, in particolare, un contrasto tra un tasso annuale e un *tempus solutionis* (infrannuale) degli interessi dovuti sugli indennizzi spettanti agli espropriati. Si era quindi posto il problema se (come sostenuto dall'Enel) il riferimento all'anno ai fini dell'individuazione del tasso implicasse la determinazione non solo del *quantum* degli interessi, ma anche del momento della loro corresponsione (e quindi se la norma che prevedeva detto tasso mirasse a garantire un rendimento effettivo annuo pari al 5,50%, con conseguente applicazione sulle rate semestrali di un tasso pari al 2,71% circa), ovvero se (come sostenuto dagli espropriati) il riferimento all'anno dovesse piuttosto intendersi nel senso che occorresse tenere in considerazione soltanto le scadenze predeterminate relative agli interessi, a nulla rilevando che queste incidessero sul *quantum* (effettivo) annuo del tasso di interesse (di modo che, nella fattispecie in questione, gli interessi erano dovuti in base al tasso nominale annuo del 5,50% e nella misura del tasso semestrale del 2,75%). La prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Roma 30.11.1966, in Rass. Giur. En. Elettr. 1973, 375, Id. 19.10.1971, in Rass. Giur. En. Elettr., 1972, 260, Trib. Milano, 10.07.1969, in Rass. Giur. En. Elettr., 1969, 864, App. Roma 29.01.1970, in Rass. Giur. En. Elettr., 1970, 401, Id. 20.06.1974, in Rass. Giur. En. Elettr., 1974, 803, App. Milano 28.04.1972, in Rass. Giur. En. Elettr., 1972, 360) - confermata dalle pronunce della Suprema Corte succitate - aveva optato per tale ultima soluzione, argomentando in virtù del richiamo all'art. 821, comma 3 c.c. - che prevede che gli interessi si acquistano *"giorno per giorno in ragione della durata del diritto"* - confermando in tal modo la vigenza del principio del tasso d'interesse nominale (e soprattutto di quello di proporzionalità previsto da quest'ultima disposizione codicistica) nel nostro ordinamento.

⁴³ Vedasi anche, in tal senso, Cass. n. 987/1978 cit., Id. n. 3797/1974 cit., Id. n. 3224/1972.

diviene fonte di reddito economico. Nell'acquisto dei frutti naturali ... il momento della separazione è decisivo per l'acquisto da parte dell'avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l'obbligo: perciò l'art. 821, ultimo comma, riproducendo l'art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto". Dalla citata Relazione Ministeriale al Codice si desume, quindi, che la novità introdotta nell'art. 821 comma 3 c.c. consiste nell'aver rimesso all'autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili: "quando si devono pagare"?), momento che deve essere indicato nel "rapporto giuridico che costituisce l'obbligo" (ovvero, più propriamente, nel titolo contrattuale dal quale deriva detto rapporto e quindi anche nella pattuizione relativa al termine di adempimento); mentre la stessa Relazione rimarca la continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla (inderogabile) modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l'appunto, che l'art. 821 comma 3 c.c., esattamente come "l'art. 481 del codice del 1865" ("riproducendo"lo), continua ad imporre che essi maturano "giorno per giorno". L'espressione "in ragione della durata" (art. 821 comma 3 vigente) si identifica quindi con quella "in proporzione alla durata" (art. 481 del Codice del 1865) ed esprime la tradizionale formula matematico-finanziaria del regime dell'interesse semplice ($I = C * i * t$), in virtù del quale gli interessi vengono riscossi (in un'unica soluzione) soltanto al termine dell'impiego del capitale (in pratica, alla scadenza dell'ultima rata di restituzione dello stesso); soltanto tale regime, infatti - non contemplando capitalizzazioni intermedie - garantisce che gli interessi maturati sul capitale non producano, a loro volta, interessi ulteriori, con conseguente rispetto dell'art. 1283 c.c..

Autorevole ed inequivocabile conferma del regime di capitalizzazione semplice quale principio generale che regola la produzione degli interessi nell'ordinamento italiano si rinviene anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, che, con la fondamentale sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14, ha avuto di affermare, *expressis verbis*, che il regime finanziario recepito, in generale, dal diritto italiano è quello degli "interessi semplici"⁴⁴.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è dato pertanto enucleare il rapporto tra gli artt. 821 comma 3 e 1283 c.c., che vale a renderli rende entrambi parte di un omogeneo plesso normativo: la prima disposizione risponde alla domanda "come maturano, come si calcolano gli interessi" (ovvero in base a quale rapporto rispetto al tempo - *id est* in base a quale regime finanziario - va applicata l'aliquota percentuale del tasso previsto dall'art. 1284 c.c.); l'art. 1283 c.c. individua la base di calcolo degli interessi, consistente nel solo capitale (salvo che ricorrano le condizioni dell'anatocismo "legittimato" ivi previste e fatte salve le specifiche deroghe settoriali alla stessa disposizione codicistica individuate dal Legislatore) e - letto in combinato disposto con l'art. 821 comma 3 c.c. (principio di proporzionalità, corrispondente al regime lineare) - completa la risposta alla domanda "quanto si paga"?, precisando quale sia la base di calcolo. In altri termini, una volta stabilito il tasso (art. 1284 c.c.), l'entità degli interessi varia, evidentemente, anche in ragione della diversa base di calcolo (dipendente dal regime finanziario prescelto), a seconda che essi vengano computati "in proporzione" (secondo il regime lineare già recepito dall'art. 481 del previgente Codice Civile del 1865, trasfuso, nella sua portata precettiva, nell'art. 821 comma 3 c.c. del Codice vigente, in tal senso dovendosi intendere la locuzione "in ragione", non a caso utilizzata anche nell'art. 1284 comma 1 c.c.),

⁴⁴) La sentenza della Corte di Strasburgo citata nel testo è stata resa in relazione alla richiesta di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 14.11.2013 n. 3006, in riferimento al rapporto tra la disciplina eurounitaria in materia di recupero delle somme riscosse a titolo di aiuti di Stato illegittimi e l'art. 24 comma 4 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato "Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi"), entrato in vigore il 29.11.2008 e destinato a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla stessa suindicata disciplina sovranazionale, ai sensi del quale "Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004", articolo in forza del quale "Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004". Nel dare atto, ai fini del calcolo degli interessi sulle somme capitali *de quibus*, dell'alternativa tra regime composto e regime lineare e nel precisare che, in virtù dell'anzidetto Regolamento n. 794/2004, "il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto" (di modo che "Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi"), la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato (in conformità, del resto, alla stessa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione) che il regime finanziario recepito, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano è quello degli "interessi semplici"; di modo che, di conseguenza, eventuali disposizioni che prevedano l'applicazione di interessi composti costituiscono deroga a siffatto principio generale.

o in funzione esponenziale rispetto al tempo di impiego del capitale finanziato (soluzione aderente al regime di capitalizzazione composta).

In definitiva, in relazione agli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la modalità di calcolo degli interessi, criterio costituito dal regime lineare della capitalizzazione semplice; tale principio deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia. In altri termini, i contraenti possono pattuire, attraverso la predisposizione del piano di ammortamento, che l'obbligazione relativa agli interessi pervenga a scadenza (e quindi diventi esigibile) frazionata *pro quota* (vale a dire in riferimento alla quota interessi che compone ciascuna rata) ed ancor prima del capitale residuo sul quale quegli stessi interessi vengono calcolati (capitale che sarà rimborsato con le rate successive), ciò che, come chiarito, risulta conforme alla funzione degli interessi prevista dall'art. 820 comma 3 c.c.; ma tale facoltà, che trova fondamento nell'autonomia negoziale dei privati (art. 1322 c.c.), non può comportare una surrettizia deroga, in funzione elusiva, al principio imperativo secondo cui la produzione degli interessi deve avvenire, pur sempre, nel rispetto del principio di proporzionalità degli stessi rispetto sia al capitale che al tempo (ex art. 821 comma 3 c.c.). Siffatta conclusione, del resto, trova significativo riscontro in una recente pronuncia del Supremo Collegio, con la quale, sia pure con riguardo ad un rapporto di conto corrente – ma esprimendo un principio che, in virtù delle categorie “generalì” ivi richiamate, si attaglia innegabilmente a qualsivoglia rapporto di finanziamento – ha per l'appunto ribadito: *“Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti, che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi ... idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”*⁴⁵. In conclusione, il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) si salda (costituendone il fondamento) con l'art. 1283 c.c., completandone la portata precettiva e condividendone la natura imperativa: in tanto l'anatocismo (la generazione di interessi secondari da interessi primari o, comunque, qualsiasi artificio contabile che produca il medesimo effetto economico – finanziario di tale operazione) risulta vietato (fatte salve la ricorrenza delle condizioni legittimanti, indicate nell'art. 1283 c.c., e le deroghe normative settoriali, quali quella di cui all'art. 120 comma 2 lett. a) T.U.B. per i conti correnti affidati e quella relativa agli interessi di mora, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della ridetta Delibera C.I.C.R. del 2000), in quanto - comportando un incremento esponenziale degli interessi (tipicamente indotto dall'adozione del regime composto) - costituisce deroga al citato principio (imperativo) di proporzionalità che nel nostro ordinamento regola la produzione degli interessi. Lo stesso Rapporto AMASES, del resto – pur senza fare menzione di sorta dell'art. 821 comma 3 c.c. - nel commentare l'art. 1284 c.c., evidenzia correttamente che la locuzione *“in ragione d'anno”* nella stessa utilizzata *“implica anche la proporzionalità dell'interesse rispetto al tempo”* (pag. 11), ribadendo, anche nella parte conclusiva, come *“l'art. 1284 CC, chiamato in causa dall'art. 1815 CC, enuncia un criterio di validità generale per il calcolo degli interessi, applicabile anche al mutuo in virtù del richiamo: gli interessi maturati in un certo periodo di tempo debbono essere proporzionali, secondo un saggio concordato contrattualmente, sia al capitale di riferimento che alla durata, misurata in anni, del periodo di maturazione”* (pag. 33); in tal modo riconoscendo che, nell'ordinamento codicistico, la metrica di produzione degli interessi risponde al regime di capitalizzazione semplice, e descrivendo coerentemente il criterio legale di calcolo degli interessi secondo modalità che impediscono la produzione di interessi su interessi, vale a dire mediante applicazione del tasso sul (solo) *“capitale ... D”*, inteso quale *“parte di somma mutuata non ancora restituita, ovvero rimasta nella disponibilità del mutuatario per il periodo”* (pag. 12). Per altro verso, tuttavia, lo stesso Rapporto introduce un elemento distonico nell'“architettura” del modello presentato (sin qui apparentemente rispettoso del dettato codicistico), postulando che *“in un PAST la condizione di chiusura finanziaria forte (CFF)”* – tale cioè da assicurare che la *“somma dei valori attuali di tutte le rate ... in regime composto”* corrisponda all' *“importo della somma mutuata”* e ciò, senza che si presentino quote capitale negative – va considerata *“necessaria e sufficiente per escludere la violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c.”* (pag. 25). Ma in tal modo, a ben vedere, nel sostenere che l'impiego del regime composto – sia nella formazione della rata, caratterizzata da *“quote capitali crescenti in progressione geometrica”* (pag. 28), sia nello sviluppo del piano di ammortamento – e quindi nel precisare che la CFF *“opera nella cornice del regime composto”*, emerge evidente una contraddizione di fondo rispetto alla (pur predicata) esigenza di rispettare la metrica di cui agli artt.

⁴⁵) Cfr. Cass. 19.05.2020 n. 9141 (Presidente De Chiara, Giudice rel. Fidanza).

1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c.: impiegando il regime composto il carico feneratizio che ne deriva non risulta affatto proporzionale sia al capitale che alla durata dell'impiego dello stesso (in conformità alle disposizioni appena citate), presentandosi, piuttosto, proporzionale al capitale e funzione esponenziale del tempo⁴⁶, tanto che nella relativa formula il tempo non opera come fattore, ma si trova all'esponente⁴⁷; mentre il debito residuo, lungi dal configurarsi costituito soltanto da capitale, consiste in un "montante", vale a dire in una "miscela di capitale e interessi", secondo un'eloquente ed efficace locuzione riveniente in letteratura scientifica⁴⁸. Siffatti caratteri tipici del regime esponenziale rappresentano, ormai da secoli, consolidato ed inconfutabile appannaggio della scienza matematico-finanziaria⁴⁹; ragion per cui alcun effettivo contributo esplicativo può derivare dall'affermazione per la quale "la coincidenza tra interessi maturati durante un periodo e interessi esigibili alla fine del periodo stesso consente il calcolo del debito residuo per successive sottrazioni di quote capitale dal debito (residuo) precedente" (cfr. Rapporto, pag. 19), ove non si chiarisca che, nella costruzione del piano in regime composto, quello stesso "debito residuo" non è costituito dal solo capitale non ancora rimborsato, ma anche dagli interessi già contabilizzati nei periodi precedenti (e ciò anche ove risultino regolarmente pagati nella fase esecutiva del rapporto)⁵⁰. Siffatta inconfutabile verità (necessariamente

⁴⁶) Cfr. F. Cacciafesta, "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", cit., in Politeia, 120/2015. L'Autore citato, peraltro, figura tra i firmatari del Rapporto AMASES.

⁴⁷) Per determinare il montante del finanziamento in base all'ammortamento alla "francese" viene, non a caso, utilizzata la formula del calcolo del montante in regime composto: $M = C \times (1 + I)^T$; detto montante (complessivo) viene poi diviso per il numero di rate attraverso le quali si intende elaborare l'ammortamento e così si ottiene la rata costante (definita, per l'appunto, in regime composto). La formula del montante in regime semplice, invece, è $M = C \times (1 + i \times T)$

⁴⁸) Cfr. C. Mari e G. Aretusi, "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in "Il Risparmio", n. 1/2019, pag. 121.

⁴⁹) Si riportano, al riguardo, a titolo esemplificativo, i seguenti passaggi argomentativi di autorevoli accademici: "L'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore $C(t-1)(1+i)$, coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. il calcolo della generica quota di interesse $I_s = Rv^{t-s+1}$ comporta che la determinazione dell'interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto Rvt aumentato di tutti gli interessi maturati fino all'epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. È ovviamente, anche possibile suddividere ... la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto ... e la componente degli interessi sugli interessi" (cfr. G. Olivieri e P. Fersini (coautrice del Rapporto), "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese", in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, n. 2/2015, pagg. 136, 137, 138); "A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell'ammortamento alla francese, si effettua un'ulteriore analisi del fenomeno... mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati"; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre "grandezze": "interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/capitale, relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/interessi, relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice", 2016, Idd., "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato", pag. 59); ed ancora, "Il pagamento periodico degli interessi non preclude ... la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all'epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l'eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli 'interessi sugli interessi'" (cfr. C. Mari e G. Aretusi, "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in "Il Risparmio", n. 1/2019, pag. 132). Già agli albori del XIX Secolo, nei testi istituzionali veniva insegnato che "Il merito doppio o merito composto o merito di merito ..., dicesi anche merito a capo d'anno, perché ... il capitale si considera come prestato per un sol anno, a capo del quale unendo il capitale all'interesse, si fa come un nuovo prestito di ciò che risulta; e così d'anno in anno" (cfr. F. Soave, "Elementi d'aritmetica", 1801, pagg. 103-104); analogamente, si chiariva che "Quante volte i frutti maturati in fine di ogni unità di tempo rimasti in potere del debitore si aggiungono al capitale primitivo, e si prendono i frutti dell'intera somma nel tempo di appresso, in modo che si abbiano oltre ai frutti del capitale ancora i frutti degli stessi frutti, allora l'interesse prende il nome di composto; e la regola che insegna a calcolarlo, dicesi regola dell'interesse composto. Questo rinnovamento delle usure fu detto dai greci anatocismos dalle due parole "ana" e "tokos", di cui la prima nella composizione vale re e la seconda usura; i latini l'adottarono, formando la parola anatocismus ch'è passata nella nostra lingua dicendosi anatocismo." (cfr. A. Casano, "Elementi di Algebra" 1845, p. 272).

⁵⁰) In realtà, come è stato efficacemente chiarito in letteratura, ogni "debito residuo" risultante a seguito della scadenza di ciascuna rata (successiva alla prima) si ottiene, rispetto a quello precedente, "sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice",

implicata dalle leggi del regime finanziario impiegato) non viene rappresentata, anzi viene artatamente celata nel Rapporto, laddove si precisa in modo esplicito che *“Il combinato disposto degli artt. 1284 e 820 CC implica che il capitale di riferimento è l’importo della parte di somma mutuata non ancora restituita (debito residuo) all’inizio del periodo di maturazione”* (pag. 33); in tal modo dando per scontata, nel sistema “francese” (o nei PAST, che dir si voglia), l’identificazione del “debito residuo” con il (solo) capitale non ancora rimborsato. Anche sotto tale profilo, quindi, emerge palese l’infondatezza dell’assunto della legittimità del PAST quale prefigurato nel Rapporto (dichiaratamente *“nella cornice del regime composto”*), trattandosi di regime nel quale quella predicata “identificazione”, in realtà, non si verifica affatto.

Ulteriore profilo di incoerenza che emerge dal Rapporto è che, pur a fronte dell’espreso riconoscimento che esiste una classe di ammortamenti in regime composto (costituita dai prestiti elementari con ammortamento elaborato in base a tale regime) in cui la violazione dell’art. 1283 c.c. è inequivocabile, si afferma che i PAST in regime composto sarebbero legittimi. In proposito, costituisce principio consolidato che qualsiasi prestito a rimborso ed ammortamento graduale può essere decomposto in una serie di prestiti elementari (tipo *“Zero Coupon Bond”*), la cui somma determina, per l’appunto, un risultato esattamente corrispondente⁵¹; per cui non è dato comprendere come la violazione dell’art. 1283 c.c. che gli Autori del Rapporto riconoscono in ciascuno dei prestiti elementari in regime composto⁵², possa dissolversi nel prestito graduale (elaborato nello stesso regime), ottenuto come somma di quei medesimi prestiti elementari.

In conclusione, trattandosi di questione trattata nell’arco plurisecolare di scienza matematico-finanziaria ed affrontata anche, ormai da lustri, in giurisprudenza, il contributo alla discussione fornito dal Rapporto non pare rappresentare un definitivo ed appagante approdo analitico rispetto al tema, in difetto di effettiva risposta ai profili di indagine riassumibili in tali semplici quesiti: 1) nell’ammortamento alla francese con quale regime (capitalizzazione semplice o composta) è determinata la rata costante posticipata? 2) E tale (unico) regime viene utilizzato per fissare sia le quote capitale che le quote interessi, o tali quote sono calcolate in base a due diversi regimi? 3) Una volta determinata la rata (con il regime il cui impiego venga accertato), sulla base dei parametri contrattuali rappresentati dall’ammontare del capitale finanziato, dal T.A.N., dal numero e dalla periodicità delle rate, viene o non viene prestabilita anche l’entità degli interessi complessivi effettivi distribuiti nelle varie rate? 4) Il “debito residuo” al quale viene applicata l’aliquota corrispondente al tasso di interesse al fine di calcolare gli interessi inclusi in ciascuna rata successiva alla prima consiste in solo capitale o in un montante (composto da capitale residuo non ancora rimborsato e da interessi già contabilizzati nelle rate precedenti)? 5) La risposta data al quesito che precede è condizionata o meno (e in caso positivo in qual modo) dall’effettività del pagamento delle rate che si succedono o dall’eventuale inadempimento del debitore nell’assolvere al relativo obbligo (in quest’ultimo caso, beninteso, al di là dell’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata rimasta insoluta o non tempestivamente onorata, ipotesi disciplinata dalla normativa con specifica ed espressa previsione)? 6) Al fine di stabilire la quota interessi inclusa in una certa rata costante (successiva alla prima), dal “debito residuo” (risultante a seguito del pagamento della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione) viene sottratta l’intera rata o soltanto la quota capitale compresa nella stessa? 7) In quest’ultimo caso, la quota interessi inclusa in quella stessa rata, non essendo sottratta

2016, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”*, 2016); per analoghi rilievi, vedasi anche G. Aretusi, *“Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradualmente”*, in www.ilcaso.it, 30.06.2022.

⁵¹) Cfr. C.E. Bonferroni, *“Fondamenti di Matematica Attuariale”*, 1938; G. Olivieri, P. Fersini (quest’ultima autrice del medesimo Rapporto), *“Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”*, in *Rivista Banche e banchieri*, 2-2015; A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Barracchini, F. Olivieri, *“Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta”*, in www.attuariale.eu, 27.12.2020, e in *“Le controversie bancarie”*, Febbraio 2021, n. 42, pagg. 36 e segg.; G. Aretusi, *“Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti gradualmente in regime composto, con esempi per l’ammortamento francese, italiano e bullet”*, in www.ilcaso.it, 2021. In definitiva, un ammortamento “alla francese” è paragonabile (nel senso che determina lo stesso ammontare complessivo di interessi) a n prestiti *Zero Coupon Bond*: la somma del valore attuale di tutte le rate coincide, infatti, con il debito contratto A al tempo iniziale; detto in altri termini, debito di importo A , ammortizzato alla francese con n rate periodiche posticipate di importo R secondo il tasso i , è coincidente con la somma di n debiti distinti rimborsati dopo $1, 2, \dots, n$ periodi pari ad R .

⁵²) Vedasi pagg. 20-21 del Rapporto, laddove, nel riportare l’equazione 5.7, essa viene presentata come espressione di *“un accordo a priori che produce, già a partire dalla seconda rata, una quota interessi che comprende anche la parte $11 \cdot ik$ di interessi su interessi”*; ivi precisandosi che ciò costituisce *“violazione del divieto espressamente contenuto nell’art. 1283 c.c.”*.

dal “debito residuo”, viene o non viene conglobata nello stesso “debito residuo” (anche ove quella medesima rata venga regolarmente pagata alla scadenza)⁵³? 8) Il conglobamento appena indicato comporta o meno capitalizzazione periodica nel capitale non ancora rimborsato degli interessi già conteggiati nelle rate precedenti, al fine di formare la base di calcolo delle somme dovute a titolo feneratizio nelle rate successive?

.....

§ 3) L'inconferenza del riferimento all'art. 1194 c.c.

L'art. 1194 c.c. viene richiamato nel Rapporto sia al fine di avvalorare l'affermazione della legittimità del ricorso al regime dell'interesse composto nel sistema “francese” e ciò sulla base del mero rilievo della sua riconducibilità al novero dei mutui con ammortamento che prevede “*ad ogni scadenza concordata (alla fine di ogni periodo) il pagamento di una rata che comprende (oltre ad una quota capitale non negativa) gli interessi calcolati sull'importo del debito residuo all'inizio del periodo*” (pag. 13), pertanto con “anticipazione” (convenzionale) della scadenza periodica degli interessi rispetto alla scadenza periodica del capitale sul quale essi sono calcolati (soluzione, quella appena descritta, sulla cui legittimità non sussistono dubbi di sorta, essendo del resto aderente al disposto di cui agli artt. 820 comma 3, 1815, 1183, 1322 e 1820 c.c., per quanto già chiarito); sia al fine di affermare che ogni ammortamento strutturato attraverso la richiamata “anticipazione” (e quindi anche quello “alla francese”, stilato in regime composto) si configurerebbe rispondente, per l'appunto, al disposto di cui all'art. 1194 c.c., ai sensi del quale senza il consenso del creditore, “*il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi*” (quale è, tipicamente, quello con il quale si salda la rata) “*deve essere imputato prima agli interessi*”. L'argomento cui si è fatto in tal modo ricorso si rivela inconferente ed ultroneo, spostando l'attenzione dal regime finanziario (capitalizzazione composta) in applicazione del quale

⁵³) Si è correttamente osservato che nell'ammortamento “francese” il “debito residuo” risultante dal pagamento di ciascuna rata successiva alla prima si ottiene “*sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi*” (cfr. A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Barracchini, “*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice*”, 2016, Idd., “*Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato*”, 2016). In altri termini, l'anatocismo nell'ammortamento “francese” è una condizione intrinseca che dipende alla metodologia stessa di redazione del piano e, in particolare, dal fatto che, ogni qual volta viene corrisposta una rata, il “debito residuo” diminuisce della sola quota capitale di quella medesima rata, per cui viene capitalizzata anche la quota interessi ai fini del calcolo delle quote interessi delle rate successive. Pertanto, a ben vedere, il computo degli interessi attraverso il calcolo $i * Dr$ non sta a significare, di per sé, che si è impiegato a tal fine il regime di capitalizzazione semplice, una volta acclarato che il “debito residuo” utilizzato in tale formula di calcolo non è costituito da solo capitale, bensì da una “miscela” di capitale (residuo) e di interessi (già contabilizzati nelle rate precedenti); ciò che rivela, per l'appunto, l'effettivo ricorso al regime composto non soltanto per la determinazione della rata costante, ma anche ai fini dell'ammortamento (e, quindi, la produzione di interessi su interessi, in contrasto con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 120 comma 2, lett. b del T.U.B.); al contrario, il fatto che, di rata in rata, l'ammontare della quota interessi sia espresso dal prodotto tra il tasso (periodale in caso di rate infrannuali) per il “debito residuo” riveniente a seguito della scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione ($i * Dr$) rappresenta la “cartina di tornasole” del ricorso al regime esponenziale nel calcolo degli interessi. Da tale constatazione emerge l'infondatezza dell'assunto (fatto proprio da parte della dottrina e da certa giurisprudenza) secondo cui non sussisterebbe alcun anatocismo nell'ammortamento “alla francese” in quanto gli interessi risultano calcolati, per l'appunto, sul “debito residuo” riveniente alla scadenza del periodo antecedente (vale a dire, in base a detta scorretta ricostruzione, in conformità alla metrica lineare). Siffatto assunto omette di tenere conto che, in realtà, “*il debito residuo è funzione della quota capitale, che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta*”; di conseguenza, *gli interessi, ancorchè semplici nell'intervallo temporale, supposto unitario, tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta*” e siffatta dinamica (esponenziale) di produzione degli interessi costituisce la necessaria implicazione dell'aver calcolato la rata “*nel regime finanziario della capitalizzazione composta, la cui equità si ripercuote necessariamente sul piano di ammortamento che ne è, semplicemente, un suo sviluppo*” (cfr. G. Olivieri, P. Fersini, quest'ultima peraltro, cofirmataria del Rapporto in commento, “*Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese*”, in Banche e Banchieri, 2/2015, rispettivamente a pagg. 140-141, pag. 152 e pag. 137”). In definitiva, il fatto che gli importi a titolo di interessi inclusi in ciascuna rata risultino dalla moltiplicazione $i * Dr$ - ciò che, giova precisare, è “*possibile solo nel sistema francese*” - costituisce “*una proprietà matematica del regime composto, che, in maniera alternativa, ridistribuisce nel piano di ammortamento degli interessi ... anatocistici individuati precedentemente nella prima fase con il regime di equità del regime esponenziale*” (cfr. P. Bernasconi, “*Moriconi 1994 – Il piano di ammortamento francese della rata calcolata secondo il principio di equità del regime composto si determina prioritariamente con “a figurato m al tasso i”*”, in www.robynhodeitalia.it).

viene determinata la rata e viene sviluppato l'ammortamento nel sistema "francese" (regime che è l'effettivo "responsabile" dell'incremento esponenziale degli interessi, stabilito già nella fase genetica del vincolo contrattuale, in contrasto con il principio di proporzionalità recepito negli artt. 821 comma 3 e 1184 c.c.) alla suindicata "anticipazione", connaturata al pagamento periodico, *pro quota*, degli interessi (contestualmente a quello del capitale) e di per sé assolutamente legittima. Ciò che soprattutto occorre rimarcare, peraltro, è che l'art. 1194 c.c. non assume concreto rilievo in tale contesto, atteso che tale disposizione non attiene affatto alla metodologia di calcolo degli interessi, regolata da tutt'altro plesso normativo (artt. 821 comma 3, 1282, 1284 comma 1, 1283 c.c.), bensì, per consolidato insegnamento della Corte regolatrice, all'imputazione dei pagamenti rispetto a debiti per sorte capitale e per interessi entrambi "*simultaneamente liquidi ed esigibili*" (solo in tal caso, infatti, si pone il problema in quale misura riferire il pagamento all'uno o all'altro debito)⁵⁴; presupposto, questo appena indicato, sicuramente non ravvisabile nei mutui con ammortamento a rata costante stilati in regime composto ("alla francese"), nei quali, a ben vedere, gli interessi inclusi in una determinata rata risultano calcolati non già sulla quota capitale nella medesima inclusa, bensì sul capitale (*rectius*, sul "debito residuo" riveniente al termine del periodo immediatamente precedente, costituito da un montante comprensivo di un capitale) non ancora rimborsato e, quindi, non esigibile, per non essere ancora scaduti i termini di pagamento delle rate successive, nelle quali esso è distribuito. Ne deriva che all'art. 1194 c.c. potrebbe aversi riguardo, in ipotesi, in riferimento ai piani di ammortamento in regime composto, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad es., nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente⁵⁵, o in quello nel quale la banca, a fronte dell'inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta); iniziativa, questa, che vale anch'essa a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione (residua) inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti fino a quel momento effettuati andranno per l'appunto imputati, in conformità al citato art. 1194 c.c., prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione del recesso contrattuale o dell'estinzione anticipata, diventa immediatamente esigibile e non potrà più fruttare interessi). Pare innegabile, del resto, che la predeterminazione convenzionale dell'ammontare (complessivo e frazionato) del capitale e degli interessi (*id est* le rispettive pattuizioni sul punto) costituisca un *prius* logico-giuridico (oltre che cronologico) - collocato necessariamente nella fase genetica del rapporto contrattuale - rispetto all'imputazione dei pagamenti periodici all'una o all'altra obbligazione (che afferisce invece alla fase esecutiva del contratto); ragion per cui non può farsi ricorso al criterio di imputazione in questione (così come a qualsiasi altro) per stabilire la consistenza (sia complessiva che frazionata) della prestazione fenerativa. Né può trascurarsi di considerare che anche il piano di ammortamento a rata costante posticipata predisposto in regime lineare presenta, all'inizio del rimborso, una sequenza di quote capitali di ammontare inferiore rispetto a quello della sequenza di quote interessi, mentre, alla

⁵⁴) Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997, Cass. n. 19812 del 20.06.2022, Pres. De Chiara, Estensore Amatore. Il principio posto dall'art. 1194 c.c., in buona sostanza, fa riferimento agli interessi generati ex art. 1282 c.c. (ovvero generati da crediti, per capitale e per interessi, entrambi liquidi ed esigibili), atteso che, per l'appunto, soltanto i crediti liquidi ed esigibili producono interessi ai sensi di quest'ultima norma; ma l'art. 1282 c.c. non rappresenta il fondamento giustificativo degli interessi nei mutui (da individuare, piuttosto, nell'esigenza di remunerazione del godimento del capitale altrui e, quindi, nell'art. 820 comma 3 c.c.). Non pare quindi condivisibile l'affermazione secondo la quale il "*tratto costitutivo basilico*" dell'ammortamento "francese" sarebbe costituito ("*in ragione del metodo di calcolo che lo connota*") dal fatto che, "*per un certo numero di rate*", "*le somme dovute vengono destinate al rientro del debito per interessi più che a quello del debito per capitale*" (cfr. A.A. Dolmetta, "*A margine dell'ammortamento <<alla francese>>: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*", in Banca, borsa, tit. cred., 2022/5, pag. 641); e ciò in quanto tale caratteristica - evidenziata anche nella formula definitoria del piano "francese" contenuta nel contesto della "legenda" dell'Allegato 3 delle "Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori", diffuse da Banca d'Italia - è in realtà comune anche al piano di ammortamento progressivo elaborato in regime di capitalizzazione semplice.

⁵⁵) Per l'appunto con riguardo a tale ipotesi, la Corte di Cassazione, non a caso, ha evidenziato che il piano di ammortamento "*rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre far riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi*" (cfr. Cass. n. 23972/2010).

fine del rimborso, si verifica esattamente il fenomeno algebrico contrario; di modo che, in definitiva, anche nel regime semplice risulta rispettato (sia pure in senso improprio, vale a dire in riferimento all'analogia di dinamica di variazione dell'ammontare decrescente delle quote interessi e crescente delle quote capitale) il disposto di cui all'art. 1194 c.c.. La disciplina contenuta nella disposizione appena citata presuppone ed implica necessariamente (ai fini dell'imputazione dei pagamenti) una pluralità di crediti liquidi ed esigibili e, quindi, in particolare, che quello a titolo di interessi trovi fondamento nell'art. 1282 c.c. (concernente gli interessi "corrispettivi"); scenario, questo, che invece non si configura per gli interessi ("*compensativi*" secondo la definizione della Relazione al Codice Civile) nel mutuo e negli altri contratti di finanziamento cd. progressivi, nei quali, si ribadisce, essi maturano e vengono calcolati su un capitale oggetto di obbligo restitutorio non ancora esigibile (al momento della scadenza delle rate nelle quali sono incluse le singole quote interessi). Resta confermato, pertanto, che il richiamo all'art. 1194 al fine di giustificare l'impiego del regime composto nei piani di ammortamento progressivi è privo di effettivo fondamento giuridico, ben potendo essere speso (indifferentemente) anche con riferimento al regime lineare. Ne deriva, in definitiva, l'inconferenza del principio giuridico della prioritaria imputazione del pagamento all'interesse (trasfuso nel capitale) ai fini dello studio del tema oggetto della nostra indagine, con la conseguente infondatezza del rilievo per cui "*la traduzione algebrica di questo principio giuridico*" sarebbe che il piano di ammortamento andrebbe "*costruito secondo le regole del PAST, a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa*" (cfr. Rapporto, pag. 32)⁵⁶; e, per altro verso, per l'appunto in ragione dell'ultroneità del richiamo all'art. 1194 c.c., l'infondatezza dell'esclusione (ivi postulata) della possibilità per il mutuatario di "*invocare ... una ripartizione della rata diversa da quella che deriva dall'applicazione delle regole del piano di ammortamento standardizzato tradizionale*" (pag. 34), se è vero, come è vero, che l'applicazione di quelle "*regole*" cui si fa riferimento nel Rapporto comporta un risultato che non rispetta il criterio di calcolo (proporzionale) degli interessi imposto dall'ordinamento codicistico (art. 821 comma 3 c.c.). Pare innegabile, in effetti, che l'adozione di detto criterio (per l'appunto in quanto legale), lungi dal configurarsi come una velleitaria ed ingiustificata aspirazione, ben può essere legittimamente pretesa dal mutuatario; trattasi, del resto, del medesimo criterio che nel Rapporto si definisce (contraddittoriamente) "*di importanza decisiva*" e "*di validità generale*" (e quindi "*applicabile anche al mutuo per via del richiamo*" operato dall'art. 1815 c.c.), in virtù del quale il calcolo deve comportare, per l'appunto, "*oltre alla proporzionalità dell'interesse rispetto al capitale*", anche "*la proporzionalità ... rispetto al tempo*" (cfr. pagg. 11 e 33).

⁵⁶) Nel Rapporto, in particolare, si afferma che i PAST (nel novero dei quali andrebbe ricondotto il piano "alla" francese) sono costruiti "*partire dall'input quote capitale crescenti in progressione geometrica di ragione $1 + ik$ che soddisfano la condizione CEF*" (ovvero la "*condizione di chiusura elementare forte*", rispettosa delle relazioni trascritte nel § 5.1 dello stesso Rapporto ed in virtù della quale "*tutte le quote capitale sono positive e la loro somma è pari a D_0* ") e si precisa che, in applicazione delle regole dei PAST, di periodo in periodo, "*si calcola dapprima ... la quota interessi ... e si deduce per differenza ... la ... quota capitale*", criticando, in tale contesto, la soluzione proposta nella "*versione alternativa*", propugnata da quelli che vengono definiti "*Anatocisti*", consistente invece nel calcolare "*innanzitutto la ... quota capitale*", per poi dedurre "*per differenza la quota interesse*", asseritamente "*invertendo la priorità*" e "*modifica*"(ndo) *la formula del calcolo degli interessi*"; soluzione, quest'ultima, che si sostanzia in una "*formula diretta del calcolo della quota capitale*". In realtà, una volta appurato che l'operazione "*opera nella cornice del regime composto*", secondo quanto riconosciuto nel Rapporto, siffatto schema ricostruttivo si configura in palese contraddizione con quanto rappresentato in altro precedente articolo di uno dei firmatari del medesimo documento, laddove si è affermato che, ove venga applicato quest'ultimo regime, "*ad essere definito direttamente è il montante ..., e l'interesse risulta ... residualmente, come differenza con il capitale iniziale*", conclusione sostanzialmente corrispondente, nel risultato, alla "*versione alternativa*" criticata nel medesimo Rapporto. Del resto, costituisce principio recepito nei testi istituzionali di Matematica Finanziaria, che l'imposizione del vincolo del "debito residuo equo" nel regime composto (espresso dalla locuzione "a figurato m al tasso i ") determina prioritariamente nel piano di ammortamento "francese" la sequenza delle quote capitale; e, di conseguenza, la sequenza delle quote interessi è prioritariamente stabilita dall'equazione rata (costante) meno quota capitale (cfr. F. Moriconi, "*Matematica Finanziaria*", 1994, pagg. 58-59). Anche più recentemente, nel ricostruire il processo di costruzione dello piano "alla francese", si è individuato quale "*primo passaggio*" la determinazione delle "*quote capitale di costituzione*" delle singole rate (quello che nel Rapporto viene definito "*input di quota capitali*") - ovvero quelle che tradizionalmente, in Matematica Finanziaria, vengono definite "*rate attualizzate*" (ad es. negli studi di Levi e Moriconi), passaggio che si realizza facendo ricorso al principio di equità proprio del regime composto, atto ad assicurare l'equità dello scambio tra la somma finanziata e, per l'appunto, il valore attuale del capitale rimborsato (cfr. G. Aretusi, "*Questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradualisti*", in www.ilcaso.it, 30.06.2022).

§ 4) L'inconferenza del richiamo all'art. 1866 c.c.

Al fine di corroborare il costruito argomentativo inerente all'asserita legittimità dell'impiego del regime composto nell'ammortamento "francese", nel Rapporto (a pag. 14) viene poi richiamato anche l'art. 1866 c.c., in tema di riscatto della rendita perpetua (semplice o fondiaria) - esercitabile "*mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell'interesse legale*" - e ciò sul rilievo per cui l'importo con il cui pagamento in un'unica soluzione si attua il riscatto corrisponderebbe "*alla somma dei valori attuali, al momento dell'estinzione, di tutte le rate future della rendita*"; essendosi precisato che la suddetta operazione di "capitalizzazione" - che in realtà, nel senso utilizzato nel contesto normativo in esame, consiste in un'attualizzazione, ovvero nel calcolo del valore attuale (finanziariamente equivalente), *id est*, nel caso in questione, quello della data di esercizio del riscatto - di somme che sarebbero state disponibili in futuro in base all'evoluzione "naturale" della rendita)⁵⁷, andrebbe necessariamente effettuata "*in regime composto*"; con la conseguente asserita "*obbligatorietà*" di quest'ultimo regime a tal fine: "*l'alternativa dell'attualizzazione in regime semplice è infatti improponibile perché il valore attuale in regime semplice di una rendita perpetua è infinito e ciò vanificherebbe il diritto di riscatto*". A siffatta conclusione, tuttavia, si perviene soltanto laddove l'attualizzazione in regime lineare degli importi della rendita venga effettuata senza stabilire correttamente l'epoca dell'equilibrio finanziario in base alla quale impostare l'operazione, la quale, essendo in regime semplice, va compiuta con la condizione di chiusura iniziale (t₀) o finale (t_m), onde rispettare l'equilibrio finanziario; con tale corretta impostazione dell'operazione di attualizzazione, viene meno la (paventata) possibilità di trovarsi dinanzi a un risultato "infinito". Deve pertanto escludersi la postulata impraticabilità dell'attualizzazione in regime lineare ai fini del riscatto della rendita ex art. 1866 c.c.. Il richiamo analogico a detta disposizione, peraltro, si configura scorretto in radice, in ragione dell'insussistenza dello stesso presupposto del ricorso all'*analogia legis*, che, a mente dell'art. 12 delle Preleggi, è rappresentato da una lacuna normativa, che viene colmata, per l'appunto, con l'applicazione di una norma prevista per un caso diverso⁵⁸. Nel contesto in questione, in effetti, non vi è alcuna lacuna, atteso che l'attualizzazione cui fa riferimento l'art. 1866 c.c. non può che avvenire facendo applicazione del regime di capitalizzazione semplice, richiamato dalla norma generale di cui all'art. 821 comma 3 c.c., quale modello legale tipico. Costituisce dimostrazione di quanto appena precisato il fatto che, laddove il Legislatore ha inteso prescrivere l'utilizzo del regime composto, lo ha fatto mediante una disposizione espressa in tal senso, trattandosi, per l'appunto, di deroga al principio generale di proporzionalità recepito dall'ordinamento, come, ad es., in relazione agli interessi sulle somme dovute a titolo di ripetizione di illegittimi aiuti di Stato, concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (ex art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009), o per gli interessi da corrispondere sulla somma capitale oggetto di restituzione (in un'unica soluzione) del prestito vitalizio ipotecario concesso da banche ed intermediari finanziari e riservato a persone fisiche con età superiore ai 65 anni (introdotto dall'art. 11 quaterdecies del D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, come integralmente sostituito dall'articolo unico della L. n. 44/2015)⁵⁹. In altri termini, con riguardo alle deroghe al principio di proporzionalità nel calcolo degli interessi (art. 821 comma 3 c.c.) presenti nell'ordinamento, *ubi lex*

⁵⁷) Nel Codice Civile l'espressione "capitalizzazione" viene utilizzata in talune disposizioni (580 c.c. relativo all'assegno spettante ai figli naturali non riconoscibili, art. 971 c.c. in tema di affrancazione del fondo enfiteutico e, per l'appunto, 1866 c.c. concernente il riscatto della rendita perpetua) ma non in riferimento agli interessi (quale regola o criterio di calcolo degli stessi), bensì per indicare l'operazione di conversione del valore di una somma da corrispondere periodicamente nel tempo a venire in una somma da corrispondere *una tantum*, cioè l'operazione di valutazione al tempo presente di una somma (capitale) disponibile in futuro. Anche sotto tale profilo emerge la dubbia pertinenza del richiamo all'art. 1866 operato in tale contesto nel Rapporto, riferendosi quest'ultima disposizione ad una fattispecie in cui occorre valutare al tempo presente somme dovute soltanto per sorte capitale (non già per interessi) che sarebbero disponibili nel tempo futuro.

⁵⁸) Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 9852/2002, Id. n. 2656/2015, Id. n. 10054/2015,

⁵⁹) La prima disposizione citata nel testo, nel fare espresso richiamo al Regolamento n. 794/2004 U.E., prevede espressamente l'applicazione dell'interesse composto; la seconda stabilisce la "*capitalizzazione annuale di interessi e spese*", ciò che costituisce deroga all'art. 1283 c.c. ed implica la produzione di interessi ulteriori su una base di calcolo costituita anche da interessi già maturati, secondo il meccanismo proprio del regime esponenziale.

voluiti, dixit. Ne deriva che, laddove non ha prescritto in modo esplicito il ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, il Legislatore ha evidentemente data per presupposta l'operatività del regime lineare, recepito dal sistema codicistico (artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.); e tale conclusione non può che valere anche per l'art. 1866 c.c. in tema di riscatto della rendita. Alcuna "obbligatorietà" del regime esponenziale sussiste, pertanto, ai fini del riscatto della rendita⁶⁰; e tanto meno per il computo degli interessi nei finanziamenti a rimborso progressivo ("alla francese"). In definitiva, a fronte della diversità di funzione delle operazioni in questione, l'analogia tra le due figure (l'attualizzazione delle somme mediante applicazione dell'interesse legale ai fini del riscatto della rendita e la formazione del montante nelle rate dell'ammortamento "francese") esiste soltanto nel senso che, in entrambi i casi, si tratta di spostare nel tempo somme di denaro, in avanti o a ritroso, al fine di determinarne il valore (finanziariamente equivalente) in momenti diversi. Ma tale elemento comune non sta certo a significare (né a rivelare) che l'attualizzazione delle rendite ed il calcolo degli interessi delle rate del mutuo con rimborso a rate costanti vadano effettuate necessariamente in regime composto.

§ 5) La "svalutazione" del regime finanziario ai fini della formazione della rata costante e della stesura dell'ammortamento: il piano "orfano" del regime - Il nodo della "maieutica" finanziaria: è il regime che "partorisce" il piano o è il piano che "partorisce" il regime?

A fronte della dichiarata "piena legittimità di contratti di mutuo caratterizzati da equivalenza finanziaria in regime composto" (pag. 14)⁶¹, risulta arduo comprendere il costruito analitico conclusivo del Rapporto, laddove (pag. 30) viene affermato che nell'ammortamento con il sistema "francese" il collegamento con il regime composto sarebbe una "conseguenza" e non una "premessa" della costruzione del piano, potendo le quote interessi essere determinate "mediante input di opportune quote capitali"⁶². Riesce invero difficile, anche per l'interprete più "a digiuno" di cognizioni

⁶⁰) Già ai primi dell'800, il matematico inglese Francis Baily, nel definire rendita "ogni rata periodica che deriva dal prestito di denaro o cade, terre, salari, pensioni, etc., pagabile di volta in volta, sia annualmente sia ad ogni altro intervallo", precisava che "le principali questioni riguardanti la dottrina delle rendite possono essere suddivise in due parti: ovvero quelle relative al montante e quelle relative al valore attuale di tali rendite; e quelle differiranno evidentemente a seconda dell'utilizzo nei calcoli dell'Interesse Semplice o Composto" (cfr. F. Baily, "The Doctrine of Interest and Annuities", Londra, 1808 (reperibile online), § 51 e 53, pagg. 35-36. E ben poco rilievo assume, ai fini della nostra analisi, il fatto che Baily, in tale contesto, abbia precisato di dedicare minore attenzione, nella sua trattazione, all'attualizzazione della rendita in regime di capitalizzazione semplice, trovando tale soluzione impiego poco frequente nella pratica finanziaria ("The value of annuities, however, at Simple interest, is of so little use in practice, that I shall be very brief in my observations on this part of subject"); evidentemente il matematico inglese dell'800 non aveva motivo di confrontarsi con una norma come l'art. 821 comma 3 del vigente Codice Civile italiano.

⁶¹) Legittimità che non può ragionevolmente evincersi dal fatto che la Direttiva 2014/17/UE (recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 21.4.2016, n. 72), nello stabilire l'obbligo di inserire anche il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) nei fogli informativi, ne fornisce la formula di calcolo, nella quale "l'equilibrio tra le prestazioni dei contraenti si raggiunge nella cornice del regime composto" (cfr. nota 12, a pag. 15, del Rapporto); in proposito, anche in alcune decisioni si è sostenuto che "nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare", esisterebbe "un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse" (cfr. Trib. Torino, 30.05.2019 n. 605, in www.ilcaso.it). In realtà, risulta evidente l'inconferenza in tale contesto del T.A.E.G., essendo la sua menzione nel testo pattizio tesa a perseguire finalità che nulla hanno a che fare con il criterio di calcolo degli interessi, rispondendo piuttosto all'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione di finanziamento, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione della valutazione della convenienza dell'operazione creditizia, oltre che di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati). Del resto, la stessa Corte di Giustizia di Strasburgo, con la sentenza del 19.07.2012, emessa nella causa n. 591/2010 - in relazione a questione pregiudiziale sollevata dalla House of Lords, ovvero se fosse conforme al diritto dell'Unione che il diritto nazionale preveda la corresponsione di interessi semplici, sulle somme da rimborsare al contribuente a titolo di rimborso di IVA versata in eccedenza, ovvero se il diritto dell'Unione esigesse il pagamento di interessi composti - ha avuto modo di rimarcare che, non essendo la scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi oggetto di specifica disciplina nell'ambito della normativa dell'Unione Europea - "... spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)".

⁶²) In effetti, ove si consideri che la chiusura del piano è garantita (e rivelata) dal fatto che il valore attuale delle rate (calcolate in regime composto) coincide con il capitale finanziato, le quote interessi non possono che essere necessariamente anch'esse determinate in base a quello stesso regime finanziario (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano,

matematiche (ed ancor più ignaro di quelle di ostetricia), ipotizzare ragionevolmente che dette quote capitali possano rivelarsi, per l'appunto, *"opportune"* (e quindi in grado di assicurare la "chiusura" del piano) per puro caso (e quindi accidentalmente, per avventura), ovvero senza dover rispondere ad una ben precisa regola (che ne orienti preventivamente ed univocamente la determinazione)⁶³. Del resto,

"Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell'AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico", pag-48, in *Le Controversie Bancarie*, Anno VII, n. 65/2022). In altri termini, *"la somma delle quote di capitale ancora da costituire forma il debito residuo dell'ammortamento, quale montante ottenuto nel regime di interessi prescelto, cosicché il regime utilizzato per la costituzione del capitale si riversa direttamente nell'ammortamento risultante"* (cfr. G. Aretusi, *"Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradual"*, pag. 16, in www.ilcaso.it).

⁶³ *"È come dire (che) per disegnare i prestiti e i relativi piani d'ammortamento esiste un 'ordine naturale' che non fa riferimento ad alcuna legge finanziaria e il fatto che questo ordine naturale conduca univocamente"* al piano prefigurato *"è del tutto accidentale"* (cfr. C. Mari e G. Aretusi, *"Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta"*, in *"Il Risparmio"*, Anno LXVI, n. 1, Gennaio - Marzo 2023). Ove si consideri, del resto, che è consolidata nella Matematica Finanziaria istituzionale la definizione secondo la quale *"un regime finanziario di capitalizzazione (e di attualizzazione) è un complesso di principi economico-finanziari e di convenzioni che regolano lo svolgimento di un'operazione finanziaria e permettono di definire le leggi (finanziarie) di capitalizzazione e di sconto con cui effettuare le valutazioni connesse all'operazione stessa"* (cfr. G. Varoli, *"Matematica Finanziaria"*, Bologna, 1993, pag. 16), l'esclusione del rilievo del regime finanziario in funzione dell'elaborazione del PAST prefigurato nel Rapporto sottende, a ben vedere, l'inverosimile affermazione per la quale, al tal fine, non sarebbero necessari principi economico-finanziari e convenzioni destinati a regolare l'operazione, né leggi finanziarie atte ad effettuare le valutazioni ad essa inerenti.

Uno dei firmatari del Rapporto, del resto, nel rispondere ad un quesito rivolto in una rubrica online, ha avuto modo (nel Giugno del 2020) di rimarcare, con linguaggio colorito ed efficace - ma in tal modo evidenziando vieppiù il contrasto tra il Rapporto in esame ed i principi della Matematica Finanziaria istituzionale - il rilievo primario ed indefettibile che assume il regime finanziario ai fini dell'elaborazione dell'ammortamento di un prestito a rimborso graduale, criticando il *modus procedendi* di *"coloro che partono da un tasso e poi ragionano se esso sia semplice o composto, rovesciando l'ordine naturale delle cose"*; precisando espressamente che, al contrario, *"prima si sceglie il regime e poi il tasso"*; e ciò in quanto *"l'ordine conta"*, tanto che, *"per es., tutti portiamo mutande e pantaloni, ma, la mattina li indossiamo in un preciso ordine"* (cfr. L. Peccati, *"Commenti"* su *"Angolo 4 - Ammortamento"*, in *"L'angolo matematico-finanziario - anche per giuristi"*, in www.consulenti-bancari-online.it). Su tale ineffabile constatazione non si può non concordare; ma resta da chiedersi come essa possa mai conciliarsi con l'affermazione contenuta nel Rapporto (e quindi da ultimo condivisa dal medesimo Prof. Peccati), secondo la quale il regime sarebbe una *"conseguenza"* e non una *"premissa"* della costruzione del piano; e perché mai quello stesso *"preciso ordine"* continui a valere soltanto per la vestizione mattutina (si confida che almeno su tale affermazione non vi siano stati ripensamenti), ma non abbia ormai più valore se si tratta di redigere un piano di ammortamento di un prestito.

Sorprende non meno che alla conclusione in questa sede criticata sia pervenuto anche, quale cofirmatario dello stesso Rapporto, uno studioso che, in un pur recente contributo, nel commentare una pronuncia di merito, ha avuto modo di definire *"non divisibile"* l'affermazione contenuta in quella decisione, secondo cui, una volta stabiliti la somma mutuata, il tasso, la durata del prestito e il numero predefinito di rate costanti attraverso le quali restituire e remunerare il finanziamento, *"la misura della rata discende (rebbe) matematicamente dagli indicati elementi contrattuali"*, soggiungendo, in proposito, che, in realtà, *"gli elementi elencati non sono sufficienti ad individuare l'ammontare della rata: occorre, ad essi, aggiungere la specificazione della legge finanziaria che si intende impiegare"* (cfr. F. Cacciafesta, *"A proposito di una sentenza sul tema dell'ammortamento alla francese"*, Maggio 2020, in www.eclegal.it); e precisando, altresì, in maniera ancor più esplicita, in un altro contributo a sua firma, che *"l'ammortamento francese standard appartiene a pieno titolo al regime dell'interesse composto (1) perché prevede pagamento periodico degli interessi, (2) perché a quel regime appartiene la formula da cui si ricava la rata costante, e (3) perché quello è il regime da usare per calcolare ... la rata dovuta in caso di pagamenti infrannuali"* (cfr. F. Cacciafesta, *"Le leggi finanziarie dell'interesse semplice e composto, e l'ammortamento dei prestiti"*, in www.assactu.it). Questo stesso Autore, peraltro, dopo aver condiviso, quale cofirmatario del Rapporto, la piena legittimità del sistema francese anche in riferimento al regime di capitalizzazione composta (precisando ancora una volta che esso è predisposto nella *"cornice"* di detto regime), pare essersi orientato verso un'ulteriore evoluzione del proprio iter speculativo sul tema (anche stavolta ulteriormente contraddittoria rispetto al pensiero dal medesimo già espresso), laddove (peraltro dopo aver testualmente affermato, nell'Introduzione dell'articolo di seguito citato, che *"l'interesse composto fornisce all'economia (non solo alla finanza) il metodo valutativo universale"*), ha sostanzialmente escluso che lo stesso regime composto entri in gioco nei piani di ammortamento comunemente in uso nel mercato del credito: *"il regime composto, nel quale la curva del montante ha un andamento esponenziale, non può assumersi per modellizzare nessuna operazione di prestito reale"*; sostenendo, nel medesimo contesto, che il regime nel quale i "prestiti reali" (incluso quello con il sistema "francese") vengono elaborati sarebbe *"quello dell'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi"* (cfr. F. Cacciafesta, *"Prestiti reali e loro modellizzazioni: a proposito di due articoli di C. Mari e G. Aretusi"*, in *"Il Risparmio"*, Anno LXVI, n. 1, Gennaio - Marzo 2023); quello stesso "interesse semplice" al quale - secondo quanto sostenuto nell'Introduzione dell'articolo appena citato, con ulteriore enfasi nella sua intrinseca contraddittorietà - pure viene assegnato *"un ambito di applicazione molto più particolare e limitato"*. In definitiva, dopo aver dato per assodato che, nel sistema francese, *"l'anatocismo è - come ognuno sa - consustanziale all'interesse composto"* (cfr. Id., *"Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN"*, cit.) e ribadito la presenza di anatocismo in siffatto scenario (Id., *"In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo"*, in *Politeia*, 120/2015), l'Autore, nel sottoscrivere il rapporto, ha condiviso l'affermazione secondo la quale nell'ammortamento "alla francese" il rilievo del regime composto rappresenterebbe una *"conseguenza"* e non una *"premissa"* della costruzione del piano; per poi arrivare a sostenere, quale

anche la giurisprudenza che, pur continuando a negare l'effetto anatocistico per argomenti di carattere giuridico (in buona sostanza quelli esaminati e criticati nel § 1), mostra comunque consapevolezza dell'esigenza di confrontarsi con la Matematica Finanziaria riconosce ormai che l'ammortamento "alla francese" è stilato in regime composto (naturalmente in relazione sia alle quote capitali che alle quote interessi)⁶⁴; risultando ormai recessivo l'assunto secondo il quale, sebbene l'ammontare della rata costante sia determinato facendo ricorso al regime composto, gli importi a titolo di interessi

ultimo (non è dato sapere se definitivo) approdo, che, in realtà, lungi dal configurarsi "nella cornice" del regime composto (alla quale è pacificamente ricondotto l'ammortamento alla francese nei testi istituzionali di Matematica Finanziaria), l'operazione risponderrebbe al (neoconiato) regime di capitalizzazione semplice, con "pagamento periodico degli interessi" (precisazione, quest'ultima, che in realtà non vale, nei testi classici istituzionali di Matematica Finanziaria, ad individuare uno specifico autonomo regime, non essendo stata riportata, non a caso, la formula che rappresenterebbe l'espressione analitica del montante in base a siffatto presunto distinto "regime"). Non resta che chiedersi, allora, quale sia effettivamente il "vero" piano elaborato secondo il "regime" appena ipotizzato, una volta constatato che in entrambe le soluzioni prospettate nel dibattito in materia gli interessi sarebbero computati soltanto sul capitale residuo (in realtà nel primo sulla mentovata "miscela" di capitale ed interessi): se quello presentato con tale definizione dal Prof. Cacciafesta, che è incontrovertibile essere coincidente con il piano adottato nei piani di ammortamento comunemente in uso nel mercato del credito, detti anche "prestiti reali" (e che, a suo dire, rispetterebbero le regole del PAST delineate nel Rapporto), oppure il piano predisposto in regime di capitalizzazione semplice con pagamento di rate periodiche posticipate presentato negli scritti dell'*equipe* del Prof. Annibaldi e del Prof. Mari e del dott. Aretusi, una volta precisato che sia l'uno che l'altro piano, pur prevedendo entrambi rate costanti (contenenti quote capitali e quote interessi) ed identità dei parametri contrattuali di calcolo (stessi T.A.N., capitale finanziato, numero e frequenza periodica delle rate), evidenziano quantitativi complessivi di interessi diversi (il secondo dei quali di ammontare maggiore rispetto al primo); dovendosi al riguardo precisare che, in realtà, soltanto l'ultimo dei piani prefigurati garantisce l'identità del totale di interessi rispetto a quello riveniente dalla sommatoria degli interessi che si presentano nella serie di prestiti elementari che compongono il finanziamento a rimborso graduale. Al di là dei rilievi appena esposti, quanto all'infondatezza dell'affermazione per la quale nel sistema "francese" gli interessi verrebbero calcolati in applicazione del regime semplice, non resta che fare richiamo ai testi scientifici citati nella nota 65.

La teorica da ultima prospettata dal Prof. Cacciafesta è stata decisamente criticata anche in un altro recente articolo scientifico, con il quale, sul corretto rilievo per cui "su tutti i testi di Matematica Finanziaria ci sono capitoli interi dedicati alla strutturazione delle operazioni finanziarie in regime composto, prestiti e ammortamenti compresi", si è evidenziato (e dimostrato matematicamente) che quello che lo stesso Prof. Cacciafesta definisce "regime dell'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi" - che, in realtà, si identifica con la cd. "capitalizzazione mista" (rappresentata dalla formula $M(t; C) = C(1 + i)^t (1 + i(t - [t]))$), espressione che nei testi istituzionali di Matematica Finanziaria assume funzione meramente descrittiva della combinazione dei due regimi principali, piuttosto che definitoria di un autonomo e distinto regime - "è un parente strettissimo del regime composto, coincide con il regime composto per tempi interi e ha una curva del montante che cresce più rapidamente della curva esponenziale" (curva esponenziale che rappresenta graficamente l'andamento del montante in regime composto, come chiarito), valendo persino ad incrementare la componente anatocistica del carico feneratizio "nel caso di risoluzione anticipata del contratto se questa avviene in un istante di tempo diverso da quello del pagamento delle rate"; in altri termini, rappresenta - giova ribadire in riferimento ai piani di ammortamento con rimborso progressivo a rata costante anticipata - una "radicalizzazione" (in termini di velocità di produzione degli interessi) del regime composto quale si presenterebbe ove applicato ad un prestito elementare (tipo *zero coupon bond*) configurato con i medesimi parametri contrattuali di calcolo (ovvero con identità di T.A.N., di capitale finanziato e di orizzonte temporale dell'estinzione dell'obbligo restitutorio) ed, in definitiva (se proprio lo si vuole definire "regime"), costituisce pur sempre "un regime anatocistico", dal momento che "gli interessi vengono capitalizzati a generar interessi da interessi", superando addirittura il regime esponenziale nella produzione degli interessi. Con il medesimo contributo critico appena richiamato si è quindi ribadita l'affermazione del Prof. Cacciafesta, rimarcando che "il regime composto, nel quale la curva del montante ha un andamento esponenziale, può essere utilizzato per modellizzare tutte le operazioni finanziarie reali che si vuole, prestiti compresi". Con lo stesso articolo appena citato, si è dimostrato che l'equazione che esprime analiticamente il montante secondo il postulato "regime dell'interesse semplice con capitalizzazione periodica degli interessi" (equazione della quale si trova traccia nei testi istituzionali, tra i quali "Lezioni di Matematica Finanziaria", di G. Ottaviani, 1988, nel Paragrafo "Capitalizzazione mista", a pag. 32), in realtà, "implica la capitalizzazione periodica degli interessi", che, per quanto sostiene il medesimo Prof. Cacciafesta nell'articolo sopra citato, costituirebbe un ulteriore distinto regime, ovvero quello adottato in riferimento alla capitalizzazione periodica degli interessi nei conti correnti (cfr. C. Mari e G. Aretusi, "Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta", in "Il Risparmio", Anno LXVI, n. 1, Gennaio - Marzo 2023). Il difetto di rilievo definitorio della locuzione "capitalizzazione mista" quale autonomo e distinto regime finanziario si rinviene univocamente, del resto, anche nei più recenti contributi scientifici, laddove si chiarisce, ad es., che si tratta di "una sorta di combinazione tra regime semplice e regime composto. ... si usa il regime composto per il numero intero di anni e quello semplice per la parte restante", ovvero per le frazioni di anno (cfr. A. Palestini, "Dispense di Matematica Finanziaria" - Anno Accademico 2016-2017, Università Sapienza di Roma, pag. 37) e che tale soluzione si adotta quando "il periodo d'impiego non è un multiplo intero del periodo di capitalizzazione" (cfr. G. Salemi, "Matematica Finanziaria", Vol. I, Milano, 2009).

⁶⁴ Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Id. 15.09.2020, Id. 18.02.2022 n. 718 (Giudice E. Astuni), Trib. Milano 26.03.2019 n. 2332 (Giudice C.A. Tranquillo), in www.iusexplorer.it, App. Torino 14.05.2019 n. 807, Id. 06.10.2020, Id. 21.05.2020 n. 544, in www.assoctu.it.

deriverebbero da un “separato conteggio” in capitalizzazione semplice⁶⁵, orientamento ricostruttivo, questo, del resto smentito dai più recenti e puntuali contributi scientifici⁶⁶. E pertanto, anche ove si ammettesse che, secondo quanto ivi prospettato (pag. 28), “il PAST FR può essere generato ... a partire da un input quote capitale crescenti in progressione geometrica (di ragione dipendente dai parametri contrattuali) che soddisfa la condizione CEF” e che “dati i valori dei parametri contrattuali, il piano di ammortamento con quote capitale crescenti in progressione geometrica di ragione $1 + ik$ che soddisfano la condizione CEF è l'unico PAST a rata costante”, ciò non varrebbe ad escludere, di per sé, che uno scenario del genere si configuri in contrasto con il disposto di cui agli artt. 1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c. (il cui rispetto risulta pure presentato come condizione ineludibile nel medesimo Rapporto), e quindi illegittimo, in quanto quella sequenza di quote capitale in progressione geometrica si consegue proprio in virtù dell'applicazione del regime di capitalizzazione composta nella

⁶⁵) Cfr., in tal senso, Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014 n. 5733 (Giudice L. Cosentini), Id. 26.10.2017 (in www.dirittobancario.it), Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2018, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018 (in www.expartecreditoris.it); in ambito arbitrale, cfr. A.B.F. Bologna 02.03.2022, A.B.F. Milano n. 9732/2017, A.B.F. Roma 3228/2016, A.B.F. Napoli n. 7015/2017, Id. n. 1127/2014). La citata sentenza del Trib. Milano n. 5733/2014, in particolare, risulta emessa in base alla relazione del C.T.U. Prof.ssa Francesca Beccacece (che figura tra i firmatari del Rapporto AMASES), relazione in virtù della quale la formula matematica dell'ammortamento francese, che “utilizza la legge di sconto composto”, rilevarebbe soltanto al fine di determinare le quote capitale da restituire con ciascuna delle rate costanti prestabilite, mentre “le quote interessi periodali” verrebbero “calcolate ... mediante la legge dell'interesse semplice”; ragion per cui non sussisterebbe alcuna “capitalizzazione nella definizione degli elementi del piano di ammortamento ... e nella esecuzione dei conseguenti pagamenti” (i citati passaggi testuali della relazione del C.T.U. sono tratti dalla motivazione della stessa sentenza). Giova precisare, peraltro, che di siffatta ricostruzione – sottoposta a plurime e serrate critiche nella letteratura scientifica di riferimento – non si evince peraltro traccia nel Rapporto. In realtà, già nel XIX secolo, il matematico Antonio Casano, con riguardo all'ammortamento a rata costante in regime composto (ipotizzata con scadenza annuale), aveva eloquentemente svelato l'equivoco ricostruttivo de quo: “La stipolazione di pagare gl'interessi maturati in fine di ogni anno è quella che comunemente si usa ... e la legge non vi si oppone, trattandosi d'interesse semplice; frattanto agli occhi del matematico questa condizione racchiude implicitamente l'anatocismo, e l'orrore sparisce per la paga annua della quota dello sconto dell'interesse composto, che perciò non si accumula appo il debitore sino alla fine del tempo stabilito dell'impiego”; precisando, in tale contesto, che “Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gl'interessi degli interessi dopo il tempo t ” (A. Casano, “Elementi di Algebra, Primary Source Edition”, 1845, rispettivamente a pag. 275 e a pag. 277). Anche un altro firmatario del Rapporto, del resto, in precedenti contributi sul tema, non ha potuto non riconoscere (contraddicendo, peraltro, quanto già ritenuto dalla suddetta coautrice, Prof.ssa Beccacece) che nel sistema “francese” “gli interessi, nido possibile per l'anatocismo, sono calcolati, periodo per periodo, sul debito residuo di inizio periodo e sono interessi composti ... per la durata del periodo tra due pagamenti”, precisando che “il calcolo si fa così: interessi composti = debito $(1 + \text{tasso})^{\text{periodo}} - \text{debito}$ ”; mentre “se gli interessi fossero semplici, il loro ammontare sarebbe: interessi (semplici) = debito $\times \text{tasso} \times \text{periodo}$ ” (cfr. L. Peccati, Angolo 4, in www-consulenti-bancari-online.it, 10.06.2020); e che, in buona sostanza, gli interessi primari “sono immediatamente trasformati in capitale - si parla, infatti, di capitalizzazione degli interessi - e già dal periodo successivo cominciano, a loro volta, a produrre inter essi” cfr. M. D'Amico, E. Luciano, L. Peccati, “Calcolo Finanziario”, Milano, 2011, pag. 14). Di tale costruito analitico non si rinviene più traccia nel citato Rapporto AMASES, che, anzi, lo critica espressamente; esso, del resto, viene curiosamente contraddetto dallo stesso coautore del testo appena citato laddove, in un più recente articolo, ha sostenuto che “in ammortamento (graduale) normale, qualunque esso sia, gli interessi caricati al prenditore sono minori o uguali degli interessi semplici con lo stesso tasso annuo, quindi non vi è anatocismo”. E la giustificazione dell'evidente contraddittorietà delle affermazioni appena riportate è affidata al laconico rilievo per cui la prima era contenuta in un “testo didattico datato 2011” ed era stata “redatta nella seconda metà degli anni '90”, riflettendo “il linguaggio, l'imprecisione e la rete concettuale di circa 25 anni prima”; ciò “ben prima che si presentasse il contenzioso sull'anatocismo”, in quanto. “a quel tempo, per es. a scopi didattici, era efficace raccontare le cose in quel modo” (cfr. L. Peccati, “Angolo 4 - Ammortamento” e relativi “Commenti”, in “L'angolo matematico-finanziario - anche per giuristi”, in www.consulenti-bancari-online.it). Parrebbe più semplice e meno imbarazzante, in verità, ammettere che il tempo (specie se combinato con altri “fattori”) può far cambiare opinione; ma ciò, comunque, non comporterebbe necessariamente che l'opinione successiva sia necessariamente quella corretta; e in questo caso pare proprio che non lo sia, per le ragioni che si è tentato di chiarire nel presente lavoro. In definitiva, “poiché il PAST FR deve la sua chiusura al fatto che il valore attuale (nel regime finanziario della capitalizzazione composta) del vettore delle rate coincide con il capitale prestato, risulta evidente che le relative quote interessi (facenti parte di tali rate) dovranno essere calcolate secondo il medesimo regime finanziario, con conseguente presenza del fenomeno anatocistico” (cfr. . Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano, “Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell'AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico”, in Le Controversie Bancarie, Anni VII, n. 65/2022, pag. 12).

⁶⁶) Cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Due sentenze della Sezione XVIII del Tribunale Civile di Roma- Alcune incongruenze”, in www.attuariale.eu; G. Aretusi, “Mutui e anatocismo. Aspetti matematici e tecnici”, 2014; ancor prima, A. Casano (in nota immediatamente precedente),

formazione della rata costante e nell'ammortamento (trattandosi di operazione che "opera nella cornice del regime composto", come ivi si precisa)⁶⁷. Ciò che soprattutto mette conto sottolineare è che, con quegli stessi parametri contrattuali (identità di capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità delle rate), è possibile elaborare un diverso piano di ammortamento a rata costante posticipata (con un carico di interessi inferiore rispetto a quello derivante dal modello proposto nel Rapporto), che rispetta il succitato plesso normativo, pertanto pienamente (ed effettivamente) legittimo; e tale constatazione basta, di per sé sola (e fatto salvo ogni altro rilievo critico), a rivelare che la rata costante e l'ammortamento non possono essere determinati in maniera univoca in base ai parametri contrattuali, se non viene prescelto (e specificato in contratto, ex art. 117 T.U.B.) il regime finanziario da applicare per i calcoli.

§ 6) La presunta incompatibilità tra il pagamento periodico degli interessi (consentito dall'autonomia negoziale) e l'impiego del regime di capitalizzazione semplice (imposto dal Codice Civile)

Nel Rapporto si sostiene, poi, che gli "Anatocisti" pretenderebbero di negare la possibilità del pagamento periodico degli interessi (*sub specie* di quote feneratizie incluse nelle rate costanti), postulando il necessario versamento degli stessi in un'unica soluzione, al termine del rimborso del prestito. Il problema, in realtà, non è "quando pagare" gli interessi, bensì "quanto pagare" a tale titolo⁶⁸. Si è già chiarito, infatti, che le parti sono libere di pattuire un piano frazionato che preveda pagamenti periodici comprensivi (*pro quota*) di capitale e interessi. Occorre quindi porsi la seguente domanda: l'esistenza di siffatta (incontestata) facoltà consente forse, di per sé sola, di derogare alla disciplina (imperativa e quindi non derogabile) posta dagli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c., vale a dire di concordare un quantitativo totale di interessi contrastante con quello implicato dall'applicazione di quella stessa disciplina di legge (che pure nello stesso Rapporto viene considerata ineludibile)? Ed allora, come può sostenersi che un ammortamento contrastante con il principio sotteso al calcolo degli interessi consacrato in quelle medesime norme inderogabili non integri "violazione dell'art. 1283 c.c." (cfr. pag. 34)?⁶⁹ L'affermazione, a ben vedere, si fonda sul mero apodittico (ed infondato) presupposto per il quale, ove non preesistano interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione del patto anatocistico contenuto nel contratto di credito, lo stesso art. 1283 c.c. risulterebbe inapplicabile; assunto, questo, assolutamente non condivisibile, per le ragioni dianzi esposte. In ogni caso, giova ribadire, la questione ha perso gran parte del suo rilievo nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 120 comma 2 lett. b) del T.U.B., che, in relazione ai finanziamenti di qualsivoglia tipo, ha precluso la produzione di "interessi ulteriori" calcolati su interessi (primari) anche soltanto "maturati" (giorno per

⁶⁷ Del resto, la stessa regola "Reg.1" del PAST proposto dagli Autori - nel presupporre che la quota interessi sia ottenuta dal prodotto diretto tra il tasso periodale e il "debito residuo" (vedasi Rapporto, pag. 17-18) - non può che valere soltanto in regime composto e, in quanto tale, comporta la produzione di interessi composti, calcolati su interessi.

⁶⁸ In altri termini, "La discrasia è ... ravvisabile nella pattuizione di una 'spettanza', inclusa nella rata, maggiore di quella corrispondente all'applicazione proporzionale del tasso ex art. 1284 c.c." (cfr. R. Marcelli, "Finanziamenti con ammortamento. Apparenza e verità", 2 Febbraio 2022, pag. 39, nota 62, in www.assocutu.it).

⁶⁹ Sotto tale profilo, emerge lampante l'inconferenza del rilievo di un Autore (dal quale i matematici firmatari del Rapporto hanno dichiarato di aver tratto lumi giuridici ai fini della dell'elaborazione del modello proposto), secondo cui "il beneficio di liquidità, ovvero scadenza ed esigibilità anticipata degli interessi prodotti dal capitale inesigibile, è normativamente previsto nel mutuo (artt. 1815 e 1820 cod. civ.) e può essere oggetto di legittima convenzione tra le parti", non potendo quindi impingere in anatocismo illegittimo; ("ciò non comporta alcun giudizio di disvalore giuridico e, tantomeno, alcun "effetto anatocistico") (cfr. A. Quintarelli, "Ancora sul mutuo con ammortamento alla francese a rata costante e sull'anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria", in www.ilcaso.it, 17.09.2021). La legittimità di quella "anticipazione", infatti, vale nella misura in cui essa non si ponga in contrasto con la disciplina imperativa (artt. 1283 c.c. e art. 120, comma 2., lett. b. del T.U.B.), come del resto espressamente precisato dalla Corte regolatrice nella sentenza n. 9141/2020: "Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti, che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi ... idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo". La natura imperativa della disciplina posta dall'art. 1283 c.c. costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 23278/2017, Id. n. 1341/2017 cit., Id. n. 17150/2016 cit., Id. n. 14887/2014, Id. n. 2072/2014 cit., Id. n. 24483/2013 cit., Id. n. Id. n. 350/2013, Id. n. 6518/2011, Id. n. 23974/2010, Id. n. 21114/2007, Id. n. 2853/2007, Id. n. 21080/2005, Id. n. 19882/2005, Id. n. 10599/2005, Id. n. 21080/2005, Id. n. 4092/2005, Id. n. 4093/2005, Id. n. 4094/2005, Id. n. 14899/2000); e ciò con l'avallo del Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost. n. 341/2007, Id. n. 425/2000).

giorno)⁷⁰.

Non risponde al vero, poi, che l'adozione del regime semplice nell'elaborazione di un ammortamento a rata costante sia, di per sé, incompatibile con il pagamento periodico degli interessi: è ben possibile, infatti, anziché attendere la scadenza dell'ultima quota di capitale quale condizione dell'obbligo di corrispondere il totale degli interessi in un'unica soluzione, accordarsi predisponendo una rata costante periodica comprensiva di quota interessi (oltre che di quota capitale); ciò in quanto in regime lineare la produzione degli interessi inclusi nelle varie rate avviene in applicazione del fattore di attualizzazione, che vale ad escludere la generazione di interessi "secondari" da interessi "primari". In altri termini, con tale regime, "pagare alla fine, ossia pagare contestualmente in forma attualizzata, vuol dire non capitalizzare", dal momento che le quote interessi risultano "pari al prodotto tra il debito residuo relativo alla scadenza precedente, il tasso di interesse periodale e il fattore di attualizzazione (in capitalizzazione semplice) per l'intervallo intercorrente tra la scadenza corrente e l'epoca finale dell'operazione di ammortamento". Un piano di ammortamento a rata costante, in definitiva, può essere strutturato, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, con la pattuizione del pagamento frazionato degli interessi, di rata in rata, quale che sia il regime finanziario applicato (e quindi tanto in capitalizzazione composta quanto in capitalizzazione semplice); fatta salva la differenza che ne deriva in riferimento al quantitativo degli interessi, in ragione delle regole che governano l'uno e l'altro regime: "Nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta, il pagamento dell'intera quota interessi (non già il suo valore attuale/anticipato) al tempo di scadenza della rata significa pagare (ovvero simmetricamente incassare) il suo montante al tempo finale, generando in tale modo un calcolo di interessi su interessi"⁷¹. Analogamente, si è evidenziato che "L'adozione del regime della capitalizzazione composta comporta anatocismo, in quanto il pagamento delle quote interessi alle singole scadenze equivale finanziariamente al pagamento del loro montante alla scadenza finale del mutuo (pagare contestualmente vuol dire capitalizzare!)"⁷²; mentre, viceversa, "l'adozione del regime della capitalizzazione semplice non comporta anatocismo, in quanto il pagamento delle quote interessi alla scadenza del mutuo equivale finanziariamente al loro pagamento in forma attualizzata alle singole scadenze (pagare alla fine, ossia pagare contestualmente in forma attualizzata, vuol dire non capitalizzare!)"⁷². Ne deriva che non può condividersi l'assunto secondo cui "... un PAST costruito (di

⁷⁰) E ciò, giova precisare, a prescindere dall'anteriorità o posteriorità del patto anatocistico e dalla durata minima dell'accumulo degli interessi primari.

⁷¹) Le citazioni testuali riportate nel testo sono tratte da A. Annibaldi, "Modello di calcolo dell'ammortamento "alla francese" di un mutuo in capitalizzazione semplice", in www.attuariare.eu, 04.11.2020).

⁷²) Cfr. A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Barracchini, F. Olivieri, "Pagare vuol dire capitalizzare", in www.attuariare.eu, Ottobre 2020, pag. 4); conf. A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano, "Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell'AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico", in *Le Controversie Bancarie*, Anno VII, n. 65/2022, pag. 12. Il principio citato nel testo vale, in conformità alla ricostruzione recepita nell'articolo appena menzionato, ove il piano di ammortamento venga stilato in capitalizzazione semplice con impostazione dell'equilibrio finanziario al tempo finale (tm); nell'ipotesi in cui esso venga invece elaborato in capitalizzazione semplice con equilibrio finanziario al tempo iniziale (t0), la quota interesse è calcolata moltiplicando il tasso (periodale in caso di rate infrannuali) per il "debito residuo" riveniente alla scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione, in conformità alla seguente formula:
$$I_k = i \cdot \frac{M_{k-1}}{1+i \cdot (k-1)}$$

In ogni caso, sia con l'uno che con l'altro modello ricostruttivo, viene esclusa la produzione di interessi anatocistici, perché la formula che determina le quote interessi contiene il fattore di attualizzazione $k-1$; fattore la cui funzione è quella "di depurare il debito residuo da tutti gli interessi maturati sul capitale non ancora rimborsato per evitare il fenomeno della generazione degli 'interessi sugli interessi'" (cfr. C. Mari, G. Aretusi, "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in *Il Risparmio*, n. 1/2019, pag. 139), vale a dire, in buona sostanza, di consentire, di rata in rata, il calcolo degli interessi sul solo capitale residuo, anziché sul "debito residuo" (che è sempre "una miscela" di capitale ed interessi, quale che sia il regime finanziario adottato). Quanto sin qui esposto, del resto, costituisce approdo universalmente riconosciuto in Matematica Finanziaria ed è stato richiamato in precedenti scritti anche da taluni degli stessi coautori del Rapporto, laddove si è sostenuto che, in virtù del principio di equità declinato secondo la legge del regime esponenziale, "il valore attuale, all'istante iniziale del prestito, di tutte le annualità (o mensilità, n.d.r.) previste nel piano di ammortamento, calcolato nel regime dell'interesse composto e in base al tasso i di remunerazione del prestito coincide con l'ammontare C del capitale prestato" e da ciò consegue che "se il debitore riesce ad impiegare al tasso i il capitale C avuto in prestito, egli ritrae dall'investimento esattamente quanto gli serve per onorare il piano di ammortamento, e chiude l'operazione in pareggio" (cfr. F. Cacciafesta, "Matematica Finanziaria (classica e moderna) per i corsi triennali", 2013, pag. 102); analogamente, si è evidenziato che "... chi prende in prestito una somma A e si impegna a restituirla mediante n rate costanti R , calcolate in capitalizzazione composta al tasso i , per far fronte all'impegno di restituzione del prestito dovrebbe investire la somma A allo stesso tasso i , per lo stesso numero di periodi, nello stesso regime della

quote capitale o di rate) che soddisfa la specifica condizione di chiusura è pienamente legittimo”, integrando “un accordo contrattuale nel quale non vi è presenza di interessi prodotti da interessi scaduti e non pagati”, ciò che varrebbe, di per sé solo, ad escludere qualsivoglia “violazione del divieto di anatocismo convenzionale ex ante sancito dall’art. 1283 c.c.”⁷³; quanto appena precisato sia in quanto l’art. 1283 c.c. non fa alcun espresso riferimento al mancato pagamento degli interessi alla scadenza quale necessario presupposto della disciplina ivi prevista; sia in quanto, come appena rimarcato, il pagamento (periodico e frazionato) degli interessi non esclude la capitalizzazione degli stessi (che viene operata già in fase di costituzione del vincolo contrattuale, in base al regime finanziario esponenziale adottato, e quindi ancor prima che possa essere verificato l’adempimento o l’inadempimento del mutuatario). Emerge chiaramente, pertanto, l’infondatezza dell’affermazione secondo la quale “proibire (l’) esigibilità periodica degli interessi” comporterebbe “obbligare l’esigibilità degli stessi alla scadenza della rispettiva quota capitale”⁷⁴; e ciò non fosse altro perché, nella comune casistica, nei piani di ammortamento con il sistema “francese” gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati non già soltanto sulla quota capitale compresa nella rata di riferimento (ovvero sulla “rispettiva quota capitale”), bensì sul “debito residuo” (costituente una “miscela” di sorte capitale non ancora rimborsata ed interessi già contabilizzati nelle rate pregresse), quale risultante all’esito della scadenza della rata immediatamente precedente, o, se si preferisce, in netta prevalenza, sul “debito residuo” (come sopra inteso) distribuito nelle rate successive a quella presa in considerazione, e soltanto in minima parte sulla quota capitale che compone quella medesima rata.

Pare poi di difficile comprensione la seguente asserzione: “Gli anatocisti pretendono che il PAST sia la

capitalizzazione composta, e quindi calcolando anche gli interessi sugli interessi in modo da poter ottenere a ciascuna successiva scadenza la rata R da versare al creditore e alla fine chiudere l’operazione a pareggio rimanendo con un importo nullo ...” (cfr. G. Olivieri, P. Fersini, “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”, in Banche e Banchieri, Rivista dell’Associazione Banche Private, n. 2/2015, pag. 141 e pagg. 152-153). Di tale corretto costruito analitico, tuttavia, non si rinviene (più) traccia alcuna nel Rapporto. Che il calcolo degli interessi nei prestiti a rimborso progressivo stilati in regime di capitalizzazione semplice avvenga applicando il fattore di attualizzazione nella relativa formula è stato evidenziato anche in altri autorevoli contributi scientifici, con i quali si è chiarito che se le quote interessi sono calcolate in coerenza con gli artt. 1284 e 821 c.c., la loro pattuita esigibilità periodica richiede che, affinché essi non maturino interessi anatocistici, vengano attualizzati” (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano, “Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell’AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico”, in Le Controversie Bancarie, Anni VII, n. 65/2022, pag. 15) e si è posto in luce che è per l’appunto in ragione di ciò che si evita la produzione di interessi su interessi e, quindi, il fenomeno anatocistico, segnatamente inserendo nella formula “il valore attuale ... del debito residuo” (in essere a seguito della scadenza della rata immediatamente precedente), debito residuo che, in tal modo, risulta “depurato” “dagli interessi corrisposti nei periodi di tempo precedenti”, che quindi non potranno “produrre interessi nei periodi temporali successivi” (cfr. C. Mari, G. Aretusi, “Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare”, in Il Risparmio, n. 1/2018, pagg. 32-33); o, se si preferisce, calcolando gli interessi non già sul “debito residuo” (nel quale, anche in regime semplice, gli interessi “sono ben presenti”, in quanto “ogni volta ... gli interessi maturati sono superiori agli interessi pagati, $I_k > I_{kp}$, la differenza di interessi, $I_k - I_{kp}$, rimane all’interno del debito residuo”), bensì soltanto “sul capitale iniziale non estinto”, facendo

$$I_k = \frac{iM_{k-1}}{1 + i(k-1)} = iD_{0,k-1}$$

ricorso alla formula

(cfr. C. Mari e G. Aretusi, “Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta”, in “Il Risparmio”, Anno LXVI, n. 1, Gennaio - Marzo 2023, pag. 40).

⁷³) Non a caso, l’assunto contenuto nel Rapporto riportato nel testo è stato definito una mera “congettura” nell’articolo di A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri “Anatocismo nei processi di ammortamento. Il Rapporto scientifico AMASES 2022/01. Ulteriori considerazioni critiche di tipo matematico”, in Le controversie bancarie, Anno VII, n. 67.

⁷⁴) Cfr. “Commissione AMASES sull’anatocismo - Risultati”, cit., pagg. 6-7. La “proibizione” riveniente nell’ordinamento non risulta preconcepita, ma deriva dalla considerazione dell’illegittimo effetto giuridico (in quanto contrastante con il principio di proporzionalità posto dall’art. 821 comma 3 c.c.); effetto che, a certe condizioni, deriva, per l’appunto, dallo sviluppo dell’ammortamento progressivo in applicazione di quello stesso regime esponenziale. Nel mercato del credito, infatti, il quantitativo complessivo effettivo degli interessi (comprensivo di quelli secondari) viene determinato già nella prima fase matematica del processo di costruzione del piano, quella con la quale viene formata la rata costante in applicazione del principio di equità del regime composto, con la ponderazione dei periodi rateali prescelta (generalmente quella dell’anno commerciale) e, solitamente, con l’impiego di tassi periodali non equivalenti; la seconda fase, nella quale viene definito l’ammortamento (ovvero la distribuzione delle quote capitali e delle quote interessi nelle varie rate costanti), è attuativa del medesimo principio di equità proprio del regime composto in applicazione del quale viene formata la rata costante ed è, pertanto, inevitabilmente condizionata da quel principio (cfr. F. Moriconi, “Matematica Finanziaria”, Bologna, 1994, pagg. 58-59; vedasi anche P. Bernasconi, “E’ inequivocabile che l’art. 821 c.c. prescrive l’utilizzo della formula del principio di equità del regime semplice della rata costante posticipata”, 21.03.2020, in www.robbynhodeitalia.it, Id., “La truffa del regime composto - Consulenza matematica, empirica e giuridica sui finanziamenti rateali”, Volume 1 e Volume 2, Editore Youcanprint.it, Lecce, 2022).

traduzione di un accordo illegittimo, in quanto esso implica, per ogni quota capitale, esigibilità periodica degli interessi generati da tale quota. Interessi che, invece, essi ritengono sia necessario e ineludibile esigere solo alla data di restituzione della parte di somma mutuata (quota capitale in scadenza a tale data) cui si riferiscono". Non si vede, in effetti, quale sia mai la diversità tra le due proposizioni appena indicate, tale da giustificare la prospettata contrapposizione: dire che per ogni quota capitale si configura esigibilità periodica (al momento della scadenza della rata di riferimento) degli interessi generati da quella stessa quota capitale presa in considerazione non equivale forse ad affermare che l'esigibilità (*id est* la scadenza) della quota interessi corrisponde a quella della quota capitale che li ha generati (essendo l'una come l'altra comprese nella medesima rata, cui si riferisce quella scadenza)? La questione, in ogni caso, assume scarso rilievo concreto e si risolve in un falso problema, atteso che nell'ammortamento "alla francese", in realtà, le quote interessi di ciascuna rata (successiva alla prima) non sono affatto prodotte (soltanto) dalla quota capitale di quella medesima rata, bensì, come già chiarito, dal "debito residuo" (formato da tutto il capitale non ancora rimborsato e dagli interessi già contabilizzati in tutte le rate pregresse), quale riveniente a seguito della scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione.

§ 7) La ponderazione dei periodi rateali secondo legge (anno civile "corretto")

Nella nota 13 del Rapporto si fa riferimento alla convenzione 30/360 (basata su 12 mesi di 30 giorni ciascuno) – ovvero secondo l'anno commerciale - in funzione di ponderazione dei periodi rateali nei quali si articola il piano, come se si trattasse di una soluzione naturale, necessitata ed intangibile, per il solo fatto di essere la più frequente nella prassi comune del mercato del credito. In realtà, dal combinato disposto degli artt. 820 e 821 comma 3 c.c. (in base ai quali gli interessi sono il corrispettivo del godimento del capitale altrui e maturano "giorno per giorno"), si evince invece che il Codice ha recepito l'anno civile "corretto" (il cui numero di giorni varia a seconda che si tratti o meno di anno bisestile). Il modello proposto nel Rapporto, invece, implica "l'adozione dell'anno commerciale"⁷⁵, che, come chiarito, non corrisponde affatto alla ponderazione temporale recepita nel nostro ordinamento (cfr. Cass. n. 2593/2003 cit.) e che, peraltro, si risolve (così come quello ai tassi periodali non equivalenti⁷⁶) in un artificio secondario atto ad incrementare l'effetto anatocistico indotto dall'impiego

⁷⁵) Tale particolarità è posta in evidenza da A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano, "Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell'AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico", pag. 42, in *Le Controversie Bancarie*, Anno VII, n. 65/2022 (pubblicato anche in www.attuariale.eu).

⁷⁶) L'impiego di tassi periodali non equivalenti nell'ammortamento elaborato in regime composto si configura in contrasto con l'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, atteso che tra "i contratti relativi all'esercizio del credito" che prevedano una "capitalizzazione infrannuale" e nei quali occorre indicare, a pena di inefficacia, "il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione", sono senz'altro ricompresi anche i finanziamenti a rimborso graduale, in difetto di previsione logico-testuale contraria; in base al "Prototipo del Foglio Informativo" relativo ai mutui diffuso da Banca d'Italia, in vigore dal 10.09.2009 al 31.10.2016, del resto, l'utilizzo del tasso mensile finanziariamente non equivalente (in ragione del regime composto adottato per la formazione della rata costante) al T.A.N. previsto in contratto non può considerarsi legittimo, come precisato nella nota 5 ("Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interessi annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1 + i_1)t_1/t_2 - 1$ "). L'utilizzo di un tasso infrannuale non equivalente nell'elaborazione del piano, quindi, contrasta anche con le prescrizioni diramate dall'Istituto di vigilanza bancaria. Il fatto che il Modello 4B risulti scomparso nella versione aggiornata del richiamato "Prototipo" non vale ad escludere la perdurante esigenza di applicare la suddetta formula di equivalenza intertemporale ai fini della definizione del tasso (effettivo) dei mutui con rate infrannuali, costituendo la prescrizione in esame espressione del principio generale di buona fede in ambito contrattuale (artt. 1337, 1175, 1375 c.c.), che non può che assumere rilievo in chiave di trasparenza della disciplina pattizia (ed anche ai fini della stessa validità della relativa clausola contrattuale, ex art. 117, commi 1 e 4 T.U.B.); del resto, nel "Resoconto della consultazione" indetta in relazione alle modifiche delle "Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", diffuso da Banca d'Italia nel Settembre del 2016 - modifiche introdotte al fine di dare attuazione al nuovo Capo 1 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (con cui è stata recepita la Direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori) – si è sostanzialmente confermato (sia pure *sub specie* di mera facoltà) l'impiego di quello stesso Allegato e, quindi, di quella formula di equivalenza intertemporale in funzione di espressione del tasso di interesse effettivo in caso di mutui con rimborso progressivo con ammortamento in regime composto e con rate infrannuali: "... gli intermediari sono liberi di utilizzare il formato dell'allegato 4 B come base per la redazione di Fogli Informativi di prodotti di credito cui si applica la sezione II delle disposizioni"; e ciò, giova precisare, in risposta a specifico quesito formulato nell'ambito della "consultazione", non soltanto in riferimento ai fogli

del regime esponenziale; ciò che vale, anche sotto tale ulteriore profilo, ad indurre seri dubbi circa la legittimità del modello proposto (di per sé non in grado di fungere da paradigma analitico ed esplicativo della generalità dei mutui con ammortamento progressivo in uso nel mercato del credito⁷⁷).

§ 8) La Trasparenza negletta: non una parola sull'art. 117 T.U.B. – Quando la forma è sostanza

Il Rapporto, infine, ha la pretesa (dichiarata nell'esordio della Premessa, a pag. 8) di realizzare l'ambizioso obiettivo di *"analizzare in una cornice integrata tra Matematica e Diritto"* il tema oggetto di indagine, pur nella consapevole pretermissione dei *"connessi obblighi di trasparenza informativa che il Legislatore impone"*, confinati al rango di meri *"dettagli"* (pag. 31), estranei all'ambito di *"competenza"* degli Autori. Nel Documento, in effetti, non si fa menzione di sorta dell'art. 117 T.U.B. (in particolare, del collegamento tra commi i 1, 3 e 4), disposizione che eleva il rispetto del canone di trasparenza, correttezza e buona fede nella formazione dell'accordo contrattuale, in relazione al tasso ed alle *"condizioni"* della sua applicazione, a requisito formale *ad substantiam*, qualificandoli (l'uno come le altre) quali indefettibili elementi contenutistici ai fini della stessa validità del contratto; integrando, in tal guisa, la violazione delle *"regole di comportamento"* - nel corpo delle quali è inserito lo stesso art. 117 (trasfuso nel Capo I del T.U.B. - *"Operazioni e servizi bancari e finanziari"*, del Titolo VI del T.U.B., intitolato *"Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti"*) - per espressa volontà del Legislatore, ipotesi di nullità del contratto per violazione di normativa imperativa (ex art. 1418

informativi dei contratti annoverabili nella categoria del credito immobiliare ai consumatori, ma anche per quelli concernenti prodotti di credito diversi, in virtù dell'ampio richiamo alla "Sezione II" delle richiamate *"Disposizioni sulla Trasparenza"*, vale a dire, in generale, in base alla "Premessa" della stessa Sezione, anche con generale riguardo ai *"finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII..."*. Analogamente, il fatto che la previsione già contenuta nell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 circa la rilevanza degli *"effetti della capitalizzazione"* ai fini dell'indicazione per iscritto del tasso (effettivo) nel testo dei contratti non sia stata espressamente ribadita nella nuova Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 non vale ad escludere, di per sé, la persistente esigenza di estrinsecazione dello stesso in forma iscritta (*ad substantiam*) - e la conseguente nullità (parziale) della relativa clausola in caso di inosservanza di tale requisito formale - in applicazione del disposto di cui agli artt. 1284 comma 1, 1418 commi 1 e 2, 1419 comma 2, 1346, 117 commi 1, 3 e 4 T.U.B. (vedasi anche nota 36 a pagg. 20-21).

⁷⁷) Come è stato osservato in chiave critica, l'ipotesi di equi-distribuzione (infrannuale) delle prestazioni nel tempo *"riduce la definizione di PAST ad un caso particolare, dal quale non è possibile risalire al caso generale di distribuzione temporalmente differenziata delle prestazioni"*; ragion per cui *"sarebbe quindi più logico indicare il modello con l'acronimo PASTE, per evidenziare l'ipotesi della citata equidistribuzione delle prestazioni"*, lasciando *"all'acronimo PAST l'indicazione del caso generale, nel quale"* risulta *"evidente la necessità ... della specificazione del regime finanziario adottato per la stesura del piano di ammortamento"*. Più precisamente, *"la regola 1 del PAST"* prefigurato nel Rapporto (in virtù della quale gli interessi sono calcolati, di periodo in periodo, come prodotto del debito residuo risultante all'inizio di ciascuno di essi per il tasso periodale), *"inserita nel modello matematico di stesura di un piano di ammortamento, comporta che il modello stesso sia applicabile solo in alcune situazioni particolari"* (ovvero in caso di *"adozione della convenzione dell'anno commerciale, equi-distribuzione temporale dei pagamenti frazionati"*, e *"convertibilità del tasso nominale annuo coincidente con il frazionamento del pagamento delle rate, in assenza di eventuali ritardi e sospensioni contrattualmente previsti"*), *"ma non sia estendibile ad altri casi (ad esempio: adozione dell'anno civile, con conseguente variabilità delle ampiezze degli intervalli di tempo intercorrenti tra due scadenze"* - criterio di ponderazione temporale dei periodi rateali, questo, che peraltro è previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 820 comma 3 e 821 comma 3 c.c. - *"eventuali convenzioni contrattuali (ad esempio: 365/360,...), ritardi e/o sospensioni contrattualmente previsti"*). In definitiva, ove si tenga conto delle condizioni poste, *"il caso trattato nel Rapporto AMASES è ... applicabile ad una ridotta tipologia di mutui esistenti sul mercato"* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri *"Anatocismo nei processi di ammortamento. Il Rapporto scientifico AMASES 2022/01. Ulteriori considerazioni critiche di tipo matematico"*, in Le controversie bancarie, Anno VI, n. 67, pagg. 3 e 10), oltre a configurarsi come modello fiero di "incongruenze" e caratterizzato dal *"mancato rispetto del principio di equivalenza finanziaria, espresso nelle CEF e CFF."*, tale, quindi, da dar luogo ad *"un piano di ammortamento non accettabile"* (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano, *"Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell'AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico"*, in Le Controversie Bancarie, Anni VII, n. 65/2022, pag. 13).

comma 1 c.c.), come posto in luce dalla giurisprudenza più evoluta⁷⁸. Pare innegabile, in effetti, che il regime finanziario in applicazione del quale viene declinato il tasso di interesse costituisce (ai sensi del citato comma 4) una “*condizione praticata*” in funzione di definizione della prestazione feneratizia⁷⁹. Ciò considerato, resta da chiedersi, nell’ottica del giurista, cosa resti mai del Rapporto AMASES - segnatamente, dell’affermazione conclusiva per la quale “*il PAST così costruito rispetta tutti i principi chiave della normativa direttamente o indirettamente collegata ai contratti di mutuo*” (pag. 34) - una volta precisato, nel medesimo contesto argomentativo, che siffatto assunto “*è naturalmente subordinato alla normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali*” (che nello stesso Documento si omette consapevolmente di esaminare)⁸⁰; e, bisognerebbe aggiungere, “*naturalmente subordinato*” anche alla disciplina del Codice Civile. Per i matematici (anche i più inclini ad un’“*analisi integrata*” interdisciplinare) saranno forse “*dettagli*”; non paiono certo tali a chi ha il compito di interpretare ed applicare il diritto positivo nel rispetto del principio di legalità.

Domenico Provenzano

⁷⁸) “*In base alla distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative*”, in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. nullità virtuale), “*postula che siffatta violazione attenga a elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, con la conseguenza che l’illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; anche la violazione di regole di comportamento può quindi in ipotesi portare all’invalidità del contratto, ma questo avviene solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge*” (cfr. Trib. Roma 15.03.2012 n. 5483; conf. Cass. n. 9140/2016, Id. n. 23914/2015, Id. n. 8462/2014, Id. 1456/2018, Cass. SS.UU. n. 26724/200, Cass. SS.UU. n. 26725/2007. In dottrina, per un’analisi tradizionale del tema, cfr. C. Scognamiglio, “*Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi*”, in *Eu. dir. priv.*, 2008, pag. 623; G. D’Amico, “*La responsabilità precontrattuale*”, in “*Trattato del contratto - V Rimedi*”, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, pag. 1004; C. Castronovo, “*Principi del diritto europeo dei contratti*”, Parte I e II, Prefazione all’Edizione Italiana. Un contratto per l’Europa, Milano 2001, XXXIV).

⁷⁹) Anche in letteratura scientifica, del resto, è stato rimarcato il legame tra il regime finanziario (consistente nel “*modello di calcolo degli interessi nel tempo*”) e le “*leggi di interesse*” che regolano “*le condizioni sotto le quali il regime trova applicazione*”, tali essendo “*la convenzione che si utilizza per misurare il tempo (convenzione temporale o day-count convention), il tasso di interesse e l’epoca di impostazione dell’equilibrio finanziario*” (cfr. G. Aretusi, “*A proposito dell’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio*”, in *www.openstat*, 1 Febbraio 2023). Il riferimento alle “*condizioni*” di applicazione del tasso (annuo nominale), contenuto nell’art. 117 comma 4 T.U.B., quindi, dimostra la consapevolezza del Legislatore (delegato) circa il rilievo delle stesse “*leggi*” e “*condizioni*” ai fini della determinazione della consistenza della prestazione feneratizia; diversamente, del resto, non si vede per quale ragione l’omesso adempimento in forma scritta (ai sensi del comma 1 del citato art. 117) di un obbligo informativo sia stato elevato a causa di nullità (parziale) del contratto. Analogamente, sempre al fine di porre in luce il primario rilievo che assume il regime finanziario adottato ai fini dell’elaborazione del piano di ammortamento, si è chiarito – richiamando l’autorevole insegnamento di un insigne accademico (E. Bonferroni, in “*Giornale di Matematica Finanziaria*” diretto da F. Insolera), che “*la caratteristica d’indifferenza rispetto al momento dell’equilibrio finanziario*” (ovvero il fatto che detto equilibrio è garantito non soltanto al momento iniziale e finale, ma in qualsivoglia fase intermedia del suo sviluppo, in particolare anche in corrispondenza della scadenza dei vari periodi rateali) è dovuta alla proprietà della scindibilità che connota tipicamente il regime di capitalizzazione composta; di modo che siffatta “*regolarità matematica*”, lungi dal porsi come “*soluzione ... generale*”, si configura, invece, quale “*soluzione particolare corrispondente ad una legge di capitalizzazione la quale soddisfi*” quel medesimo principio di indifferenza delle leggi di interesse rispetto al momento dell’equilibrio finanziario del piano (cfr. G. Aretusi, “*A proposito dell’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio*”, in *www.openstat*, 1 Febbraio 2023).

⁸⁰) In tale contesto, un acuto studioso ha ironizzato, in chiave critica, facendo richiamo al paradosso tratto dal libro “*Istruzioni per rendersi felici*”: “*se, come il mendicante di P. Watzlawick, si vanno a cercare le chiavi sotto il lampione, anziché nella panchina dove si è addormentato, non si scorge alcunché*” (cfr. R. Marcelli, “*Finanziamenti con ammortamenti alla francese. Scienza e dottrina asserviti al pensiero corrente*”, in *www.ilcaso.it*, 27.01.2023). A ben vedere, nel nostro caso, ancor prima di interrogarci su dove cercare, siamo davvero sicuri che nelle pacificanti regole del PAST propugnato nel Rapporto vi sia più luce?

BIBLIOGRAFIA

- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, D. Provenzano, *“Anatocismo nei processi di ammortamento- Il rapporto scientifico dell’AMASES 2022/01- Considerazioni critiche di tipo matematico e giuridico”*, in *Le Controversie Bancarie*, Anni VII, n. 65/2022
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri *“Anatocismo nei processi di ammortamento. Il Rapporto scientifico AMASES 2022/01. Ulteriori considerazioni critiche di tipo matematico”*, in *Le controversie bancarie*, Anno VII, n. 67
- A. Annibali, *“Modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice”*, in www.attuariale.eu
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016
- A. Annibali, A. Annibali e C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016
- A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, *“Gli articoli 1283 e 821 del codice civile: l’interpretazione logica secondo i principi dell’algebra di Boole”*, in www.attuariale.eu
- A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Due sentenze della Sezione XVIII del Tribunale Civile di Roma- Alcune incongruenze”*, in www.attuariale.eu
- G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, *“Anatocismo ed usura nei mutui – Profili civilistici: alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto”* – Documento condiviso redatto a margine di convegno Assuba, Maggio 2020, in www.ilcaso.it, 30 Giugno 2020 e in *Rivista Il Diritto del Risparmio*, Luglio 2020
- G. Aretusi, *“Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici”*, Editore Lulu.com, U.S.A., 2019
- G. Aretusi, *“Costituzione del capitale e ammortamento: questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradual”*, in www.ilcaso.it
- G. Aretusi, *“A proposito dell’indifferenza al momento dell’equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio”*, in [www.openstat](http://www.openstat.it), 1 Febbraio 2023
- F. Baily, *“The Doctrine of Interest and Annuities*, Londra, 1808
- M. Barcellona, in *“Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici”*, in *“Quadrimestre”*, 1987
- P. Bernasconi, *“E’ inequivocabile che l’art. 821 c.c. prescrive l’utilizzo della formula del principio di equità del regime semplice della rata costante posticipata”*, in www.robynhodeitalia.it, 21 Marzo 2020
- P. Bernasconi, *“La truffa del regime composto – Consulenza matematica, empirica e giuridica sui finanziamenti rateali”*, Volume 1 e Volume 2, Editore Youcanprint.it, Lecce, 2022
- P. Bernasconi, *“Moriconi 1994 – Il piano di ammortamento francese della rata calcolata secondo il principio di equità del regime composto si determina prioritariamente con “a figurato m al tasso i”*, in www.robynhodeitalia.it
- L. Bigliuzzi Geri, *“Usufrutto, uso e abitazione”*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, 1979
- C.E. Bonferroni, *“Fondamenti di Matematica Attuariale”*, Anno Accademico 1936-1937
- C.E. Bonferroni, in *“Giornale di Matematica Finanziaria”* diretto da F. Insolera

- P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, *“Matematica Finanziaria”*, Bologna, 1998
- F. Cacciafesta, *“Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull’ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 3/2019, Parte II
- F. Cacciafesta, *“Matematica Finanziaria”*, 2006
- F. Cacciafesta, *“In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo”*, in *Politeia*, 120/2015
- Cacciafesta, *“A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento alla francese”*, Maggio 2020, in www.eclegal.it)
- F. Cacciafesta, *“Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent”*, in www.assoctu.it
- F. Cacciafesta, *“Il regime dei prestiti. Osservazioni critiche su un articolo di D. Nardone e F. Cappelluti”*, pag. 2, in www.ilcaso.it
- F. Cacciafesta, *“Prestiti reali e loro modellizzazioni: a proposito di due articoli di C. Mari e G. Aretusi”*, in *“Il Risparmio”*, Anno LXVI, n. 1, Gennaio – Marzo 2023
- M. Caliri, *“Matematica Finanziaria”*, Torino, 1998
- A. Casano, *“Elementi di Algebra”*, Palermo, 1845
- G. Capaldo, *“L’anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie”*, Padova, 2010
- C. Castronovo, *“Principi del diritto europeo dei contratti”*, Parte I e II, Prefazione all’Edizione Italiana. Un contratto per l’Europa, Milano, 2001
- G. Colangelo, *“Ammortamento alla francese e anatocismo: applicabilità, effetti e legittimità”*, in F. Fiorucci (a cura di), *“Anatocismo, Usura e TAEG/ISC nei mutui bancari”*, Altalex Editore, 2019, e in www.altalex.com
- C. Colombo, *“L’anatocismo”*, Milano, 2007
- C. Colombo, *“Il cantiere sempre aperto degli interessi pecuniari nei contratti bancari: appunti sui tassi parametrati all’Euribor, pattuizione floor e cap, tassi negativi, ammortamento alla francese e TAEG/ISC”*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell’Economia*, n. 2/2020
- M. D’Amico, E. Luciano, L. Peccati, *“Calcolo finanziario. Temi base e temi moderni”*, Milano, 2018
- G. D’Amico, *“La responsabilità precontrattuale”*, in *“Trattato del contratto – V Rimedi”*, a cura di V. Roppo, Milano, 2006
- B. de Finetti, *“Lezioni di Matematica Finanziaria”*, Roma, 1955
- N. de Luca, *“Interessi composti, preammortamento e costi occulti, Note sul mutuo alla francese e all’italiana”*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, I
- N. De Luca, *“Mutuo alla francese, anatocismo od altro. Di sicuro, c’è qualcosa che non va”*, in *“Banca, borsa, tit. credito”*, fasc. II, 2021 e in www.iusexplorer.it
- T. De Mauro, *“Nuovo Dizionario della Lingua Italiana”*, 2000
- A. De Simone e M. L. Ienco, *“Sulla inconfigurabilità dell’anatocismo nel conto corrente operativo”*, in www.expartecreditoris.it e in *Gazzetta forense*, 2015, fasc. 6

- A.A. Dolmetta, *“A margine dell’ammortamento <<alla francese>>: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza”*, in Banca, borsa, tit. cred., 2022/5
- P. Ferro Luzzi, *“Una nuova fattispecie giurisprudenziale: l’anatocismo bancario>> postulati e conseguenze”*, in Giur. comm., 2001, I
- F. Insolera, *“Teoria della capitalizzazione”*, Torino, 1949
- B. Inzitari, *“La produzione degli interessi degli interessi o anatocismo”*, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia, diretto da F. Galgano, Vol. VI, Padova, 1983
- G. La Rocca, *“L’anatocismo”*, Napoli, 2002
- V Lenoci, *“Gli interessi nei contratti bancari”*, in Giur. merito, 2005
- E. Levi, *“Corso di Matematica Finanziaria”*, Milano, 1953
- E. Levi, *“Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale”*, Milano, 1964
- F.A. Magni, *“Le regole sull’anatocismo”*, in *“Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento”*, a cura di V. Cuffaro, Torino, 2005
- G. Mantovano, *“Rinvio agli usi di piazza, commissioni massimo scoperto, giorni valute”*, in Contratti, 2003
- R. Marcelli, *“Finanziamento con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt.1284 e 1283 c.c.”*, in www.dirittodelrisparmio.it
- R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, *“TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso rateale”*, in Banche, borsa e tit. cred., 01.12.2019
- R. Marcelli, *“Finanziamenti con ammortamento. Apparenza e verità”*, 02.02.2022, in www.assoctu.it
- R. Marcelli, *“Finanziamenti con ammortamenti alla francese. Scienza e dottrina asserviti al pensiero corrente”*, in www.ilcaso.it
- C. Mari e G. Aretusi, *“Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare”*, in Il Risparmio, n. 1/2018
- C. Mari e G. Aretusi, *“Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche”*, in Il Risparmio, n. 1/2019
- C. Mari e G. Aretusi, *“Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta”*, in “Il Risparmio”, Anno LXVI, n. 1, Gennaio – Marzo 2023
- F. Moriconi, *“Matematica Finanziaria”*, Firenze, 1994
- G. Olivieri – P. Fersini, *“Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese”*, in Banche e Banchieri, 2/2015
- G. Ottaviani, *“Lezioni di Matematica Finanziaria”*, Roma, 1988
- A. Palestini, *“Dispense di Matematica Finanziaria”* – Anno Accademico 2016-2017, Università Sapienza di Roma
- L. Peccati, Angolo 4, in www-consulenti-bancari-online.it, 10.06.2020
- C. Polidori *“Matematica Finanziaria”*, Firenze, 1954
- F. Pressacco, L. Ziani, *“Sull’anatocismo nell’ammortamento progressivo: un’impostazione non convenzionale”*, in www.assoctu.it

- F. Pressacco, F. Beccacece., F. Cacciafesta, G. Favero, P. Fersini., M. Li Calzi, F. Nardini, L. Peccati e L. Ziani. *"Anatocismo nei piani di ammortamento standardizzati tradizionali. Rapporto Scientifico Amases 1"*, FORUM Editrice Universitaria Udinese, Udine, 2022
 - D. Provenzano, *"Alla ricerca di una sintesi tra Matematica e Diritto nell'analisi del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese stilato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta"*, in www.ilcaso.it, 21 Novembre 2019 e in www.assoctu.it
 - A. Quintarelli, *"Ancora sul mutuo con ammortamento alla francese a rata costante e sull'anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria"*, in www.ilcaso.it, 17.09.2021
 - R. Sacco, in *"Trattato di diritto civile – Il rapporto obbligatorio"*, Torino, 2015
 - G. Salemi, *"Matematica Finanziaria"*, Vol. I, Edizioni Tecnos, Milano, 2009
 - E. Simonetto, *"Interessi"*, I, Diritto Civile, in Enc. Giur. Treccani, XVII, Roma, 1989
 - O.T. Scozzafava, *"Gli interessi monetari"*, Napoli, 1984
 - C. Scognamiglio, *"Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi"*, in Eu. dir. priv., 2008
 - F. Soave, *"Elementi d'aritmetica"*, Venezia, 1801
 - C. Spagna, *"Dei beni in generale"*, in Il Codice Civile Commentato fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, 2015
 - G. Stompanato, *"Mutuo con piano di ammortamento alla francese"*, in Rivista di Diritto del Risparmio, n. 1/2023 e in www.dirittodelrisparmio.it
 - G. Varoli, *"Matematica Finanziaria"*, Bologna, 1983
 - G. Varoli e M. Cerè, *"Esercitazioni di Matematica Finanziaria"*, Bologna, 1991
 - S. Vianelli – A. Giannone jr, *"Matematica Finanziaria"*, 1965
 - J Ward, *"A Compendium of Algebra"*, Londra, 1695
-